

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	26
DIFESA (IV)	»	43
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	48
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	55
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	78
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	80
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	94
AFFARI SOCIALI (XII)	»	102
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	110
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommis-</i> <i>sione permanente per l'accesso</i>)	»	120
<i>INDICE GENERALE</i>	»	128

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Atto n. 155 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	6
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	9
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	11

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 14.

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

Atto n. 155.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi*

allegato 1) e che è stata inoltre presentata, da parte del gruppo dell'Italia dei Valori, una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore per la I Commissione*, chiarisce che la proposta di parere elaborata dai relatori tiene conto delle riflessioni svolte nel corso del dibattito, fermo restando che non tutte le considerazioni udite nelle precedenti sedute possono ritenersi condivisibili. Premesso che la disciplina in materia di tetto alle retribuzioni a carico delle finanze pubbliche contiene misure che ben si inseriscono nel processo di moralizzazione della pubblica amministrazione avviato dal ministro Brunetta con provvedimenti e misure finalizzati ad incrementare sia la trasparenza della pubblica amministrazione, sia la correttezza nel rapporto tra amministrazione e cittadini, sia l'efficienza dell'amministrazione stessa, non può non prendersi però atto che la normativa contenuta nella legge finanziaria del 2007 era nel complesso inapplicabile. In particolare, è evidente come l'imposizione di un limite

drastico agli emolumenti distorca la concorrenza, rendendo difficile il reperimento sul mercato del lavoro di persone dotate delle caratteristiche necessarie per amministrare le grandi aziende a capitale interamente o prevalentemente pubblico o le società controllate. Occorre però assicurare la massima trasparenza nel sistema delle retribuzioni pubbliche, evitando che vi siano comparti sottratti alla piena conoscibilità da parte dei cittadini. In tal senso si muovono sia lo schema di regolamento in esame sia le condizioni poste dai relatori nel parere. Esprime quindi l'auspicio che il regolamento in esame permetta di evitare il ripetersi in futuro di certe incresciose situazioni verificatesi in passato.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore per la XI Commissione*, nel concordare con le considerazioni testé svolte dal relatore per la I Commissione, ritiene che, anche grazie al contributo e alla collaborazione di tutti i componenti delle Commissioni, sia stato raggiunto un risultato positivo, mediante la predisposizione di una proposta di parere che non deve affatto apparire scontata. Fa presente, infatti, che tale proposta contiene tre condizioni, particolarmente pregnanti, il cui contenuto potrà essere recepito dal Ministro Brunetta nella fase di definitiva adozione dell'atto. In questo ambito, peraltro, sottolinea l'importanza della condizione di cui al punto 3), che rappresenta, a suo giudizio, un ottimo punto di mediazione per evitare che i dirigenti di enti e società pubbliche siano molto pagati in cambio di risultati molto scadenti.

David FAVIA (IdV) ritiene che la proposta di parere presentata dai relatori, considerata la severità delle condizioni poste, sia in sostanza una proposta di parere contrario. Illustra quindi la sua proposta alternativa di parere contrario.

Oriano GIOVANELLI (PD), dopo aver ricordato che lo schema di regolamento in esame è stato adottato dal Governo con diversi mesi di ritardo rispetto all'entrata

in vigore della disposizione che prevede la delegificazione, sottolinea come la frequenza con la quale, nella legislatura corrente, si rimette al Governo l'esercizio dell'attività normativa finisca con il provocare difficoltà in sede attuativa. Sul merito, la sua parte politica non condivide, per ragioni etiche e politiche, le modifiche che il Governo ha ritenuto di apportare alla disciplina voluta dal Governo Prodi per porre un limite alle retribuzioni dei manager pubblici. Personalmente, si riconosce interamente nell'intervento svolto, a nome del gruppo, dalla deputata Mattesini. È singolare e inaccettabile che, mentre il Paese si domanda come riequilibrare le stupefacenti sproporzioni tra i redditi di base e le retribuzioni dei manager di massimo livello, il Governo, che non riesce a reperire le risorse per il rinnovo ordinario dei contratti del pubblico impiego, decide di permettere che manager che non valgono percepiscano stipendi che non meritano. A suo avviso, questo è il segno dell'incapacità di contrastare i poteri forti delle alte burocrazie di Stato, che da sempre condizionano i Governi di ogni orientamento politico. Il Governo Prodi aveva tentato, ma il suo esempio non è stato seguito. Né si può sostenere che una maggiore trasparenza sulle retribuzioni dei grandi amministratori sia un risultato importante: la trasparenza, da sola, non produce che frustrazione nel percettore di redditi medi o bassi. È inaccettabile, poi, che un passo del genere sia compiuto da una maggioranza che, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, ha avuto la temerarietà di sostenere che le retribuzioni di consiglieri, presidenti, assessori locali e regionali sono alte e costituiscono uno spreco intollerabile: le risorse per le retribuzioni che il Governo ha scelto di non toccare sono molto più alte. È un altro segno del perdurante dominio del centralismo statale e del fatto che il federalismo continua ad essere solo una parola vuota.

Raffaele VOLPI (LNP) invita i relatori a valutare la possibilità di modificare, nella proposta di parere, il punto 3) delle con-

dizioni per specificare che il principio della proporzionalità tra gli emolumenti corrisposti e i risultati raggiunti deve riguardare non solo i dirigenti delle società partecipate, ma anche quelli delle controllate.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore per la XI Commissione*, giudica ragionevole la richiesta del deputato Volpi. D'intesa con la relatrice per la I Commissione, presenta quindi una nuova versione della proposta di parere (*vedi allegato 3*), che modifica il punto 3) delle condizioni.

Mario TASSONE (UdC) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori. Al di là delle dichiarazioni di intento, infatti, lo schema in esame non è in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati né permette di fare

chiarezza su certe ambiguità relative alla figura del grande manager di Stato, che è oggi sfuggita al controllo, dando pertanto luogo ad una grave anomalia sulla quale occorre riflettere per porvi rimedio. Osserva che il peso e la forza crescenti di certe corporazioni e oligarchie burocratiche è indizio dell'affievolimento della democrazia in Italia.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà in votazione per prima la proposta di parere dei relatori, come riformulata, e che, in caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori come riformulata.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (atto n. 155).**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lo schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (atto n. 155);

premessi che:

lo schema di regolamento di delegificazione in esame è adottato ai sensi del comma 52-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007;

nel conferire al Governo il potere regolamentare di delegificazione, il comma 52-*bis* non ha chiarito, come invece richiesto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quali siano le norme vigenti abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione;

avendo peraltro il medesimo comma previsto che le disposizioni dei commi da 44 a 52 del citato articolo 3 si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione, sembra doversi ritenere che le stesse, per i profili non disciplinati diversamente dal comma 52-*bis*, restino in vigore;

tale interpretazione è confermata dalle dichiarazioni del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il quale, intervenendo nella seduta del 15 dicembre 2009, nell'illustrare la normativa

in materia di tetto alle retribuzioni ha fatto riferimento anche a disposizioni dei commi da 44 a 52, quale quella di cui all'ottavo periodo del comma 44, non confluite nel regolamento di delegificazione in schema;

lo schema in esame, tuttavia, accanto a disposizioni conformi ai criteri di delegificazione previsti dal comma 52-*bis* (fungenti da « norme generali regolatrici della materia » ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400), contiene disposizioni che, senza avere a quanto sembra fondamento in tali criteri, riproducono (parzialmente) oppure modificano il contenuto dei commi da 44 a 52, ingenerando tra l'altro incertezza su quali disposizioni dei commi da 44 a 52 debbano ritenersi ancora vigenti e quali siano da considerare abrogate per effetto della delegificazione;

in particolare, lo schema in esame:

a) riproducendo all'articolo 4, comma 4, una disposizione in materia di deroghe già contenuta nel sesto periodo del comma 44, determina incertezza sul punto se si debba considerare ancora vigente anche l'ottavo periodo del medesimo comma 44, che pure tratta delle deroghe;

b) prevedendo all'articolo 5, comma 1, un obbligo di pubblicazione degli atti di conferimento di incarichi soggetti alla disciplina in esame, determina incertezza sul punto se debbano conside-

rarsi ancora vigenti anche le previsioni connesse alla mancata pubblicazione di tali atti dal quarto periodo del comma 44, ai sensi del quale « Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento »;

evidenziato che all'articolo 4, comma 2, sembrerebbe più corretto parlare di « verifica del rispetto » del limite, più che di « determinazione » del limite;

sottolineata l'importanza rivestita dallo schema di regolamento in esame, specie in un momento come quello che il Paese sta attraversando, caratterizzato da una forte crisi socio-economica, in cui non è pensabile – e tanto meno appare accettabile per i cittadini – lo spreco di risorse pubbliche per la corresponsione di emolumenti di significativa entità;

segnalato che, in occasione dell'approvazione da parte del Senato del disegno di legge in materia di lavori usuranti e mercato del lavoro (S. 1167), il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegna a monitorare i trattamenti ed i benefici economici e vitalizi di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o società ed enti cosiddetti « pubblici », ovvero che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici;

preso atto che, pur non essendo il provvedimento in esame diretto a disciplinare le retribuzioni del personale di regioni ed enti locali, esso non dovrebbe comunque ignorare, quanto meno, il profilo dell'equilibrio delle spese degli enti territoriali, in modo da evitare che regioni o enti locali, che sostengano spese significativamente elevate per gli emolumenti di propri dirigenti o di personale a vario titolo coinvolto nelle proprie strutture amministrative, possano poi richiedere ingiustificati trasferimenti ag-

giuntivi da parte dello Stato, lamentando carenze di fondi per investimenti o spese di altra natura;

rilevato infine che la Commissione Bilancio ha valutato lo schema in esame favorevolmente;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si introduca nello schema un articolo aggiuntivo che preveda che, per i profili non direttamente disciplinati dal regolamento, sono fatte salve tutte le disposizioni dei commi da 44 a 52 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007: inoltre, all'articolo 4, comma 4, in materia di deroghe, si precisi se è fatta salva la disposizione in materia di deroghe di cui al comma 44, ottavo periodo (analogamente a quanto fatto per il comma 46 dell'articolo 3 citato, in materia di deroghe per la Banca d'Italia), e, all'articolo 5, comma 1, si chiarisca se è fatta salva la disposizione di cui al comma 44, quarto periodo, in materia di condizioni di attuabilità degli atti di conferimento di incarichi;

2) all'articolo 6, si introduca un comma aggiuntivo che preveda che « Il Dipartimento per la funzione pubblica, in attuazione dell'articolo 3, comma 52-bis, lett. e) della legge n. 244 del 2007, provvede a monitorare gli incarichi di chiunque percepisca retribuzioni o emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, con le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate, anche in caso di mancato superamento del limite di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento. Il Governo presenta al Parlamento entro il

31 dicembre di ogni anno una relazione sugli esiti del monitoraggio.»;

3) per quanto concerne i dirigenti delle società e degli enti partecipati dallo Stato, siano essi quotati o non quotati in borsa, si preveda un criterio di proporzionalità tra gli emolumenti corrisposti e

i risultati raggiunti nella gestione degli enti medesimi; ove questo non sia possibile nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, si raccomanda al Governo di adottare quanto prima specifiche iniziative legislative in tal senso.

ALLEGATO 2

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (atto n. 155).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento lo schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente ed autonomo (atto n. 155);

visto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) ha valutato favorevolmente lo schema in esame,

premesso che:

lo schema di regolamento in esame costituisce attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, come modificato prima dall'articolo 4-*quater* del decreto-legge n. 97 del 2008 e, successivamente, dall'articolo 21 della legge n. 69 del 18 giugno 2009;

considerato che:

in assenza di soppressioni o modificazioni specifiche intervenute, sono da ritenersi pienamente vigenti i commi da 44 a 52-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007;

il dettato contenuto nel criterio di cui alla lettera a) del provvedimento di delegificazione – articolo 4-*quater* del decreto-legge n. 97 del 2008 – appare in conflitto con le disposizioni dettate dal comma 44 della legge n. 244 del 2007, in

particolare ai periodi nono e decimo del medesimo comma, e dal comma 47, secondo periodo;

risulta che parte dei medesimi criteri finalizzati all'attuazione dei citati commi da 44 a 52-*bis* se ne discosti in modo significativo;

non è chiaro come debbano intendersi risolti i conseguenti problemi attinenti all'interpretazione del dettato normativo e dei rapporti tra fonti normative;

lo schema di regolamento in esame non può ritenersi attuativo delle disposizioni che lo originano;

osservato che:

in occasione del dibattito intorno agli emolumenti conseguiti dai manager i criteri economici ed etici che hanno ispirato il dibattito intorno agli emolumenti conseguiti dai manager pubblici, dovrebbe essere valutata l'opportunità di provvedere ad una approfondita rivisitazione della figura dei manager pubblici, a fronte dell'evoluzione della pubblica amministrazione che richiede al futuro dirigente pubblico l'assunzione di nuovi ruoli e responsabilità;

a tal fine appare rilevante un rinnovamento della cultura e delle competenze professionali, insieme alla definizione di nuovi profili, soprattutto in ordine alle loro responsabilità, attualmente non considerate se non con riguardo all'entità degli emolumenti o alla posizione gerarchica ricoperta;

dovrebbe valutarsi, inoltre, l'opportunità di prevedere espressamente un collegamento tra il compenso ed i risultati del manager, con ciò assoggettando la stessa figura professionale alle regole della concorrenza nonché del merito fattivamente riconosciuto;

dovrebbe valutarsi, infine, l'opportunità di approntare una serie di misure atte a risvegliare l'interesse dei più giovani e qualificati verso le amministrazioni pub-

bliche, con ciò chiamando in causa il sistema universitario, che consenta di avviare anche nel nostro Paese un percorso virtuoso di introduzione e di ricambio nell'ambito degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni,

esprimono

PARERE CONTRARIO

Favia, Paladini, Porcino.

ALLEGATO 3

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (atto n. 155).**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lo schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (atto n. 155);

premesso che:

lo schema di regolamento di delegificazione in esame è adottato ai sensi del comma 52-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007;

nel conferire al Governo il potere regolamentare di delegificazione, il comma 52-*bis* non ha chiarito, come invece richiesto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quali siano le norme vigenti abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione;

avendo peraltro il medesimo comma previsto che le disposizioni dei commi da 44 a 52 del citato articolo 3 si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione, sembra doversi ritenere che le stesse, per i profili non disciplinati diversamente dal comma 52-*bis*, restino in vigore;

tale interpretazione è confermata dalle dichiarazioni del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il quale, intervenendo nella seduta del 15 dicembre 2009, nell'illustrare la normativa in materia di tetto alle retribuzioni ha

fatto riferimento anche a disposizioni dei commi da 44 a 52, quale quella di cui all'ottavo periodo del comma 44, non confluite nel regolamento di delegificazione in schema;

lo schema in esame, tuttavia, accanto a disposizioni conformi ai criteri di delegificazione previsti dal comma 52-*bis* (fungenti da « norme generali regolatrici della materia » ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400), contiene disposizioni che, senza avere a quanto sembra fondamento in tali criteri, riproducono (parzialmente) oppure modificano il contenuto dei commi da 44 a 52, ingenerando tra l'altro incertezza su quali disposizioni dei commi da 44 a 52 debbano ritenersi ancora vigenti e quali siano da considerare abrogate per effetto della delegificazione;

in particolare, lo schema in esame:

a) riproducendo all'articolo 4, comma 4, una disposizione in materia di deroghe già contenuta nel sesto periodo del comma 44, determina incertezza sul punto se si debba considerare ancora vigente anche l'ottavo periodo del medesimo comma 44, che pure tratta delle deroghe;

b) prevedendo all'articolo 5, comma 1, un obbligo di pubblicazione degli atti di conferimento di incarichi soggetti alla disciplina in esame, determina incertezza sul punto se debbano considerarsi ancora vigenti anche le previsioni connesse alla mancata pubblicazione di

tali atti dal quarto periodo del comma 44, ai sensi del quale « Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento »;

evidenziato che all'articolo 4, comma 2, sembrerebbe più corretto parlare di « verifica del rispetto » del limite, più che di « determinazione » del limite;

sottolineata l'importanza rivestita dallo schema di regolamento in esame, specie in un momento come quello che il Paese sta attraversando, caratterizzato da una forte crisi socio-economica, in cui non è pensabile – e tanto meno appare accettabile per i cittadini – lo spreco di risorse pubbliche per la corresponsione di emolumenti di significativa entità;

segnalato che, in occasione dell'approvazione da parte del Senato del disegno di legge in materia di lavori usuranti e mercato del lavoro (S. 1167), il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegna a monitorare i trattamenti ed i benefici economici e vitalizi di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o società ed enti cosiddetti « pubblici », ovvero che beneficano di finanziamenti o contributi pubblici;

preso atto che, pur non essendo il provvedimento in esame diretto a disciplinare le retribuzioni del personale di regioni ed enti locali, esso non dovrebbe comunque ignorare, quanto meno, il profilo dell'equilibrio delle spese degli enti territoriali, in modo da evitare che regioni o enti locali, che sostengano spese significativamente elevate per gli emolumenti di propri dirigenti o di personale a vario titolo coinvolto nelle proprie strutture amministrative, possano poi richiedere ingiustificati trasferimenti aggiuntivi da parte dello Stato, lamentando carenze di fondi per investimenti o spese di altra natura;

rilevato infine che la Commissione Bilancio ha valutato lo schema in esame favorevolmente;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si introduca nello schema un articolo aggiuntivo che preveda che, per i profili non direttamente disciplinati dal regolamento, sono fatte salve tutte le disposizioni dei commi da 44 a 52 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007: inoltre, all'articolo 4, comma 4, in materia di deroghe, si precisi se è fatta salva la disposizione in materia di deroghe di cui al comma 44, ottavo periodo (analogamente a quanto fatto per il comma 46 dell'articolo 3 citato, in materia di deroghe per la Banca d'Italia), e, all'articolo 5, comma 1, si chiarisca se è fatta salva la disposizione di cui al comma 44, quarto periodo, in materia di condizioni di attuabilità degli atti di conferimento di incarichi;

2) all'articolo 6, si introduca un comma aggiuntivo che preveda che « Il Dipartimento per la funzione pubblica, in attuazione dell'articolo 3, comma 52-bis, lett. e) della legge n. 244 del 2007, provvede a monitorare gli incarichi di chiunque percepisca retribuzioni o emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, con le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate, anche in caso di mancato superamento del limite di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento. Il Governo presenta al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sugli esiti del monitoraggio. »;

3) per quanto concerne i dirigenti delle società e degli enti partecipati e

controllati dallo Stato, siano essi quotati o non quotati in borsa, si preveda un criterio di proporzionalità tra gli emolumenti corrisposti e i risultati raggiunti nella gestione degli enti e delle società medesimi; ove questo non sia possibile nel

rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, si raccomanda al Governo di adottare quanto prima specifiche iniziative legislative in tal senso.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 152/2009: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016-A Governo, approvato dal Senato

14

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 17 dicembre 2009.

**DL 152/2009: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3016-A Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.40 alle 10.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani (*Seguito dell'esame e rinvio*) 15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Decreto-legge 152/09 – Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Emendamenti C. 3016, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 21

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani (*Seguito dell'esame e conclusione*) 21

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010. Atto n. 161 (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 24

ALLEGATO (*Parere approvato*) 25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 24

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 dicembre 2009. – Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA, indi del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 10.05.

Norme in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995

Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 2009.

Fabio GARAGNANI (PdL), premesso di riconoscersi integralmente nel testo predisposto dalla relatrice, rileva come gli emendamenti presentati non tengano conto a sufficienza dell'esigenza di assicu-

rare, in questo momento storico, la difesa dell'identità nazionale, che è oggi a rischio. Sono infatti a rischio le radici dell'identità italiana ed europea: le radici giudaico-cristiane, il sistema di valori e cultura che caratterizza l'Europa da duemila anni. Di fronte alle trasformazioni della società contemporanea la preoccupazione precipua del legislatore deve essere, a suo avviso, quella di difendere e rafforzare la tradizione culturale e spirituale del proprio Paese, chiedendo agli immigrati la piena accettazione di questa tradizione, pur nel riconoscimento dell'apporto dell'immigrazione legale alla vita del Paese stesso.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la discussione di carattere generale è già stata svolta e che, secondo le intese intercorse, la Commissione procede oggi alla discussione sul complesso degli emendamenti e quindi alla votazione per il conferimento del mandato al relatore.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che impostare la discussione in termini ideologici, presentando le questioni sotto la luce della difesa della democrazia ovvero dell'identità culturale o religiosa della nazione, sia infruttuoso, anche perché esaspera le contrapposizioni in un momento in cui c'è forse bisogno di conciliazione. Ricorda che nel 1992 l'Italia apportò alla propria legge sulla cittadinanza modifiche che, in controtendenza rispetto al resto dell'Europa, accentuavano irragionevolmente il peso del legame di sangue nell'attribuzione della cittadinanza. Serve oggi rivedere quell'impostazione da un'ottica più pragmatica ed aderente alla realtà, che si caratterizza per spostamenti migratori non temporanei ma di lunga durata. La sua parte politica è d'accordo che la cittadinanza non possa essere il mezzo di integrazione, ma ritiene che possa intervenire quando l'integrazione è già avviata, come mezzo per incentivare la definitiva maturazione di un percorso di integrazione già avvenuto. Per quanto riguarda il problema degli stranieri nati in Italia, condivide la posizione di molti esponenti

della stessa maggioranza che hanno parlato in dissenso rispetto al testo della relatrice. Non c'è dubbio che chi nasce in Italia e vi compie le scuole sia integrato nella società italiana. Per quanto riguarda invece lo straniero che permane in Italia per un tempo congruo, la relatrice ha mostrato disponibilità ad affrontare il problema delle lungaggini burocratiche che ritardano oltre misura l'attribuzione della cittadinanza a chi ha maturato il diritto. Il testo elaborato, però, prospetta una soluzione insufficiente, in quanto impone alla pubblica amministrazione di concludere il provvedimento entro un termine che, in ogni caso, resta ordinatorio. L'unico modo per assicurare allo straniero il rispetto dei tempi di acquisto della cittadinanza previsti dalla legge è quello di invertire l'onere della prova, nel senso di introdurre un meccanismo di silenzio-assenso.

Per quanto riguarda, infine, i minori che sono entrati in Italia in tenera età e vi hanno frequentato le scuole, ritiene che non si possa negare che siano di fatto cittadini italiani, pienamente integrati e riconosciuti come tali dai coetanei. Si tratta di ragazzi che non hanno vissuto in altri Paesi e non hanno quindi conosciuto altre culture. È, quello dei minori, il problema più delicato tra quelli in discussione, e la maggioranza non può trascurare di farsene carico.

Manuela DAL LAGO (LNP) dichiara la contrarietà del suo gruppo agli emendamenti presentati dall'opposizione per introdurre l'acquisto della cittadinanza per nascita, o per ingresso in tenera età, sul territorio dello Stato. La sua parte politica comprende le argomentazioni dell'opposizione, che sostiene che ragazzi cresciuti in Italia non possono non sentirsi italiani; ritiene però che la cittadinanza sia uno *status* di così grande valore ed importanza che non si possa attribuire se non a chi mostra di volerlo fortemente, consapevolmente e intimamente. Un atto di volontà pienamente consapevole non può essere compiuto né da un minore né in sua vece dai genitori. È quindi corretto quel che la legge prevede oggi, ossia che il minore

possa acquistare la cittadinanza al compimento della maggiore età, con una richiesta espressa. Il procedimento amministrativo può essere avviato anche prima, ma la scelta se essere cittadini italiani non può che essere compiuta dall'interessato stesso e alla maggiore età. È infatti vero che molti stranieri nati in Italia si sentono cittadini italiani, ma è anche vero che molti altri conservano, giustamente, un legame interiore con la terra di origine dei genitori. Occorre quindi evitare che la cittadinanza sia imposta a ragazzi che non ne comprendono la portata e che poi, magari, divenuti capaci di intendere e di volere, la rifiutino.

Dichiara altresì la contrarietà del suo gruppo agli emendamenti che tendono a diminuire il tempo di permanenza in Italia necessario per l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero, sia pure ponendo questa o quella condizione aggiuntiva. Dieci anni sono infatti un tempo congruo per integrarsi, senza contare che già dopo cinque anni di permanenza regolare lo straniero può chiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il punto è che l'opposizione considera la cittadinanza uno strumento di integrazione, mentre la sua parte politica la considera il coronamento di un'integrazione avvenuta. La sua parte politica ritiene quindi necessario mantenere il termine di dieci anni, salvo prevedere, come propone il testo predisposto dalla relatrice, che il procedimento amministrativo possa avviarsi già dopo otto anni: perché se è vero che i dieci anni di legge sono un tempo sufficiente, è anche vero che il diritto maturato non deve essere denegato dai ritardi della burocrazia.

Per quanto poi riguarda la rinuncia a un'altra cittadinanza, la sua parte politica è favorevole. Si tratta del resto di una previsione della stessa Unione europea. Parimenti, la sua parte politica è favorevole alla revoca della cittadinanza nei casi gravi.

Ciò premesso per quanto riguarda il complesso delle proposte emendative presentate, si riserva di intervenire più diffusamente in Assemblea sulle questioni legate al provvedimento in esame. Intende

però fin d'ora replicare ad un'accusa che è stata rivolta alla Lega Nord Padania: quella di confondere i problemi della cittadinanza con quelli della sicurezza. Al riguardo assicura che la sua parte politica non confonde affatto le due cose, ma è tuttavia convinta che la cittadinanza sia una concessione e come tale non un diritto ma l'approdo di un percorso. La cittadinanza deve essere riconosciuta solo a quanti la chiedano in maniera responsabile, consapevole e convinta e diano garanzie di voler rispettare le leggi e le tradizioni del popolo italiano.

David FAVIA (IdV) si chiede preliminarmente per quali ragioni vi sia stata una accelerazione nell'esame parlamentare dei provvedimenti in materia di cittadinanza, che investono un tema che dovrebbe essere fondato sulla libertà di coscienza e su cui si cerca di trovare un accordo tra i gruppi.

Nel merito, non ritiene accettabile nella sua interezza il testo unificato elaborato dal relatore ma considera possibile utilizzarlo come base di discussione superando alcune incongruenze inaccettabili. In particolare, all'articolo 1 si richiama il concetto di « residenza legale senza interruzioni » che necessita di un temperamento, essendo inconcepibile stabilire che non sia consentito neanche un breve allontanamento dal Paese.

Fa presente che il suo gruppo ha quindi presentato emendamenti volti a superare tali aspetti, nonché a modificare ulteriori profili. Tra questi, si sofferma sulle modifiche proposte, sempre all'articolo 1, con riferimento alle previsioni della frequenza « con profitto » delle scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno fino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione. Non appare infatti chiaro il significato della nozione « con profitto », in quanto – se presupponesse il conseguimento di voti più che sufficienti – si configurerebbe come una discriminazione tra lo studente straniero e quello italiano, al quale è richiesto solo il superamento degli esami previsti. Altrimenti, sarebbe più opportuno specificare che s'intende fare riferimento al completamento del ciclo scolastico.

Ritiene poi ovvio quanto previsto alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 3, con riguardo alla necessità di rispettare, anche in ambito familiare, le leggi dello stato ed i principi fondamentali della Costituzione. Al contempo, sarebbe opportuno prevedere un automatismo per quanto attiene alla previsione del comma 3 dell'articolo 3, in base alla quale il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla presentazione della richiesta d'iscrizione al corso.

Considera altresì possibile individuare una forma di *ius sanguinis* temperato, accanto alla previsione dello *ius soli*. A tal fine, tuttavia, sono necessarie proposte emendative che modifichino l'articolo 1 del testo unificato in modo congruo. Non vede per quali ragioni non consentire ad uno straniero che arriva in Italia in giovanissima età di poter divenire automaticamente cittadino italiano dopo aver concluso regolarmente il corso di studi.

Per quanto riguarda gli stranieri adulti richiama la questione dell'acquisizione della cittadinanza per matrimonio e ritiene eccessivo il termine di dieci anni attualmente previsto dalla legge e confermato nel testo unificato. Su tali profili il suo gruppo ha presentato proposte emendative che auspica possano essere accolte nello spirito del dialogo. Invita infatti i gruppi a non piegare un tema di tale rilievo alla mediazione politica o ad interessi di parte.

Andrea SARUBBI (PD) richiama quanto già evidenziato nel corso della discussione in ordine ai profili positivi che ritiene di poter rinvenire nel testo unificato elaborato dal relatore. Si riferisce, in particolare, al fatto che si tratta di misure non a costo zero, che viene previsto uno scalino tra lo svolgimento del corso e l'acquisizione della cittadinanza nonché al tentativo di porre un limite alla burocrazia ed alle procedure amministrative.

Accanto a tali aspetti ritiene tuttavia necessario cercare di migliorare il testo con l'accoglimento delle proposte emendative presentate.

Si sofferma in primo luogo sul proprio emendamento 3.6, volto a specificare che lo straniero che risultasse idoneo alla verifica ha diritto di ripeterla senza limitazioni a condizione che siano trascorsi almeno quattro mesi dalla comunicazione dell'esito della stessa. Si tratta di una precisazione a suo avviso necessaria in quanto l'attuale formulazione del testo unificato non chiarisce le conseguenze per lo straniero del mancato superamento della verifica. Richiama quindi l'emendamento 3.5, anch'esso presentato con spirito *bipartisan*. In proposito, ritiene prioritario non tanto definire un termine temporale congruo quanto piuttosto fare riferimento, quale data iniziale, al momento in cui lo straniero ha iniziato a soggiornare legalmente sul territorio. Ritiene infatti che questo costituisca un dato effettivo e più significativo rispetto a quello della residenza, che non è strettamente legata alla volontà di integrazione della persona. Tale soluzione si basa anche su quanto evidenziato dal ministero dell'Interno e si fonda in primo luogo su motivi di giustizia.

Per quanto riguarda i minori rileva che le criticità sono sempre le medesime. Si sofferma in particolare sull'emendamento 1.3, sottoscritto da molti deputati, così come la proposta di legge C. 2670 che riprende. L'emendamento distingue, in particolare, i minori in due categorie, prevedendo una disciplina speciale per chi nasce in Italia ed uno *ius soli* temperato. Si stabilisce infatti che il figlio minore di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana se ha completato un corso di istruzione, ferma restando la possibilità di rinunciare entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Ricorda che per venire incontro alle obiezioni manifestate nel corso della discussione da alcuni colleghi è stata superata l'iniziale impostazione di fare riferimento ad un solo genitore – al fine di ricomprendere le ipotesi di famiglia monoparentale – nell'auspicio di avviare un confronto di dialogo e di reciproca disponibilità.

Per quanto attiene all'acquisto della cittadinanza per le persone di maggiore

età, si sofferma sul proprio emendamento 2.3 che, ripercorrendo quanto già previsto con la proposta di legge C. 2670, richiede il soggiorno da almeno cinque anni, senza interruzione, ed il superamento di un apposito test. Al contempo il proprio emendamento 2.2 prevede una formulazione più morbida che richiede che lo straniero soggiorni legalmente nel territorio italiano da almeno sette anni senza interruzioni. Infine, l'emendamento 3.5 stabilisce che dopo cinque anni di soggiorno sul territorio possa essere iniziata la procedura per eseguire il test.

Auspica quindi che possa essere compreso lo spirito di ricerca di un dialogo e di mediazione con cui sono stati presentati gli emendamenti, ferma restando la piena condivisione per la proposta di legge C. 457 Bressa.

Raffaele VOLPI (LNP), nel richiamare gli interventi da lui svolti nel corso dell'esame delle proposte di legge in titolo, rinuncia ad intervenire in questa sede in considerazione dei limitati tempi a disposizione della Commissione in questa fase.

Roberto ZACCARIA (PD) intende soffermarsi su alcuni temi che si riserva di sviluppare ulteriormente nel corso della discussione in Assemblea. In considerazione del lavoro comune che è stato fatto finora ritiene infatti necessario evitare equivoci concettuali. In particolare ricorda come nei Paesi come l'Italia si interviene sulla normativa in materia di cittadinanza ogni 30 anni circa: si tratta infatti di un tema ad elevato tasso di politicità, considerato anche che la cittadinanza e la legge elettorale non sono disciplinati nella Costituzione ma ne costituiscono i presupposti fondamentali.

Appare quindi legittimo cercare maggioranze ampie per l'approvazione di una legge che dovrebbe essere rivista a distanza di un arco di tempo molto ampio e che costituisce il fondamento della visione dello Stato.

Intende inoltre precisare che le differenze evidenziate dalla collega Dal Lago nel proprio intervento, rispetto ad im-

stazioni che sarebbero divergenti tra maggioranza ed opposizione sul concetto di cittadinanza e su quello di integrazione, non appaiono condivisibili essendo scontato che la cittadinanza costituisca percorso di integrazione.

Per quanto attiene all'accelerazione dell'iter parlamentare del provvedimento, testé richiamato dal collega Favia, ricorda che i gruppi di opposizione hanno il diritto, garantito dal regolamento, di vedere esaminate alcune proposte di legge che ritengono prioritarie. In questo caso oltretutto la Commissione ha avviato la discussione delle proposte di legge circa un anno fa e non è certo per responsabilità del suo gruppo se la materia è rimasta silente per lungo tempo. Considerato che i lavori della Commissione non si concludevano la Conferenza dei presidenti dei gruppi ha quindi ritenuto opportuno prevedere l'avvio della discussione, che a suo avviso costituisce già un elemento importante.

Richiama quindi quanto emerso da organi di stampa e da ricerche pubblicate su siti istituzionali da cui si evince con chiarezza come la legge n. 91 del 1992 – e sicuramente quanto previsto dal testo unificato elaborato dal relatore – ponga l'Italia negli ultimi posti tra in Paesi dell'Unione europea dal punto di vista dell'apertura, con particolare riguardo al tema *ius soli*.

Richiama quindi un profilo che ritiene di particolare interesse. Occorre infatti dare una risposta ai minori stranieri – che in Italia sono oltre 800 mila – valutando le modalità che si ritengono più congrue. Si può ad esempio prevedere un percorso che includa lo svolgimento di prove per l'attribuzione della cittadinanza, purché siano garantite valutazioni oggettive e a condizione che siano stabiliti termini agevolati rispetto a quello ordinario dei dieci anni. Ritiene che solo in questa direzione si possa giungere alla definizione di una legge fondata sul dialogo.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti

presentati dovendo altrimenti esprimere in questa fase un parere contrario.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, in considerazione del fatto che nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo prevista in data odierna dovrebbe essere previsto l'avvio della discussione generale in Assemblea delle proposte di legge in titolo a partire da lunedì 21 o da martedì 22 dicembre, si associa alla richiesta del relatore e del rappresentante del Governo. Auspica infatti che in questa fase tutti i gruppi accedano all'invito a ritirare gli emendamenti presentati, fermo restando l'impegno della presidenza a dedicare almeno una giornata alla discussione degli emendamenti presentati in Assemblea – in Commissione plenaria anziché nell'ambito del Comitato dei nove – così da valutare insieme le reali possibilità e modalità per eventuali modifiche da apportare al testo unificato.

Giuseppe CALDERISI (PdL), tenendo conto dell'invito formulato dal relatore, sottoscrive gli emendamenti presentati dal collega Bocchino e dal collega Di Biagio e li ritira.

Souad SBAI (PdL) ritira gli emendamenti da lei presentati.

David FAVIA (IdV) ritira gli emendamenti presentati dal suo gruppo, tenendo conto dell'invito formulato dal relatore, auspicando che nel prosieguo possa esservi un maggiore dialogo.

Mario TASSONE (UdC), pur apprezzando sempre gli interventi del presidente della Commissione, di cui ha grande stima, ritiene necessario comprendere la reale disponibilità del relatore e della maggioranza ad accogliere gli emendamenti presentati, prima di poter accedere alla richiesta di ritirarli in questa fase per poterne poi approfondire i contenuti nel

corso della discussione in Assemblea.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, ribadisce che in questa fase non può che invitare al ritiro di tutti gli emendamenti ed esprimere altrimenti parere contrario.

Sesa AMICI (PD) accoglie la richiesta del relatore, riservandosi di ripresentare i propri emendamenti in Assemblea. Auspica peraltro che l'esame delle proposte emendative che si svolgerà nella Commissione dopo la discussione generale in Assemblea, possa essere serio ed approfondito.

Conferma infine che il collega Bressa presenterà una relazione di minoranza.

Salvatore VASSALLO (PD), nell'esprimere l'auspicio che nel prosieguo dell'*iter* parlamentare possano essere esaminati approfonditamente gli emendamenti presentati, ritira le proprie proposte emendative.

Andrea SARUBBI (PD) ritira i propri emendamenti.

Pierluigi MANTINI (UdC), pur apprezzando lo spirito della proposta non ritiene possibile accedere all'invito a ritirare i propri emendamenti. Ritiene infatti necessario comprendere con chiarezza se vi è la disponibilità a modificare il testo unificato.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione esamina le proposte di legge in titolo da circa un anno. Rileva come la strozzatura imposta al dialogo non sia avvenuta per volontà della maggioranza. Ritiene in ogni modo utile la discussione finora svolta, che ha consentito di fare emergere con chiarezza le posizioni di ognuno, inclusa qualche divergenza in più.

Tenuto conto del rilievo e della delicatezza delle questioni affrontate dai provvedimenti auspica che vi siano tempi adeguati, necessari per un dibattito serio.

Mario TASSONE (UdC), tenuto conto di quanto evidenziato dal relatore e con l'auspicio di un coinvolgimento della maggioranza e dell'opposizione sulle questioni oggetto di discussione, ritira gli emendamenti presentati.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo unificato sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 17 dicembre 2009 — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 11.10.

Decreto-legge 152/09 – Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Emendamenti C. 3016, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea)

(Esame e conclusione – Parere)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.40.

Norme in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di sospendere brevemente la seduta, in attesa che pervengano tutti i pareri delle competenti Commissioni in sede consultiva. Propone, conseguentemente, di passare subito all'esame del provvedimento previsto in sede di atti del Governo.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle 14.45 è ripresa alle 15.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva sul testo unificato. Avverte, in particolare, che la XI Commissione Lavoro ha espresso parere favorevole, la II Commissione Giustizia, la III Commissione Affari Esteri e la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea hanno espresso un parere favorevole con osservazioni, la VII Commissione Cultura ha espresso parere favorevole con una condizione e la VI Commissione Finanze ha espresso nulla osta al prosieguo dell'iter. La V Commissione Bilancio si è riservata di esprimere il proprio parere direttamente in Assemblea mentre la

Commissione per le Questioni Regionali non esprimerà alcun parere.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, chiede di poter sospendere la seduta per avere un tempo adeguato per valutare i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, che sono quasi tutti pervenuti da pochi minuti.

Sesa AMICI (PD), nel ritenere legittima la richiesta di valutare i pareri pervenuti, considera tuttavia necessario che questo non equivalga ad un rinvio a data indeterminata. In questa fase il relatore è unicamente chiamato a valutare se accogliere o meno i rilievi posti dalle Commissioni. Qualora invece vi sia la volontà di rinviare la votazione del mandato al relatore è opportuno che la maggioranza lo dica con chiarezza.

Mario TASSONE (UdC) rileva come nell'ambito dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva emerge il rilievo politico della condizione contenuta nel parere della VII Commissione Cultura che, qualora fosse accolta, altererebbe l'impianto che è alla base del testo unificato. Occorre quindi chiarezza nelle valutazioni del relatore e della maggioranza.

Donato BRUNO, *presidente*, tenuto conto della richiesta del relatore sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.05, riprende alle 15.15.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, rileva come alcune delle osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva siano di particolare interesse, con riguardo alle questioni, da una parte, dell'opportunità di sanare le disparità di trattamento in materia di riacquisto della cittadinanza con particolare riferimento ai casi in cui la perdita ovvero la rinuncia siano state effetto del divieto della doppia cittadinanza e, dall'altra parte, della possibilità di prevedere il rilascio di un attestato

finale della frequenza con esito positivo del corso previsto dall'articolo 3.

Ritiene invece non condivisibile nel merito gli altri rilievi espressi dalle Commissioni, con particolare riguardo alla condizione contenuta nel parere della VII Commissione che richiama la necessità di riconoscere cittadini italiani i minori nati in Italia o che abbiano completato un ciclo di studi in Italia, da genitori non italiani legalmente residenti in Italia da almeno 5 anni.

David FAVIA (IdV) richiama la necessità di motivare il mancato recepimento della condizione contenuta nel parere espresso dalla VII Commissione Cultura.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la relatrice potrà illustrare nel corso della discussione in Assemblea le ragioni che sono alla base del mancato recepimento dei rilievi contenuti nei pareri espressi in sede consultiva.

Sesa AMICI (PD) esprime, a nome del suo gruppo, il voto contrario sul testo unificato adottato dalla Commissione, richiamando le motivazioni illustrate nel corso dell'esame in sede referente.

Ritiene al contempo evidente che i profili problematici all'interno della maggioranza, connessi al tema della cittadinanza, non appaiono risolti con l'elaborazione del testo unificato, come emerge dai rilievi espressi dalle Commissioni in sede consultiva. Si tratta quindi di un tema politico di rilievo che la maggioranza dovrà affrontare.

Pierluigi MANTINI (UdC) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, esprimendo rammarico poiché il clima costruttivo volto alla valutazione di possibili emendamenti condivisi nel prosieguo dell'*iter* parlamentare si infrange con la faciloneria con cui sono stati valutati i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva. Ritiene in particolare che il mancato accoglimento della condizione posta dalla Commissione Cultura ed il sussistere di orientamenti differenti all'in-

terno della stessa maggioranza siano elementi positivi di dialettica parlamentare. Auspica quindi che nelle fasi successive possano essere superati gli equivoci fino ad ora emersi.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che le Commissioni competenti in sede consultiva hanno avuto margini di tempo molto ristretti per esaminare e valutare il testo unificato e le tematiche affrontate dalle proposte di legge, su cui la I Commissione è invece impegnata da tempo.

Luciano DUSSIN (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, richiamando quanto evidenziato nel corso dell'*iter* parlamentare. Concorda poi pienamente con quanto testé evidenziato dal relatore in ordine alla non accoglibilità della condizione contenuta nel parere espresso dalla VII Commissione.

David FAVIA (IdV) esprime il voto contrario del suo gruppo, che si aspettava oltretutto motivazioni meno apodittiche da parte del relatore in relazione al recepimento dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva. Ritiene, in tale ambito, singolare la situazione che ha portato la VII Commissione ad approvare a maggioranza una condizione di contenuto analogo a quello di emendamenti proposti dai gruppi di opposizione.

Ribadisce quindi il parere negativo, fermo restando l'auspicio che il prosieguo della discussione possa essere caratterizzato da una maggiore apertura.

Giuseppe CALDERISI (PdL) esprime parere favorevole a nome del suo gruppo, condividendo pienamente le posizioni espresse dal relatore anche per quanto attiene al tema dei minori, così come prospettato nella condizione contenuta nel parere della VII Commissione Cultura.

Ritiene che l'ampia discussione che si è svolta sulle proposte di legge in titolo abbia arricchito il dibattito, stigmatizzando peraltro il metodo ed i tempi che hanno imposto strozzature e forzature che di certo non contribuiscono ad un lavoro positivo e condiviso.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) esprime il voto favorevole della propria componente politica sul testo unificato adottato dalla Commissione.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, ritiene che l'epiteto di faciloneria, evidenziato dal collega Mantini, debba essere più propriamente riferito a coloro che hanno ritenuto di votare in pochi minuti un parere con una condizione che investe un tema di grande delicatezza, che non può non porre una serie di interrogativi a cui non è facile dare risposta. Non è un caso, infatti, se la Commissione sta approfondendo e discutendo il contenuto delle proposte di legge in titolo da circa un anno.

Pierluigi MANTINI (UdC) preannuncia che presenterà una relazione di minoranza. Precisa inoltre di aver fatto riferimento alla faciloneria con riguardo alle modalità con cui è stato affrontato il passaggio dell'esame dei pareri espressi dalla Commissione in sede consultiva.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, propone le seguenti correzioni di forma: all'articolo 2, al capoverso, le parole « articolo 9-bis » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 9-ter » e all'articolo 3, comma 1, all'alinea, le parole: « articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 9-bis » e le parole: « come modificato dall'articolo 2 della presente legge », sono soppresse; al capoverso le parole: « Art. 9-bis » sono sostituite dalle seguenti: « Art. 9-ter ». Fa presente che le predette correzioni si rendono necessarie perché esiste già nella legge n. 91 del 1992 un articolo 9-bis, introdotto dal comma 12 dell'articolo 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Propone altresì le seguenti correzioni di forma: all'articolo 3, comma 4 le parole: « Il Governo attua » sono sostituite dalle seguenti: « Per le finalità di cui al comma 3 il Governo pone in essere » e, conseguentemente, le parole: « per le finalità indicate nel precedente comma » sono soppresse. Rileva che si tratta di correzioni volte ad assicurare una più agevole lettura.

La Commissione approva le proposte di correzione formale della relatrice; delibera altresì di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta, termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010.

Atto n. 161.

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2009.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Roberto ZACCARIA (PD), dopo aver ricordato che il testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione prevede la predisposizione di un documento triennale di programmazione dei flussi di immigrazione e decreti annuali nei singoli settori, fa presente che l'ultimo decreto triennale è stato adottato dal Governo Prodi nel 2008 e che non sono stati emanati i decreti annuali. Affinché il la-

voro parlamentare abbia senso, è necessario, a suo avviso, che le Camere segnalino al Governo la necessità di rispettare gli adempimenti posti a suo carico dalla legislazione in materia di immigrazione. In ragione di questo quadro d'insieme, la sua parte politica non può votare a favore della proposta di parere della relatrice: preannuncia pertanto l'astensione del gruppo dalla votazione.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore*, ricorda come nella sua relazione introduttiva avesse segnalato sia una certa incostanza nella pubblicazione ovvero nella emanazione dei decreti in materia di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri, sia però anche l'aumento del numero di visti previsto dal decreto in esame rispetto all'ultimo decreto pubblicato, quello per l'anno accademico 2006-2007.

Pierluigi MANTINI (UdC) rileva che non è chiaro quali siano i criteri ai quali si riferiscono gli atenei per definire i limiti massimi di iscrizione sui quali si basa il Governo per definire il numero di visti rilasciabili. Fa presente inoltre che il decreto in esame prevede un numero di visti inferiore rispetto al decreto, non pubblicato, relativo all'anno accademico 2007-2008.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010 (Atto n. 161)

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lo schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010 (atto n. 161),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dell'onorevole Ferranti</i>)	37

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti, C. 3028 Palomba e C. 3029 Paniz (<i>Seguito esame e rinvio. – Adozione del testo base</i>)	29
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato adottato dalla Commissione</i>)	38

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02265 Contento: Sulle dichiarazioni del Procuratore generale Vincenzo Gargano in ordine alle modalità con le quali alcuni pubblici ministeri napoletani amministrano la giustizia	33
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	39
5-02266 Ferranti e Motta: Sul decesso di Giuseppe Saladino, detenuto presso il carcere di Parma	34
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	40

INTERROGAZIONI:

5-02191 Vannucci: Sulla carenza di organico del Tribunale di Pesaro	34
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	42
AVVERTENZA	34

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 10.10

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, prima di illustrare il testo fa una precisazione che ritiene superflua sotto il profilo regolamentare, ma utile quando si esamina in sede consultiva un provvedimento che tocca temi importanti che possono essere anche occasione di forte contrapposizione politica.

In particolare, ricorda che la Commissione Giustizia è chiamata ad esprimersi

non sulla disciplina della cittadinanza risultante dal testo in esame, ma sulle questioni inerenti alla materia di propria competenza che emergono da tale testo. Nel caso in esame, la competenza della Commissione si incentra sulla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 9-*bis*, introdotto nella legge n. 91 del 1992 dall'articolo 3 del testo, nella parte in cui vengono richiamati i carichi penali pendenti. Le parti restanti del provvedimento non sono di competenza di questa commissione. Comunque, per meglio collocare la norma di competenza della Commissione giustizia, ritiene utile l'illustrazione dell'intero testo.

Osserva quindi come l'articolo 1, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, consenta l'acquisto della cittadinanza italiana allo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano, almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, previa dichiarazione in tal senso da presentare entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Rispetto al testo attualmente vigente la nuova formulazione subordina l'acquisto della cittadinanza anche all'assolvimento degli obblighi scolastici.

L'articolo 2 modifica l'articolo 9 della già citata legge n. 91 del 1992, in materia di concessione della cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

In particolare, viene sostituita la lettera *f*) del comma 1 del predetto articolo 9, la quale prevede che la cittadinanza sia concessa allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, subordinando tale concessione allo svolgimento del percorso di cittadinanza indicato dall'articolo 9-*bis* della stessa legge n. 91, introdotto dall'articolo 3 del provvedimento. La novità è data dalla previsione della stabilità della residenza e dello svolgimento del percorso di cittadinanza.

L'articolo 3 introduce un nuovo articolo 9-*bis* nella legge n. 91 del 1992, con

il quale si delinea il percorso cui è subordinata l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero residente da almeno dieci anni nel territorio italiano. Nel dettaglio, il comma 1 indica i requisiti cui è condizionata l'acquisizione della cittadinanza.

Il primo requisito è il possesso del permesso di soggiorno della Comunità europea per soggiornanti di lungo periodo. Si ricorda che questo può essere ottenuto dallo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno e che abbia certi requisiti. Occorre inoltre la frequentazione di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza.

Occorre poi per lo straniero un effettivo grado di integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione. Si prevede che debba aver rispettato gli obblighi fiscali.

La lettera *e*) del comma 1 stabilisce espressamente che l'acquisizione della cittadinanza è subordinata anche « al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ». Ricorda che i « carichi pendenti » stanno ad indicare le pendenze penali a carico dell'interessato, cioè i procedimenti nei quali l'interessato ha assunto la qualità di imputato. A tale proposito ritiene necessarie due riflessioni. Una relativa alla formulazione della lettera *e*), l'altra di merito.

Per quanto attiene alla prima riflessione, la formulazione del testo potrebbe apparire poco chiara, in quanto sembrerebbe far ritenere che l'assenza dei carichi penali sia una condizione per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In realtà per ottenere tale permesso non occorre dimostrare l'assenza di carichi pendenti né la sopravvenienza di tali carichi determina una revoca del permesso.

La seconda riflessione è invece di merito. Appare incongruo, se non addirittura incostituzionale, condizionare la concessione della cittadinanza alla condizione che nei confronti dello straniero richiedente non sussistano carichi penali pendenti, considerato che sarebbe pertanto sufficiente il mero rinvio a giudizio, che di per sé non implica alcuna presunzione di colpevolezza, per non concedere la cittadinanza. Inoltre, il testo non limita tale condizione ai reati più gravi, come ad esempio quelli richiamati dall'articolo 9 del testo unico sull'immigrazione, che si riferisce (in riferimento a sentenze di condanna non definitive) ai reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale nonché, limitatamente ai delitti non colposi, previsti dall'articolo 381 del medesimo codice.

Sarebbe pertanto opportuno riformulare in tal senso la lettera e): «all'assenza di carichi pendenti ed al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

In tale contesto, il comma 2 specifica che l'accesso al predetto corso è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta, mentre il comma 3 stabilisce che il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso stesso, e comunque non prima del compimento del decimo anno di residenza legale nel territorio della Repubblica.

Il comma 4 prevede che il Governo attui con il concorso delle regioni iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero, cui lo stesso è tenuto a partecipare.

Il comma 5 rinvia ad un regolamento di attuazione la disciplina delle modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza, delle modalità di organizzazione ed espletamento del corso, i casi di esonero dalla

stesso, nonché gli adempimenti e le procedure idonee a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 10 della predetta legge n. 91 del 1992, recante la disciplina sul giuramento che deve prestare lo straniero cui è concessa o che ha acquisito la cittadinanza.

In particolare, le novità principali rispetto al testo della disciplina vigente riguardano la definizione, recata dal comma 2, della formula di giuramento, che recita: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone»; la previsione, contenuta nel comma 1, secondo cui il giuramento avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante; la norma, di cui al comma 3, in base alla quale al nuovo cittadino viene consegnata una copia della Costituzione della Repubblica italiana.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge, che è stabilita sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI (PD) presenta una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*) e la illustra. Dopo avere sottolineato come anche nel parere del relatore siano evidenziate talune criticità del provvedimento, esprime un giudizio fortemente negativo sul «percorso ad ostacoli» previsto nel provvedimento per ottenere la cittadinanza, che si pone al di fuori del principio di solidarietà sociale e contro il principio di eguaglianza. Ritiene che non sia possibile esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame, poiché esso contiene norme volte a discriminare lo straniero in quanto tale.

Cinzia CAPANO (PD) rileva come la norma che subordina l'acquisto della cittadinanza alla insussistenza di carichi

pendenti sia in contrasto con il principio di presunzione di innocenza e come, a suo parere, tale considerazione dovrebbe imporre alla Commissione di esprimere un parere contrario. Esprime poi ulteriori perplessità su altri aspetti del provvedimento, con particolare riferimento alla genericità dell'espressione « diritto-dovere di istruzione e di formazione ».

Federico PALOMBA (IdV) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che in caso di approvazione di quest'ultima non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere dell'onorevole Ferranti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 10.20.

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.

C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti, C. 3028 Palomba e C. 3029 Paniz.

(Seguito esame e rinvio. — Adozione del testo base)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'15 dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di testo unificato (*vedi allegato 3*). Della presentazione di tale proposta, che è avvenuta ieri nel tardo pomeriggio, sono stati avvertiti tutti i gruppi.

Donatella FERRANTI (PD) ringrazia preliminarmente il relatore per averle reso nota con ragionevole anticipo la sua proposta di testo unificato. Si tratta di un gesto di collaborazione senz'altro apprezzabile, che tuttavia non consente al gruppo del Partito democratico di cambiare l'opinione, fortemente critica e negativa, sulla disciplina in esame. Nella proposta di testo unificato il relatore sembra avere sostanzialmente abbandonato l'impostazione della sua proposta di legge n. 3005, prendendo invece come punto di riferimento quella n. 3013 dell'onorevole Vietti. Osserva come ne risulti un testo che viola comunque in modo grave la Costituzione, anche se questo aspetto non sembra interessare la maggioranza, in ragione dello scopo contingente e politico che essa vuole raggiungere. Ritiene ancor più inammissibile che il Parlamento approvi una « legge ponte », dal momento che vi è la piena consapevolezza della sua incostituzionalità, come risulta d'altra parte dall'*incipit* dell'articolo 1 del testo in esame. Inoltre, si tratta di una legge del tutto inutile sotto il profilo concreto, dal momento che non risulta che il tribunale di Milano non abbia sinora riconosciuto ipotesi di legittimo impedimento.

Pur riconoscendo il comportamento leale del relatore e l'ineccepibile gestione dei lavori della Commissione da parte della Presidente Bongiorno, nonché l'utilità delle audizioni svolte, tuttavia rileva come si sia di fronte ad una accelerazione dell'*iter* parlamentare senza precedenti in questa legislatura. Il tutto per arrivare all'approvazione di una legge che, oltre ad essere incostituzionale, avrà un impatto devastante anche sul codice di procedura penale.

Osserva quindi come, nel merito, la proposta di testo unificato ignori completamente le indicazioni della Corte costitu-

zionale, riproducendo in modo amplificato gli errori che viziavano il « Lodo Alfano ». L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle « attività preparatorie e consequenziali » nonché all'esercizio di « ogni attività comunque connessa alle funzioni di Governo ». Con riferimento ai ministri, il comma 3 appare assolutamente generico e la previsione dell'impedimento continuativo previsto dal comma 5 non fa che aggravare ulteriormente il *vulnus* ai principi costituzionali. Sottolinea poi come la sospensione del processo pregiudichi anche gli interessi di eventuali coimputati, dei quali, tuttavia, il testo non si cura affatto.

Risulta evidente come il testo in esame sia volto ad introdurre nell'ordinamento, con legge ordinaria, delle prerogative connesse all'esercizio della funzione politica, che conducono ad una sospensione automatica del processo, senza nessuno spazio per una verifica in concreto della sussistenza del legittimo impedimento da parte del giudice. Si tratta inoltre di un testo che nuoce anche all'immagine dell'Italia, che appare come un Paese teso unicamente a risolvere problematiche di carattere secondario, nell'interesse di pochi soggetti se non addirittura di uno solo, per di più con strumenti impropri. Rilevato quindi che il provvedimento appare sotto ogni profilo controproducente, ritiene che evidentemente il Presidente del Consiglio sia stato male consigliato.

Si appella conclusivamente alle coscienze ed al senso di dignità dei giuristi presenti nella Commissione, affinché si rifletta maggiormente e non sia adottato quale testo base un testo che presenta vizi di costituzionalità tanto gravi ed evidenti.

Federico PALOMBA (IdV) ringrazia il relatore per aver fatto pervenire la sua proposta di testo unificato sin dalla giornata di ieri, ma osserva come evidentemente, nella fretta di redigere quel testo,

si sia trascurato il profilo della qualità. Sembra infatti che la proposta di testo unificato del relatore sia il risultato di un *collage* delle parti peggiori dei provvedimenti abbinati, realizzato allo scopo di introdurre nell'ordinamento una vera e propria prerogativa, con l'affermazione dell'assoluto primato della funzione politica sulla funzione giurisdizionale. Come chiaramente affermato dagli illustri giuristi auditi nella seduta di ieri, la linea portante dovrebbe invece essere quella del bilanciamento tra interessi e funzioni di pari rango costituzionale. A suo giudizio, pertanto, non è revocabile in dubbio che il provvedimento sia affetto da un insanabile vizio di incostituzionalità.

Esprime rammarico per il fatto che non si sia tenuto conto della propria proposta di legge n. 3028, che appare l'unica a prevedere una forma equilibrata di bilanciamento di interessi. Comprende peraltro che, seguendo la via della Costituzione, il raggiungimento dell'obiettivo politico della maggioranza sarebbe compromesso.

Esprime inoltre forti perplessità in ordine alla configurazione del diritto del Presidente del Consiglio e dei ministri al « sereno svolgimento delle funzioni », non solo perché la nostra Costituzione non prevede un diritto alla serenità negli stessi termini nei quali esso è riconosciuto dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America, ma anche perché, se un simile diritto deve essere riconosciuto, occorre estenderne il riconoscimento anche ad altri soggetti quali, ad esempio, i magistrati. Né si può immaginare che con un provvedimento di tale portata si voglia tutelare il Presidente del Consiglio che si trovi in situazioni di fragilità emotiva, dal momento che una simile predisposizione all'emotività scongiurerebbe di assumere la cariche di governo.

Conclude ribadendo come il testo in esame sia incostituzionale, *ad personam* e volto a costituire una prerogativa inaccettabile se non prevista con legge costituzionale. Preannuncia quindi il voto con-

trario del suo gruppo sulla proposta di adottare quale testo base il testo unificato predisposto dal relatore.

Cinzia CAPANO (PD), pur esprimendo solidarietà nei confronti del relatore, che ha dovuto assolvere il difficilissimo compito di redigere un testo unificato su una materia tanto controversa, tuttavia rileva come anche questo testo sconvolga il quadro costituzionale. Nonostante lo sforzo volto all'identificazione dell'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, rimane confermato comunque il principale rilievo di incostituzionalità, rappresentato dalla completa soppressione del bilanciamento di interessi e della valutazione in concreto da parte del giudice. Il testo è pertanto incostituzionale e la Corte costituzionale ha chiarito in modo inequivoco che non è possibile intervenire con legge ordinaria su questa materia. Pertanto, quando anche questa legge sarà dichiarata incostituzionale, auspica che la maggioranza si asterrà dall'accusare la Consulta di sabotaggio.

Marilena SAMPERI (PD), preliminarmente evidenzia quanto la proposta di testo unificato in esame sia in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia di bilanciamento tra l'esigenza di svolgere i processi e, quindi, di una giustizia efficace, e quella propria di alcune cariche pubbliche di svolgere le attività istituzionali senza condizionamenti legati alle vicende giudiziarie nelle quali sono eventualmente coinvolti. Tale giurisprudenza è stata, peraltro, più volte condivisa da Camera e Senato in occasione di conflitti di attribuzione. Ritiene, a tale proposito, che sia non conforme ai predetti principi qualsiasi normativa che consentisse, in astratto e senza verifiche in concreto, a determinate cariche pubbliche di essere legittimate a non comparire in udienze penali, in quanto si tratterebbe di introdurre nell'ordinamento una prerogativa attraverso una legge ordinaria anziché per mezzo di una fonte costituzionale. A tale proposito, rileva che l'istituto del legittimo impedimento delineato dall'arti-

colo 420-ter del codice di rito è finalizzato a garantire il diritto di difesa nel caso concreto in cui l'imputato per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento non possa partecipare ad una determinata udienza. Ritiene che la circostanza che la nuova disposizione sia strutturata come una « norma fonte » di natura transitoria, che quindi troverebbe applicazione in attesa di future riforme costituzionali sia del tutto irrilevante ai fini del giudizio di costituzionalità su di essa, che non può che essere negativo. Conclude sottolineando la propria convinzione sulla consapevolezza della maggioranza di approvare una disciplina del tutto incostituzionale che ha degli obiettivi ben precisi, che a tutti sono noti.

Lanfranco TENAGLIA (PD), intervenendo a titolo personale, ritiene che il dibattito di oggi si basi su un presupposto errato. Evidenzia come si tratti di un errore di fondo considerare ogni prerogativa come un privilegio, ritenendo che ciò sia vero solo quando la prerogativa è a beneficio solo di alcuni soggetti. A tale proposito ritiene che l'applicazione concreta dell'articolo 68 della Costituzione sia stata tale da trasformare l'istituto da uso disciplinato ad un privilegio. A suo parere, la linea di confine tra privilegio e prerogativa è rimessa alla politica, la quale in passato ha reagito in maniera sbagliata per risolvere situazioni di conflittualità con la giurisdizione, fino ad approvare le cosiddette leggi « *ad personam* ». L'errore è anche nel non tenere conto che la questione dei rapporti tra politica e magistratura non riguarda una sola parte politica, ma tutti i partiti politici, come dimostra il fatto che l'ultimo governo Prodi è caduto per questioni giudiziarie riguardanti un suo ministro, che poi si sono dimostrate infondate. È del tutto errata anche l'insoddisfazione assoluta per ogni controllo di legalità, essendo altra cosa la legittima critica all'attività giurisdizionale. A questo errore si contrappone l'errore di quella magistratura che si crede custode dell'etica pubblica, o che determina l'ipertrofia delle indagini rispetto al processo. Tutto ciò, a

suo parere, ha portato ad una perdita di fiducia della società rispetto sia alla politica sia alla magistratura. Sottolinea la necessità che la guerra in corso tra politica e magistratura termini senza che, come vorrebbero alcuni, la politica assorba in sé anche il controllo di legalità. Occorre, piuttosto, un bilanciamento di interessi attraverso una riforma costituzionale che riguardi la seconda parte della Costituzione e non certamente, invece, delle leggi « *ad personam* », come ad esempio il « processo breve », dannosissimo per il sistema. Per quanto attiene ad un intervento normativo in materia di legittimo impedimento che riguardi anche cariche pubbliche, ritiene che in astratto non si debba necessariamente pensare che ci si trovi nel campo dei privilegi. Ciò avviene ove tale intervento sia fatto senza tenere conto dei limiti costituzionali, come avviene nel caso in cui la nuova disciplina si caratterizzi per automatismi che eliminano qualsiasi possibilità di controllo in concreto da parte del giudice, al quale deve essere rimesso il bilanciamento tra l'interesse allo svolgimento del processo e quello allo svolgimento della funzione pubblica. Non è, quindi, contrario a che per via normativa si fissino ipotesi di legittimo impedimento, purché siano previste delle clausole che salvaguardino la ponderazione del giudice in relazione al caso concreto. Nel caso in esame, condivide l'intervento critico dell'onorevole Ferranti, rilevando come la nuova disciplina rischi di introdurre un istituto che troverebbe applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. Auspica che, anche per restituire credibilità alla politica, la maggioranza non tenga un atteggiamento di chiusura e si apra al confronto con una opposizione che a sua volta si accosti alla questione oggetto del testo in maniera costruttiva, con l'obiettivo di riportarlo nell'alveo costituzionale.

Anna ROSSOMANDO (PD), dopo aver preannunciato il proprio voto contrario alla proposta di testo unificato del relatore, dichiara di riconoscersi pienamente

nell'intervento dell'onorevole Ferranti. Richiamando tutti al senso di responsabilità, rileva come la proposta di testo unificato in esame si inserisca in un percorso da tutti, compresa la maggioranza, ritenuto incostituzionale, che porta ad un palese conflitto tra legislatore e Parlamento. Invita, quindi, la maggioranza ad abbandonare una posizione che porterebbe, tra l'altro, alla dissoluzione dello Stato liberale a causa di un obiettivo politico. Ritiene che alla base della posizione della maggioranza ci sia una concezione populista ed illiberale relativa alla legittimazione popolare, che finisce per travolgere il sistema costituzionale di garanzie e il controllo di legalità.

Lorenzo RIA (UdC), interviene per un richiamo al regolamento ritenendo che la Commissione Giustizia avrebbe dovuto sospendere i propri lavori alle ore 11 per consentire ai suoi componenti di partecipare ai lavori dell'Assemblea, convocata per votazioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva che la seduta dell'Assemblea è stata sospesa alle ore 11.10 e che riprenderà alle ore 11.30.

Lorenzo RIA (UdC), ritiene che il fatto che al momento la seduta dell'Assemblea risulti sospesa sia del tutto irrilevante, in quanto la violazione del regolamento si è verificata quando non si è sospesa la seduta della Commissione nonostante la concomitanza dei lavori di Aula. La circostanza che successivamente siano stati sospesi tali lavori è stato un fatto del tutto eventuale, del quale non si poteva avere contezza quando erroneamente non è stata sospesa la seduta della Commissione. Ritiene che la Presidenza della Commissione non abbia applicato correttamente il regolamento, non sospendendo la seduta della Commissione, per approvare la proposta di testo unificato nell'ambito di un esame complessivamente affrettato. In questo modo è venuta meno ogni possibilità di approfondire tutte quelle questioni estremamente delicate che tale testo pone.

Conclude sottolineando la responsabilità del Presidente della Commissione nell'aver accelerato l'esame di un provvedimento in una materia estremamente complessa.

Rita BERNARDINI (PD), si associa alle considerazioni dell'onorevole Ria, ritenendo che la Presidenza della Commissione avrebbe dovuto sospendere i lavori alle ore 11.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, osserva che i rilievi regolamentari dell'onorevole Ria e, quindi, dell'onorevole Bernardini, siano del tutto infondati, non tenendo conto di quella che è la prassi seguita dalle Commissioni in merito alla concomitanza dei lavori di Assemblea. Ricorda che, come ha avuto modo di precisare anche la Giunta per il Regolamento, le Commissioni, salvo casi particolari, non possono lavorare quando sono in corso votazioni in Assemblea. È prassi costante che ove siano previste votazioni in Assemblea, le Commissioni organizzino i propri lavori tenendo conto che, prima di passare a votazioni elettroniche, debbono decorrere i termini di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del Regolamento. Questi termini, nel caso in esame, sono stati dati alle ore 11.10. Precisa, inoltre, che nessun deputato ha chiesto che la Commissione sospendesse i suoi lavori alle ore 11. Ciò significa che la Commissione proseguirà i propri lavori tenendo conto che, comunque, alle ore 11.30 si svolgeranno votazioni immediate in Assemblea e che, quindi, i suoi lavori dovranno essere sospesi in un termine congruo, che consenta ai propri componenti di recarsi in Assemblea per partecipare al voto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di testo unificato del relatore.

La Commissione adotta come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato proposto dal relatore (*vedi allegato 3*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di emenda-

menti al testo unificato alle ore 14 di lunedì 11 gennaio 2010. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 11.15.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02265 Contento: Sulle dichiarazioni del Procuratore generale Vincenzo Gargano in ordine alle modalità con le quali alcuni pubblici ministeri napoletani amministrano la giustizia.

Manlio CONTENUTO (PdL) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, prende atto della risposta del rappresentante del Governo esprimendo soddisfazione per il fatto che le vicende descritte dall'interrogazione siano all'esame del Ministro. Auspica inoltre che, ove si accerti la sussistenza dei necessari presupposti, il Ministro non esiti a disporre una ispezione.

5-02266 Ferranti e Motta: Sul decesso di Giuseppe Saladino, detenuto presso il carcere di Parma.

Carmen MOTTA (PD) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carmen MOTTA (PD) replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ritenendo che sarebbe stato necessario svolgere accertamenti più circostanziati. A suo parere, infatti, risulta difficile credere che Giuseppe Saladino sia morto per cause naturali. Si riserva quindi di presentare, ove necessario, ulteriori atti di sindacato ispettivo per far luce sulla vicenda.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.20.

INTERROGAZIONI

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 11.20.

5-02191 Vannucci: Sulla carenza di organico del Tribunale di Pesaro.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione

in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita e prende atto con soddisfazione dei recenti interventi, successivi alla presentazione dell'interrogazione, volti a potenziare l'organico del tribunale di Pesaro.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

*Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.*

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela. C. 1640 Contento.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Atto n. 150.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli ed abb.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto, rilevato che l'articolo 3 è volto ad introdurre nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 9-*bis* in merito al percorso di cittadinanza, stabilendo quali siano le condizioni necessarie per ottenere la cittadinanza dallo straniero che risieda legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;

osservato che, per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia, la lettera *e)* del comma 1 del predetto articolo stabilisce espressamente che l'acquisizione della cittadinanza è subordinata anche « al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo »;

ritenuto che la formulazione della lettera *a)* potrebbe suscitare dubbi interpretativi, in quanto potrebbe far erroneamente ritenere che l'assenza dei carichi penali sia una condizione necessaria per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e che, quindi, la sopravvenienza di carichi penali sia una causa di revoca del permesso stesso;

sottolineata, pertanto, l'opportunità di una riformulazione della richiamata

lettera *e)* nel senso di fugare qualsiasi dubbio interpretativo;

rilevato altresì che la scelta della Commissione di merito di prevedere che l'assenza di carichi penali pendenti costituisca una condizione necessaria per ottenere la concessione della cittadinanza, nonostante che dal rinvio a giudizio dello straniero non si possa in alcun modo desumere la colpevolezza del medesimo in merito ai reati oggetto di tale rinvio;

rilevato inoltre che il testo non limita tale condizione ai reati più gravi, come ad esempio quelli richiamati dall'articolo 9 del testo unico sull'immigrazione, che si riferisce (in riferimento a sentenze di condanna non definitive) ai reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale nonché, limitatamente ai delitti non colposi, previsti dall'articolo 381 del medesimo codice;

ritenuto pertanto che tale previsione possa essere considerata in contrasto con principi costituzionali ed in particolare con il principio della presunzione di non colpevolezza in attesa della sentenza definitiva di condanna;

per quanto sopra evidenziato potrebbe essere opportuno, pertanto, sopprimere il riferimento all'assenza dei carichi penali in relazione alla lettera *e)* del testo in esame;

esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 1, capoverso, comma 1, la Commissione di merito va-

luti l'opportunità di sostituire la lettera *e)* con la seguente: « *e)* all'assenza di carichi pendenti ed al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

ALLEGATO 2

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli ed abb.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DELL'ON. FERRANTI**

La II Commissione,

esaminato l'AC 103 e abbinati,
premessi che,

la necessità di rivedere i requisiti stabiliti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'accesso alla cittadinanza discende dalla consapevolezza che l'attuale normativa non risponde più in modo adeguato alle esigenze della società contemporanea, e che in un mondo sempre più globalizzato è assolutamente necessario individuare un percorso che in tempi certi e secondo parametri equi consenta di riconoscere a coloro che risiedono stabilmente e regolarmente nel nostro paese, o che vi sono nati e vi frequentano i percorsi formativi e scolastici la possibilità, di accedere all'acquisizione della cittadinanza italiana;

il testo base, adottato in I commissione, contiene invece disposizioni che rendono ancora più gravoso per lo straniero regolarmente residente in Italia il percorso che può condurre alla concessione della cittadinanza;

in particolare, il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, che attualmente consente allo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, di diventare cittadino se dichiara di volerlo fare entro un anno da tale data, viene modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame con l'aggiunta di ulteriori requisiti, quale quello dell'aver frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere al-

l'istruzione e alla formazione, indebolendo così ulteriormente la tenue forma di *ius soli* già prevista nel nostro ordinamento;

nonostante secondo i più recenti dati Istat, gli stranieri nati in Italia sono oggi 520 mila, appare grave la totale mancanza nel testo di ogni previsione normativa relativa ai minori stranieri, con il conseguente rischio di perdurante emarginazione tra ragazzi nati e cresciuti in Italia, già integrati socialmente nel territorio italiano, che frequentano gli stessi percorsi di studio dei minori di cittadinanza italiana e che una volta divenuti adulti, non potranno partecipare ad un concorso pubblico o avviare attività commerciali perché impossibilitati all'apertura di una semplice partita I.V.A.;

viene altresì resa più difficile la naturalizzazione dello straniero che risiede legalmente per dieci anni in Italia;

il testo base adottato dalla I Commissione, anziché rispondere alle esigenze di ammodernamento del nostro ordinamento a fronte di un numero sempre più ampio di stranieri regolarmente residenti in Italia, e di cosiddetti stranieri di seconda generazione, nati in Italia e frequentanti regolarmente le nostre scuole, riducendo le discriminazioni e le ineguaglianze esistenti, e favorendo una più ampia integrazione, finisce per inasprire, emarginare e rendere ancora più difficile il percorso di accesso alla cittadinanza italiana, con effetti particolarmente gravi sui minori:

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza C. 889
Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C.
3013 Vietti, C. 3028 Palomba e C. 3029 Paniz**

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. In attesa della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri nonché delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato o parte offesa, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.

3. Per i Ministri l'esercizio delle attività previste dalle leggi e regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati o parti offese.

4. Quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, il giudice, su richiesta di parte, rinvia il processo ad altra udienza.

5. Ove gli uffici di appartenenza attestino che l'impedimento è continuativo in relazione alle funzioni svolte, il Giudice rinvia ad udienza successiva al periodo indicato. Ciascun rinvio non può essere superiore a sei mesi.

6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dall'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 4

5-02265 Contento: Sulle dichiarazioni del Procuratore generale Vincenzo Gargano in ordine alle modalità con le quali alcuni pubblici ministeri napoletani amministrano la giustizia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'onorevole Contento, voglio precisare che l'intervista rilasciata dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli dottor Vincenzo Galgano al quotidiano « *il Corriere del Mezzogiorno* » e le affermazioni nella stessa contenute sono attualmente all'esame delle competenti articolazioni ministeriali.

Ciò, al fine di una corretta valutazione delle dichiarazioni rese alla stampa dal predetto Procuratore Generale e del loro contenuto si rileva, peraltro, al riguardo, che sulle stesse è di recente intervenuto anche il Consiglio Superiore della Magistratura, che ha provveduto a disporre, il 17 novembre ultimo scorso, l'audizione del predetto Consigliere Galgano, il cui verbale risulta, allo stato, segretato.

Posso solo precisare, pertanto, che la valutazione di quanto accaduto è ancora in corso e che, all'esito della stessa il Ministro della giustizia potrà così assumere ogni iniziativa di sua competenza.

ALLEGATO 5

5-02266 Ferranti e Motta: Sul decesso di Giuseppe Saladino, detenuto presso il carcere di Parma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Ferranti faccio presente che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, immediatamente interpellato in ordine alla dinamica dei fatti che hanno condotto alla morte del detenuto Giuseppe Saladino, avvenuta nel carcere di Parma lo scorso 7 ottobre, ha comunicato le notizie che di seguito si riportano.

Il Saladino ha fatto ingresso nella Casa circondariale il 17 maggio 2009, a seguito del suo arresto per il reato di tentato furto aggravato in concorso, previsto dagli articoli 56, 110, 624, 625, 385 c.p.

Il successivo 6 ottobre, alle ore 13.25, quest'ultimo veniva dimesso dall'istituto penitenziario a seguito della concessione, da parte del giudice monocratico di Parma, della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Alle ore 17 dello stesso 6 ottobre gli agenti di P.G. si recavano, quindi, presso l'abitazione della madre del Saladino, luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari, per effettuare un controllo. Nella circostanza, questi non veniva trovato a casa, ove faceva rientro poco dopo, intorno alle ore 17.20, in compagnia di una donna.

Veniva, di conseguenza, tratto nuovamente in arresto – questa volta per il reato di evasione – e, alle ore 19.50 circa dello stesso 6 ottobre era ricondotto dalla Polizia di Stato presso la Casa circondariale di Parma.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha, inoltre, comunicato che

dopo la perquisizione di primo ingresso e la relativa immatricolazione il Saladino, alle ore 20.06 era sottoposto a visita medica dal sanitario di turno che così riferiva: « Il detenuto è conosciuto da noi. È stato scarcerato alle ore 13 della data odierna e viene nuovamente carcerato e rientra in istituto alle ore 20 della stessa data odierna. Condizione clinica stazionaria, non riferisce sintomatologia, prosegue suo iter diagnostico e terapeutico ».

Tuttavia, verso le ore 6.45 del giorno dopo – il 7 ottobre – l'agente del reparto notava il recluso in questione giacere sul letto, supino, apparentemente senza segni di attività respiratoria. Il compagno di cella – svegliato dai richiami del personale – tentava di destare il Saladino senza tuttavia ottenere risposta. A questo punto scattava l'allarme e venivano attivati immediatamente i soccorsi.

Il medico dell'istituto, giunto sul posto, non rilevando alcun segno vitale, né respiratorio né circolatorio, e *rigor mortis* in via di formazione, dichiarava il decesso del Saladino per cause naturali (probabile arresto cardio-circolatorio) alle ore 7.

Il citato Dipartimento ha segnalato che l'ispezione della salma escludeva segni di traumi recenti evidenziabili, ed in tal senso concludeva anche il sanitario che aveva contestualmente sottoposto a visita medica il compagno di cella del Saladino.

Davano esito negativo anche la perquisizione sul citato detenuto (che ha riferito della serata precedente, trascorsa in tutta tranquillità) e l'ispezione dei luoghi, tanto

che il P.M. di turno – informato dell'accaduto – dava disposizione che la cella potesse essere riutilizzata. Alla luce della documentazione acquisita dalla Direzione dell'istituto penale di Parma, il Dipartimento non ha ritenuto di disporre la visita ispettiva, come è costume in caso di decesso per cause naturali.

Il Procuratore della Repubblica di Parma, interpellato al riguardo, ha comunicato che è stata disposta consulenza medico legale per accertare le cause della morte di Giuseppe Saladino e che il consulente ha chiesto ed ottenuto una proroga di 30 giorni per il deposito della relazione

e dei relativi esami tossicologici. Tale termine scadrà il 10 gennaio prossimo venturo.

Lo stesso Procuratore ha, peraltro, chiarito che « può sin d'ora escludersi che la morte sia conseguenza di traumatismi ».

Questi sono gli elementi allo stato emersi a seguito degli accertamenti disposti sia in sede amministrativa che giudiziaria: posso comunque assicurare gli interroganti che il Ministro continuerà a seguire con massima attenzione gli sviluppi della vicenda, riservandosi di intervenire in prosieguo, ove se ne palesasse la necessità.

ALLEGATO 6

5-02191 Vannucci: Sulla carenza di organico del Tribunale di Pesaro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Vannucci si fa presente che l'organico magistratuale togato del Tribunale di Pesaro risulta tabellarmente costituito dal Capo dell'Ufficio, da un Presidente di sezione e da 13 giudici, uno dei quali con funzioni di giudice del lavoro.

Secondo i dati acquisiti dal competente Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, nell'Ufficio pesarese non risultano esservi scoperture di rilievo, dal momento che l'unica vacanza accertata riguarda uno dei 13 posti di giudice previsti in organico.

Giova, peraltro, evidenziare che la situazione descritta è il risultato di numerosi incrementi di organico che hanno interessato proprio il Tribunale di Pesaro, dovendosi tener conto sia della recente presa di possesso del Presidente di sezione – il quale ha assunto le funzioni semidirettive a decorrere dall'11 dicembre 2009 –, sia dell'altrettanto recente destinazione al predetto Tribunale di tre giudici togati, trasferiti al Tribunale pesarese con deliberazione assunta in data 2 dicembre 2009, in esito alla pubblicazione disposta dal Consiglio Superiore in data 27 luglio

2009, e ancora in forza ai rispettivi Tribunali di provenienza di Foggia, Rimini e Lecco a motivo delle normali tempistiche previste per i trasferimenti.

Per completezza informativa, si segnala, infine, che i trasferimenti di due magistrati del Tribunale di Pesaro, l'uno presso la Corte di Appello di Ancona e l'altro presso la Corte di Appello di Venezia, sono stati inseriti nei Bollettini Ufficiali rispettivamente il 15 novembre 2009 e il 15 dicembre 2009.

In ogni caso, si fa presente che al Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, sin dall'inizio della legislatura, è stato conferito mandato di predisporre gli studi necessari per un'eventuale rimodulazione delle piante organiche del personale di magistratura e per una revisione di tutte le circoscrizioni giudiziarie.

Le mutate esigenze del Tribunale di Pesaro, ove adeguatamente rappresentate, potranno, quindi, essere comparativamente valutate in tale sede, nell'ambito di un eventuale e futuro progetto di riordino complessivo della geografia giudiziaria del Paese.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00219 Moles: Sulle iniziative volte alla sostituzione del sopprimendo 91° Battaglione « Lucania » con altra struttura del Ministero della difesa o di altra amministrazione dello Stato (*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00219*) 43

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008. Atto n. 137.
- Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare. Atto n. 138 (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 44
- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 47

RISOLUZIONI

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 9.35.

7-00219 Moles: Sulle iniziative volte alla sostituzione del sopprimendo 91° Battaglione « Lucania » con altra struttura del Ministero della difesa o di altra amministrazione dello Stato.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00219).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Giuseppe MOLES (PdL), nell'illustrare la risoluzione in titolo, in qualità di primo firmatario, sottolinea come, rispetto alla

data di presentazione della risoluzione stessa, sia nel frattempo intervenuto lo scioglimento del 91° Battaglione « Lucania ». Auspica, pertanto, che il Governo possa, attraverso l'attuazione dell'atto di indirizzo in discussione, assicurare la presenza di un apposito presidio istituzionale nella città di Potenza.

Il sottosegretario Guido CROSETTO esprime parere favorevole sull'atto di indirizzo in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel ringraziare il deputato Moles e la Commissione per aver prestato particolare attenzione al tema della permanenza di adeguate strutture militari nella regione Basilicata, auspica un forte impegno, da parte dell'Esecutivo, volto all'attuazione della risoluzione in discussione.

Giuseppe MOLES (PdL), nel manifestare soddisfazione per il parere favore-

vole espresso dal Governo, auspica che anche i gruppi di opposizione votino a favore del testo della risoluzione in oggetto.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), nell'apprezzare lo sforzo compiuto dalla maggioranza per mantenere un'adeguata presenza delle Forze armate nella regione Basilicata, ricorda come il tema oggetto della risoluzione in discussione fosse stato già affrontato da un altro atto di indirizzo di iniziativa del deputato Margiotta e di altri componenti del Partito democratico, che non era stato approvato dalla Commissione per problemi insuperabili, evidenziati dal rappresentante del Governo, circa la formulazione dell'atto di indirizzo stesso. Nel ritenere che il testo della risoluzione in discussione vada sostanzialmente incontro alle esigenze già manifestate nella risoluzione Margiotta, osserva, tuttavia, che l'atto di indirizzo in discussione avrebbe potuto contenere un impegno più esplicito circa la presenza di strutture militari nella città di Potenza. Per tale motivo, con spirito costruttivo, annuncia l'astensione del gruppo del Partito democratico sulla risoluzione in oggetto.

Luciano ROSSI (PdL), aggiunge la propria firma alla risoluzione in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00219 Moles.

La seduta termina alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008.

Atto n. 137.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.

Atto n. 138.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2009.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, ricorda che, nel corso della precedente seduta, il Governo ha fornito alcuni elementi di risposta in merito ai rilievi da lui formulati nella seduta introduttiva con riferimento allo schema di regolamento in esame, aventi ad oggetto principalmente questioni attinenti al riconoscimento del diritto di prelazione e alla tutela dei soggetti a basso reddito.

Per quanto riguarda il diritto di prelazione, ricorda che aveva rilevato la dubbia legittimità, sia dell'estensione anche agli alloggi liberi del diritto stesso a tutto il personale militare e civile del Ministero della difesa, sia dei meccanismi di aggiudicazione degli alloggi « inoptati » che possono condurre all'assegnazione degli alloggi medesimi a terzi acquirenti ad un prezzo più basso, rispetto a quello offerto al conduttore, con conseguente attenuazione del diritto di prelazione spettante a quest'ultimo.

Rispetto a tali rilievi, il Governo ha motivato le scelte operate con lo schema di regolamento sulla base di argomentazioni che esulano dal tenore letterale delle disposizioni della legge finanziaria 2008 e che appaiono invece fondarsi sulla ricostruzione della finalità perseguita dal legislatore, che dovrebbe essere quella di non attribuire, attraverso il riconoscimento del diritto di opzione, « un privile-

gio al dipendente, quanto piuttosto di ristorarlo dei disagi correlati alla mobilità di impiego che hanno reso difficoltoso o addirittura impossibile acquistare per sé e per la sua famiglia una casa dove porre la propria residenza e domicilio». Da ciò ne deriverebbe una serie di conseguenze che dovrebbe giustificare la disciplina del diritto di prelazione recata dallo schema di regolamento e cioè sia l'esigenza di riconoscere tale diritto anche sugli immobili liberi e con gli stessi criteri di riduzione di prezzo previsti per il conduttore degli immobili occupati, sia la posizione di secondo piano che verrebbero ad assumere i non appartenenti al personale militare e civile del Ministero della difesa interessati all'acquisto.

La ricostruzione di una tale finalità, tuttavia, suscita non poche perplessità, dal momento che equiparare l'acquisto a condizione di favore a un ristoro riconosciuto al personale per i disagi correlati alla mobilità di impiego, significa implicitamente riconoscere tale ristoro soltanto a coloro che si trovano in condizioni economiche tali da consentire l'acquisto escludendo tutti gli altri.

Quindi, a suo avviso, anche al fine di evitare contenziosi, risulterebbe più prudente fondare l'attuazione del disposto della legge finanziaria 2008, non già sulla ricostruzione di una ipotetica finalità perseguita dal legislatore, che risulterebbe comunque opinabile, ma sul testo delle disposizioni di legge che circoscrive il diritto di prelazione soltanto agli alloggi occupati, ossia a quegli alloggi che, in quanto più difficilmente vendibili sul mercato, possono essere, attraverso il riconoscimento di tale diritto, più agevolmente smobilizzati con risparmio di tempo e di spese. Riconoscere, invece, al di là del dato testuale che emerge dalla legge, il diritto di prelazione anche su immobili liberi, ossia privi di vincoli che ne rendano più difficile la collocazione sul mercato, significherebbe creare i presupposti per la realizzazione di minori introiti non derivanti dalla legge, con conseguente danno all'erario. Ciò risulta particolarmente evidente ove si consideri che la partecipazione

all'asta dei non appartenenti al personale militare e civile della difesa viene prevista, anche per gli immobili liberi, con modalità tali da disincentivarla, posto che tali soggetti entrerebbero « in gioco » soltanto in mancanza di offerte valide da parte dei dipendenti del Ministero stesso.

Inoltre, il diritto di prelazione deve essere riconosciuto con modalità tali da renderne possibile l'effettivo esercizio al conduttore, ossia offrendo il bene oggetto di trasferimento alle stesse condizioni alle quali viene offerto al terzo. Ciò potrebbe essere per altro realizzato senza particolari complicazioni, prevedendo che l'applicazione della riduzione di prezzo all'aggiudicatario non possa comunque comportare il trasferimento ad un prezzo inferiore a quello offerto al conduttore, fermo restando che, qualora l'asta andasse deserta e vi fosse l'esigenza di fissare un prezzo base più basso di quello a suo tempo offerto al conduttore, bisognerebbe inevitabilmente formulare una nuova offerta al conduttore stesso.

Per quanto riguarda la tutela dei conduttori a basso reddito, ricorda che aveva segnalato l'esigenza di assicurare la permanenza di tali conduttori negli alloggi conformemente alle prescrizioni della legge finanziaria 2008, nonché di assicurare, anche ai conduttori di alloggi di pregio, un diritto di prelazione correlato ad una riduzione di prezzo modulata in funzione del reddito, anziché in misura fissa pari al 10 per cento.

In merito al primo profilo, anche in considerazione del fatto che il Governo non è stato in grado di fornire indicazioni circa i conduttori che potrebbero optare per la continuazione del rapporto di locazione, appare prudentiale valutare l'impatto delle disposizioni dello schema di regolamento su coloro che appaiono trovarsi nelle condizioni peggiori, ossia di coloro che abbiano da poco superato la soglia dei sessantacinque anni e non siano nelle condizioni di poter acquistare la proprietà o l'usufrutto. In questa prospettiva, appaiono discutibili le valutazioni del Governo secondo cui la previsione di cui all'articolo 7, comma 14, che disciplina

l'obbligo per l'acquirente di stipulare apposti contratti di locazione con i conduttori, risulti una « misura sufficiente » ad assicurarne la permanenza negli alloggi. Infatti, tale obbligo, per altro disciplinato in maniera differenziata a seconda del reddito del conduttore – differenziazione di cui non vi è traccia nella legge finanziaria 2008 che comprende in un'unica categoria i conduttori con basso reddito familiare – non appare idoneo ad assicurare la permanenza dei citati soggetti nell'alloggio, considerato che essi si troverebbero senza copertura contrattuale in tarda età, ossia quando si realizzerà per essi, verosimilmente, una situazione di maggior bisogno. In questi casi, al fine di assicurare la citata permanenza si potrebbe, invece, vincolare l'acquirente a stipulare un contratto di locazione con il conduttore per tutta la durata della vita di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 1607 del codice civile e a condizione che permangano nel tempo, in capo al conduttore stesso, i requisiti di reddito familiare fissati annualmente con decreto del Ministro della difesa.

Per quanto riguarda il diritto di prelazione per i conduttori di alloggi di pregio, la previsione di una riduzione di prezzo fissa, motivata, come si evince dai chiarimenti del Governo, dalla considerazione che tali unità abitative sono « in genere » destinate ad essere occupate da militari di grado più elevato e pertanto titolari di un reddito familiare maggiore, mal si concilia con il fatto che la legge comunque prevede riduzioni modulate in funzione del reddito. Tali modulazioni, per altro, consentirebbero di applicare ai titolari di redditi più elevati la riduzione minima del 10 per cento, senza tuttavia precludere a chi eventualmente si trovi in una situazione reddituale peggiore la possibilità di accedere a riduzioni di prezzo maggiori.

Sottolinea, altresì, come la modalità attraverso la quale è previsto l'esercizio del diritto di prelazione e cioè non sul prezzo a base d'asta, ma su quello di aggiudicazione, appare suscettibile di pregiudicare la posizione dei conduttori a

basso reddito, per i quali si renderebbe più difficile la permanenza nell'alloggio. Più in generale – considerato che per gli alloggi di pregio l'interesse dello Stato ad ottenere attraverso le dismissioni congrui introiti dovrebbe essere assicurato non tanto dall'esperimento dell'asta, quanto piuttosto dalla fissazione di un adeguato prezzo di mercato – si potrebbe prevedere, anche in tal caso così come per gli altri alloggi, che l'offerta al conduttore sia formulata prima dell'esperimento dell'asta. In questo modo, infatti, ove il diritto venisse esercitato preliminarmente, vi sarebbe un sicuro risparmio in termini di oneri amministrativi e un'anticipazione degli introiti.

Inoltre, per completezza di analisi, ritiene opportuno richiamare l'attenzione su due ulteriori profili problematici in merito ai quali il Governo ha fornito elementi di chiarimento: la mancata trasmissione del programma pluriennale ai COCER e la procedura di individuazione degli alloggi. Riguardo al primo aspetto, il Governo ha evidenziato come il programma sia stato trasmesso il 7 aprile 2009 anche se, ai sensi della legge finanziaria 2008, il citato organo di rappresentanza sarebbe, ad avviso del Governo, chiamato ad esprimersi esclusivamente sullo schema di regolamento. Al riguardo, in primo luogo, sottolinea come il programma sia stato trasmesso al COCER solo dopo il 18 marzo 2009, cioè dopo che lo stesso organo di rappresentanza si era già espresso sullo schema di regolamento; in secondo luogo, considerato che il Consiglio di Stato aveva ritenuto che la mancanza del programma costituisse una circostanza ostativa per l'esame del regolamento, tale mancanza doveva essere conseguentemente considerata tale anche ai fini dell'espressione del parere da parte del COCER.

In merito alla procedura di individuazione degli alloggi il Governo ha ritenuto « correttamente ed esaustivamente attuative della legge » sia l'individuazione di un numero di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali nell'ambito del programma pluriennale, sia la disposizione dello schema di regolamento che disciplina

il procedimento con cui non soltanto in sede di prima applicazione, ma anche a regime, si procede all'individuazione dell'elenco degli alloggi da alienare. Infatti, secondo il Governo tale procedimento costituisce « un adempimento ricognitorio di carattere tecnico », che si pone necessariamente in una fase successiva a quella del programma. L'interrogativo che, tuttavia, rimane irrisolto, nonostante le argomentazioni del Governo, riguarda il come si possa individuare un preciso numero di alloggi non più funzionali, in mancanza di una preventiva attività ricognitoria di carattere tecnico, quale quella disciplinata dallo schema di regolamento, sempre che non si intenda attribuire a tale numero un valore meramente programmatico.

Infine, in merito alle questioni relative alla procedura per la determinazione del prezzo della nuda proprietà di cui all'articolo 6, comma 5, e delle procedure negoziali di cui all'articolo 4, comma 2, prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo.

Riguardo ad una questione specifica sollevata dalla collega Villecco Calipari, in merito al fatto che lo schema di regolamento renderebbe meno stringenti i requisiti necessari per l'assegnazione degli alloggi connessi all'incarico (ASI), nel sottolineare come lo schema di regolamento preveda gli stessi criteri già contenuti nel vigente regolamento in materia adottato con decreto ministeriale n. 88 del 2004,

evidenza che tali criteri stabiliscono che per poter beneficiare dell'alloggio non solo sia necessario svolgere incarichi di servizio che richiedono l'obbligo di abitare presso la località in cui si trova la sede di servizio, ma anche che tali incarichi devono essere resi « per la funzionalità e la sicurezza del servizio » medesimo, cioè richiedono requisiti che, ove letteralmente interpretati, a suo avviso, risulterebbero rispondenti a quelli previsti dalla legge.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel riservarsi di valutare le considerazioni testé svolte dal relatore nonché di rispondere ai rilievi mossi nella precedente seduta dalla deputata Villecco Calipari, manifesta la disponibilità del Governo ad attendere la ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa natalizia, per l'espressione dei pareri da parte della Commissione Difesa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare. Atto n. 138 (Rilievi alla IV Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi*) 48

SEDE CONSULTIVA:

DL 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 53

SEDE REFERENTE:

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937-ter Governo (*Esame e conclusione*) 53

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 trasmessa dal Governo. C. 2937-ter Governo 54

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.35.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la

costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.

Atto n. 138

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 26 novembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, richiamandosi alla relazione svolta dal re-

latore, onorevole Commercio, nella seduta del 12 novembre 2009, nonché ai chiarimenti forniti dal Governo, ritiene di poter procedere, in sostituzione del relatore, alla formulazione della proposta di parere.

Massimo VANNUCCI (PD), richiamandosi all'intervento svolto nella seduta del 12 novembre 2009, ribadisce che lo schema di decreto amplia enormemente i requisiti necessari per ottenere un alloggio di servizio in base all'incarico (ASI). A tal proposito, rileva che l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), nel definire i requisiti per l'assegnazione di tali alloggi richiede semplicemente « l'obbligo di abitare presso la località in cui si trova la sede di servizio », mentre l'articolo 2, comma 628, lettera *a*), della legge finanziaria 2008, prescrive, invece, la « costante presenza del titolare nella sede di servizio ». Sottolinea che la legge afferma dunque chiaramente il diritto ad ottenere un alloggio ASI solo per i militari che sono tenuti ad assicurare la costante presenza nella sede dell'ente dove prestano servizio, cioè solo per alcune figure chiave quali il comandante dell'ente, il responsabile della Sala operativa, o dei nuclei antincendio o del pronto intervento. Ricorda che per tutte le altre figure, la stessa legge individua la possibilità di concedere alloggi di servizio temporanei (AST) per un periodo rinnovabile e sulla base di un canone, decisamente non vessatorio, mediamente pari a 450 euro al mese. Fa presente quindi che l'aumento esponenziale del numero di alloggi ASI, nel caso in cui rimanesse ferma l'attuale formulazione dello schema di regolamento in esame, comporterebbe un danno consistente per l'erario, senza un'apposita previsione di spesa a livello legislativo. Ribadisce quindi la richiesta, già avanzata nella seduta del 12 novembre 2009, che l'eventuale parere favorevole della Commissione sia condizionato alla riformulazione del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), in modo tale da renderlo conforme al dettato del citato articolo 2, comma 628, lettera *a*), della legge finanziaria 2008.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiedere di sospendere l'esame del provvedimento per consentire i necessari ap-

profondimenti in merito alla proposta dell'onorevole Vannucci.

La seduta, sospesa alle 10.45, riprende alle 11.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale in oggetto,

considerato che:

1) nel disegno di legge finanziaria 2010, all'esame dell'Aula della Camera dei Deputati, sono presenti disposizioni aventi ad oggetto sia la gestione del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa sia la previsione di nuove procedure per l'alienazione degli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, che in sede di attuazione occorrerà coordinare con l'esecuzione del programma pluriennale previsto dallo schema di decreto in esame. Si tratta in particolare:

delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 23, 28 e 32, relativi alla costituzione della società per azioni denominata « Difesa Servizi Spa », alla quale saranno affidate attività di valorizzazione e gestione degli immobili militari;

di quelle previste all'articolo 2, commi da 179 a 184, che, nella prospettiva di realizzare le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, autorizza il Ministero della difesa a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, che potranno essere oggetto di accordi di programma con i comuni presso i quali sono ubicati;

delle misure previste dall'articolo 2, commi 185 e 186, che, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili ai predetti fondi comuni di investimento, prevedono l'attribuzione al comune di Roma di un complesso di beni per un

valore pari a 600 milioni di euro, anche attraverso quote dei predetti fondi comuni di investimento immobiliare costituiti. Fino a concorrenza del suddetto importo, al comune Roma viene concessa un'anticipazione di tesoreria per l'anno 2010, di cui una quota pari a 200 milioni nel mese di gennaio e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi immobiliari sopra citati;

dall'articolo 2, comma 213, che pone le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dello Stato in capo all'Agenzia del demanio, attribuendo i diritti di opzione e di prelazione all'acquisto degli immobili stessi a favore delle regioni e degli enti locali territoriali sul cui territorio insistono gli immobili in vendita. Le predette disposizioni, finalizzate a snellire le procedure di vendita e a consentire una migliore collocazione degli immobili, sono destinate a garantire maggiori entrate per lo Stato, stimabili intorno ai 250 milioni di euro per l'anno 2010 e ai 350 milioni di euro l'anno 2011, all'esito della definizione delle procedure di valorizzazione in corso;

2) il coordinamento degli interventi previsti nel disegno di legge finanziaria 2010 con le misure di attuazione del programma pluriennale infrastrutturale in materia di alloggi di servizio delle Forze armate, previsto dall'articolo 2, commi da 627 a 631, della legge n. 244 del 2007, come disciplinato dal presente schema di regolamento, deve essere innanzitutto finalizzato a salvaguardare gli effetti finanziari riconducibili ai medesimi interventi. Tale esigenza di coordinamento si pone anche con riferimento ai provvedimenti legislativi che il Consiglio dei Ministri si accinge a varare e volti a dare attuazione alle disposizioni in materia di federalismo fiscale, con profili che potrebbero interessare le procedure concernenti il patrimonio immobiliare di cui al presente schema di regolamento;

3) la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), non corrisponde a quella utilizzata dall'articolo 2, comma 628, della legge n. 244 del 2007 e appare

suscettibile di determinare un significativo ampliamento del personale militare avente diritto ad ottenere un alloggio ASI determinando nuovi e maggiori oneri per il bilancio statale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

il programma pluriennale infrastrutturale adottato dal Ministero della difesa in base all'articolo 2, commi 627-631, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha valenza meramente programmatica e potrà avere attuazione nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili;

la definizione dei tendenziali pluriennali comprende gli effetti derivanti dagli interventi di spesa in conto capitale previsti nel predetto programma pluriennale;

alle spese relative alla stima degli immobili, alla vendita e alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'indicato programma pluriennale, si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio e con le somme che affluiscono al capitolo 4006 dello stato di previsione dell'entrata quali « Proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall'Agenzia del Demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi in uso al Ministero della Difesa », per essere riassegnate al medesimo Ministero, come previsto dall'articolo 2, comma 628, della legge n. 244 del 2007, così da assicurare la neutralità finanziaria dell'operazione;

le entrate attese dalle alienazioni di alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze Armate sono state determinate sulla scorta delle prescrizioni legislative che prevedono l'applicazione di una serie di benefici, anche in termini di prezzo, a favore degli attuali conduttori;

degli oneri di urbanizzazione connessi alla realizzazione di nuove aree di insediamento immobiliare potrà tenersi conto nell'ambito degli accordi di pro-

gramma, da stipulare con gli enti locali, nonché in sede di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale e formula la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l'obbligo di abitare presso la località dove si trova la sede di servizio» con le seguenti: «la costante presenza del titolare nella sede di servizio»;

e la seguente osservazione:

il Governo, in sede di attuazione del programma pluriennale infrastrutturale di cui al presente schema di decreto, provveda a coordinare le misure del programma stesso, e in particolare quelle di cui al Capo II, recante le procedure per l'alienazione degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle forze armate, con le disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e alienazione degli immobili della difesa e di quelli del patrimonio immobiliare dello Stato recate dal disegno di legge finanziaria 2010. Ciò al fine di armonizzare le procedure di alienazione previste con il provvedimento in esame con quelle disposte dal disegno di legge finanziaria 2010, assicurando, in particolare, che queste ultime esplicino i previsti effetti sui saldi di finanza pubblica.»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.45.

DL 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3016-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, richiamando le considerazioni già svolte nella seduta di ieri con riferimento al testo del provvedimento, avverte che l'Assemblea, in data 16 dicembre 2009, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Per quanto attiene alle proposte emendative, segnala che gli emendamenti Di Stanislao 1.8 e 1.9 prorogano fino al 30 giugno 2010 le missioni di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan, nonché il termine della partecipazione di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Iraq ed in Afghanistan e quello per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan, senza prevedere alcuna copertura finanziaria. Al riguardo, rileva che le risorse previste a legislazione vigente utilizzate a copertura dei commi 8 e 9 dell'articolo 1 del decreto-legge si esauriscono nell'anno 2009. Segnala, poi, che gli emendamenti Di Stanislao 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.10 prorogano al 30 giugno 2010 le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11 dell'articolo 1, prevedendo che al corrispondente onere si provveda attraverso l'incremento dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati. Al riguardo, premesso che la quantificazione degli oneri è formulata conformemente a quella relativa alla proroga prevista dal comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge, giudica opportuna una conferma in

ordine all'idoneità della copertura finanziaria proposta. Rileva, poi, che l'emendamento Maurizio Turco 3.13 prevede, tra l'altro, l'avvio delle procedure per l'elezione degli organismi di cui al Capo VII della legge n. 121 del 1981 e, in relazione alle sue implicazioni finanziarie, ritiene opportuno un chiarimento in ordine ai possibili oneri per la finanza pubblica derivanti dal procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio nazionale di polizia. Segnala, altresì, che gli emendamenti Maurizio Turco 3.22 e 3.23 sono volti, rispettivamente, all'abrogazione della legge n. 42 del 2000, recante disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari e all'abrogazione della legge n. 365 del 2003, recante disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo. Al riguardo, chiede di chiarire se dall'abrogazione della richiamata legge possano derivare oneri a carico della finanza pubblica. Rileva, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti Di Stanislao 1.8 e 1.9, in quanto prevedono proroghe prive di copertura finanziaria. Esprime altresì l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti Di Stanislao 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.10, in quanto la copertura finanziaria prevista deve considerarsi inadeguata, poiché l'incremento della tassazione sui tabacchi, che sono già sottoposti ad una elevata imposizione, determina, in un contesto di difficoltà economiche diffuse, sicuri effetti regressivi, dovuti alla diminuzione dei consumi e al conseguente aumento dei consumi illegali. Ritiene, inoltre, che l'emendamento Maurizio Turco 3.13 sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto dal procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio nazionale di polizia derivano oneri non quantificati né coperti per la finanza pubblica e che l'emendamento Maurizio Turco 3.20 determini oneri non compensati né coperti

per le amministrazioni interessate, che dovranno dotarsi di sistemi di videoconferenza. Esprime, infine, l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti Maurizio Turco 3.22 e 3.23, che prevedono l'abrogazione di disposizioni volte a disincentivare l'esodo, rispettivamente, dei piloti militari e del personale militare addetto al controllo del traffico aereo. Le leggi delle quali si prevede l'abrogazione, infatti, sono dirette ad evitare che personale di alta professionalità sul quale l'Amministrazione statale ha investito nel corso degli anni possa essere successivamente incentivato ad un impiego al di fuori delle Forze armate, con pregiudizio degli interessi delle medesime Forze armate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3016-A, di conversione del decreto-legge n. 152/09, recante Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

l'articolo 3, comma 3-*bis*, pur ampliando l'ambito di applicazione delle disposizioni che prevedono il diritto del personale militare iscritto nel ruolo d'onore di essere richiamato o permanere in servizio, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il richiamo o la permanenza in servizio è disposto con decreto del ministro competente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della programmazione annuale dei reclutamenti, e al predetto personale è attribuito, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente, il

trattamento economico relativo al grado di appartenenza;

agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 3, comma 6, che sarebbero comunque di importo esiguo, si potrà far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente;

nel presupposto che le dotazioni degli accantonamenti relativi al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2010 non vengano ulteriormente modificate nel corso dell'esame parlamentare e che il comma 7-*quater* dell'articolo 3 entri in vigore successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2010,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 3.13, 3.20, 3.22 e 3.23, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.25.

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937-ter Governo.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, osserva in primo luogo che il Governo ha trasmesso la Seconda nota di variazioni, che modifica le previsioni di entrata e le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato in modo da tenere conto degli effetti delle variazioni al disegno di legge di bilancio approvato dal senato della Repubblica apportate nel corso dell'esame parlamentare, in seconda lettura, alla Camera. La Nota di variazioni reca il quadro riassuntivo generale del bilancio dello Stato, lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa. Il Governo ha, altresì, trasmesso le tabelle che evidenziano le modifiche in relazione non soltanto alle unità previsionali di base, ma anche ai capitoli. Risulta un aumento sia delle entrate tributarie, pari a 3.144 milioni di euro, sia delle entrate extratributarie pari a 3.100 milioni di euro. Nel complesso le entrate finali registrano un aumento di 6.494 milioni di euro. Le spese correnti registrano un aumento, pari a 5.518 milioni di euro, mentre le spese in conto capitale registrano un aumento di 976 milioni di euro. Conseguentemente, le spese finali registrano un incremento di 6.494 milioni di euro. Il saldo netto da finanziare rimane invariato, come anche il ricorso al mercato.

Rileva inoltre che il prospetto di copertura degli oneri correnti allegato al disegno di legge finanziaria 2010, aggiornato alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca maggiori spese correnti per circa 17.364 milioni per il 2010, 9.046 milioni per il 2011 e 6.858 milioni per il 2012. La differenza rispetto al testo licenziato dal Senato ammonta quindi a 16.599 milioni per il 2010, 8.565 milioni per il 2011 e 4.572 milioni per il 2012. Tale differenza, dovuta alla registrazione contabile del complesso delle poste di entrata e di uscita determinate dall'articolato e dalle tabelle allegate, sconta l'incremento per 8.734 milioni nel 2010, 4.396, 2 milioni nel 2011 e 3.548,4 del Fondo per interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, la cui dotazione viene incrementata e poi ridotta, per cifre di analogo importo, al fine di finanziare un complesso di interventi previsti dall'articolato. Al netto di tale duplice movimento, in entrata ed in uscita dal Fondo, che ha valenza esclusivamente contabile, i maggiori oneri di parte corrente determinati dalle modifiche introdotte dalla Camera ammontano quindi a 7.865 milioni di euro per il 2010, 4.168,8 milioni di euro per il 2011 e 1.023,6 milioni di euro per il 2012. Ove si consideri il saldo complessivo tra il totale degli oneri correnti da coprire ed i mezzi di copertura apprestati, si rileva che tale saldo, già positivo nel testo trasmesso dal Senato, risulta ulteriormente incrementato per 724 milioni nel 2010, 62 milioni nel 2011, 2.441 milioni nel 2012.

Il viceministro Giuseppe VEGAS sottolinea come il miglioramento dei saldi si ponga nel solco di una tradizione consolidata.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso

favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 15.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti.

La seduta comincia alle 17.55.

Sulla seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 trasmessa dal Governo.

C. 2937-ter Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, in seguito ad una verifica analitica della nota in oggetto effettuata dagli uffici, sono stati riscontrati due errori materiali, uno relativo al totale del quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza ed uno al totale della ripartizione per Ministero delle spese del bilancio di competenza. Fa presente che è stato pertanto richiesto al Governo, che ha subito provveduto, di sostituire le due parti del documento trasmesso alle Camere. Rileva che tali errori materiali non avevano peraltro riflessi sul quadro di copertura della legge finanziaria e sui totali complessivi del quadro riassuntivo generale del bilancio dello Stato che sono stati in precedenza illustrati dal relatore. Osserva che è apparso tuttavia doveroso, prima della deliberazione definitiva dell'Assemblea, disporre di una versione corretta in tutti i suoi aspetti della nota di variazioni e darne conto alla Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	56
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Atto n. 132. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio)	56
ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere del relatore)	65
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. Atto n. 133 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio)	56
ALLEGATO 2 (Nuova proposta di parere del relatore)	68
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. Atto n. 134 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio)	56
ALLEGATO 3 (Nuova proposta di parere del relatore)	71
Sui lavori della Commissione	56
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009. Atto n. 163 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	57
ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore)	74
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	75
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 136 Angeli e abbinate (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	58
ALLEGATO 6 (Proposta di parere del relatore)	76
ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)	77
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	61
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 Garagnani (Esame e rinvio) .	61
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisciocchio (Seguito dell'esame e rinvio)	63
AVVERTENZA	64

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2009 — Presidenza
del presidente Valentina APREA. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato Giuseppe
Pizza.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare dapprima all'esame dei provvedimenti n. 132, n. 133 e n. 134, e quindi ai successivi punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.

Atto n. 132.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 16 dicembre 2009.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, presenta una nuova versione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), che reca alcune correzioni formali rispetto alla versione presentata nella seduta di ieri, destinate a chiarire alcune questioni solo da un punto di vista terminologico.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici.

Atto n. 133.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 16 dicembre 2009.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, presenta una nuova versione della proposta di parere favorevole con condizioni e

osservazioni (*vedi allegato 2*), che reca alcune correzioni formali rispetto alla versione presentata nella seduta di ieri, destinate a chiarire alcune questioni solo da un punto di vista terminologico.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.

Atto n. 134.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo nella seduta del 16 dicembre 2009.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, presenta una nuova versione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*), che reca alcune correzioni formali rispetto alla versione presentata nella seduta di ieri, destinate a chiarire alcune questioni solo da un punto di vista terminologico.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Rosa DE PASQUALE (PD) a nome del proprio gruppo, protesta formalmente per il cambio dell'ordine del giorno della Commissione, con riferimento alla discussione della risoluzione. Ricorda che la risoluzione, che doveva essere oggetto della discussione odierna, era un atto concordato e ben noto al ministero. Come la Commissione sa, per quello che concerne la professionalità dei restauratori il 31 dicembre prossimo sarà il termine ultimo, in quanto entrerà in vigore il nuovo decreto ministeriale che rimodula la posizione dei restauratori dei Beni culturali.

Sottolinea come con il citato decreto ministeriale la professionalità centrale e qualificata dei restauratori sarà destinata a scomparire. Stigmatizza la mancanza di sensibilità del ministro, che ha preferito inviare le scuse in quanto impossibilitato a intervenire in Commissione poiché impegnato con il Consiglio dei Ministri. Ritiene queste scuse non accettabili in quanto il ministro poteva delegare ad altri soggetti istituzionali competenti il compito di rappresentarlo durante la discussione della risoluzione. Ricorda, inoltre, come una recentissima udienza del TAR abbia riaperto la questione e chiede a questo punto di conoscere, visto che la scadenza del 31 dicembre è vicinissima, quale sia la reale posizione del ministro.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), intervenendo anche a nome del proprio gruppo, sottolinea che la risoluzione, già oggetto della discussione odierna, era un atto che era stato costruito in maniera condivisa su cui convogliavano nel merito i giudizi dei gruppi parlamentari rappresentati in Commissione, in quanto la categoria dei restauratori è unanimemente ritenuta indispensabile per la conservazione e la tutela del patrimonio artistico italiano. Ritiene che si tratta di un impegno al Governo condivisibile da tutte le forze politiche. Stigmatizza come fatto grave ciò che è avvenuto, in particolare l'assenza del ministro in quanto ritiene che come parlamentari della maggioranza ci si debba comunque distinguere dal Governo, ove non si ravvisino elementi di rispetto per i parlamentari e per i lavori della Commissione.

Rosa DE PASQUALE (PD) sottolinea, ancora una volta, l'esigenza di conoscere gli intendimenti del Governo dopo l'udienza del TAR e prima della scadenza del 31 dicembre.

Valentina APREA, *presidente*, ribadisce che il Governo ha rappresentato l'impossibilità formale del Ministro Bondi e del sottosegretario Giro a partecipare alla discussione della risoluzione in oggetto,

in quanto coinvolti in altri impegni istituzionali.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009.

Atto n. 163.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2009.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 4*). Ricorda come nello schema di decreto ministeriale oggetto dell'esame non vi siano particolari aspetti critici, aggiungendo che sono stati apportati tagli lineari, seppure molto contenuti, e non tagli di natura discrezionale.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA concorda con il parere favorevole del relatore.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere in esame, esprimendo il proprio apprezzamento in particolare per l'ultima condizione della proposta di parere.

Luigi NICOLAIS (PD) sottolinea, anche a nome del suo gruppo, che sarebbe stato preferibile prevedere un riparto di fondi in crescita. Ritiene che nella ricerca e nell'Università si debba investire. Aggiunge che, nonostante i tagli effettuati si sia di fronte a un riparto di fondi equilibrato e sottolinea come al CNR all'ASI e all'Istituto Oceanografico i fondi assegnati siano pressoché equivalenti rispetto a quelli assegnati in precedenza. Preannuncia quindi a nome del proprio gruppo il voto favorevole.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene che la Commissione nella giornata di ieri abbia fatto un passo importante, riconfermato

anche oggi dalla votazione su questa proposta di parere e sottolinea quindi che quando il confronto tra i gruppo politici è basato su fatti concreti è possibile trovare l'unanimità politica. Preannuncia quindi, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere oggetto della discussione.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) dichiara di volere esporre una questione di metodo che, a suo giudizio, dovrà rappresentare un punto di riferimento anche in successivi pareri vertenti su materie analoghe. Ritieni che i fondi ordinari non possano essere assegnati agli enti, come in questo caso, il 17 dicembre 2009. Ritieni importante che nel parere odierno sia quindi inserita una formulazione tendente a stigmatizzare questi ritardi, inserendo una frase che espliciti che il riparto deve essere fatto l'anno precedente e non alla fine dell'anno in corso. Per quello che concerne la posizione del suo gruppo, preannuncia quindi il voto di astensione se non fosse recepita la proposta di riformulare la proposta di parere del relatore in modo conseguente.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda nel metodo e nel merito con quanto appena espresso dal collega Ciocchetti. Ricorda altresì che la necessità di far giungere in tempi rapidi lo schema di decreto ministeriale inerente alla ripartizione dei fondi agli enti di ricerca sia stata più volte rappresentata in molti atti ispettivi sottoscritti da lei e dal gruppo parlamentare da lei rappresentato.

Stefano CALDORO (Pdl), *relatore*, concorda con l'ipotesi di riformulazione proposta dal collega Ciocchetti, riformulando quindi conseguentemente la proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 5*)

La Commissione approva quindi la proposta di parere così come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 136 Angeli e abbinato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Benedetto Fabio GRANATA (Pdl), *relatore*, ricorda che il testo in esame reca norme in materia di cittadinanza. Più in particolare, ricorda che l'articolo 1, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, consente l'acquisto della cittadinanza italiana allo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, previa dichiarazione in tal senso da presentare entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Rispetto al testo attualmente vigente della disposizione la nuova formulazione subordina, quindi, l'acquisto della cittadinanza anche all'assolvimento degli obblighi scolastici. Sottolinea quindi che l'articolo 2 modifica l'articolo 9 della già citata legge n. 91 del 1992, in materia di concessione della cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. In particolare, viene sostituita la lettera *f*) del comma 1 del predetto articolo 9, prevedendo quindi che la cittadinanza sia concessa allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica e subordinando tale concessione allo svolgimento del percorso di cittadinanza indicato dall'articolo 9-*bis* della stessa legge n. 91, introdotto dall'articolo 3 del provvedimento.

Aggiunge quindi che rispetto alla lettera f) attualmente in vigore la concessione della cittadinanza viene subordinata anche alla circostanza che lo straniero abbia risieduto in Italia non solo legalmente ma anche stabilmente e allo svolgimento del percorso di cittadinanza disciplinato dall'articolo 3. Sottolinea che l'articolo 3 introduce un nuovo articolo 9-*bis* nella legge n. 91 del 1992, con il quale si delinea il percorso cui è subordinata l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero residente da almeno dieci anni nel territorio italiano. Il comma 1 indica i requisiti cui è condizionata l'acquisizione della cittadinanza. Sono necessari: il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (lettera *a*)); la frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza (lettera *b*)); un effettivo grado di integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione (lettera *c*)); il rispetto degli obblighi fiscali (lettera *d*)); il mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno (lettera *e*)). In tale contesto, ricorda che il comma 2 specifica che l'accesso al predetto corso è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta, mentre il comma 3 stabilisce che il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso stesso, e comunque non prima del compimento del decimo anno di residenza legale nel territorio della Repubblica. Ricorda che il comma 4 prevede che il Governo attui con il concorso delle regioni iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero, cui lo stesso è tenuto a partecipare. Il comma 5 rinvia ad un regolamento di

attuazione la disciplina delle modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza, delle modalità di organizzazione ed espletamento del corso, i casi di esonero dallo stesso, nonché gli adempimenti e le procedure idonee a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

Evidenzia ancora che l'articolo 4 sostituisce l'articolo 10 della predetta legge n. 91 del 1992, recante la disciplina sul giuramento che deve prestare lo straniero cui è concessa o che ha acquisito la cittadinanza. In particolare, le novità principali rispetto al testo della disciplina vigente riguardano la definizione, recata dal comma 2, della formula di giuramento, che recita: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone», la previsione, contenuta nel comma 1, secondo cui il giuramento avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante, nonché la norma, di cui al comma 3, in base alla quale al nuovo cittadino viene consegnata una copia della Costituzione della Repubblica italiana. L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge, che è stabilita sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole con due condizioni (vedi allegato 6).

Maria COSCIA (PD) pur riconoscendo al collega Granata uno sforzo di sintetizzare le posizioni dei vari gruppi, rileva che la proposta di parere così come formulata non può ricevere voto favorevole da parte del gruppo del PD, in quanto è l'impostazione stessa del testo unificato che non può essere accolta. In particolare, occorre accorciare di almeno due anni il periodo di 10 anni previsto per l'ottenimento della cittadinanza. Rileva inoltre che occorre prevedere una tutela maggiore per quel che riguarda i minori. Auspica in conclusione che si possa trovare un punto di equilibrio tra maggioranza e opposizione. equilibrio tra maggioranza e opposizione.

Luciano CIOCCHETTI (UdC), pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore e lo sforzo compiuto per operare una sintesi delle varie posizioni, ritiene che il testo unificato in esame non possa essere giudicato positivamente, in quanto non affronta nel modo più adeguato tutte le tematiche svolte. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata.

Emerenzio BARBIERI (PdL) riterrebbe opportuno sospendere la seduta al fine di effettuare una verifica all'interno della maggioranza in merito al voto sulla proposta in esame.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea che la Commissione deve procedere alla votazione del parere perché la Commissione affari costituzionali richiede il parere con urgenza. Ritiene peraltro che sul provvedimento in esame ciascun deputato potrà orientarsi sulla base della relazione e della proposta di parere del relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene che ciascuno dei componenti del gruppo cui appartiene potrà orientarsi liberamente sul voto della proposta di parere presentata dal relatore.

Fabio GARAGNANI (PdL) riterrebbe opportuno votare per parti separate, distinguendo la prima dalla seconda condizione, in quanto il testo unificato in esame contiene norme che comportano posizioni disomogenee all'interno della maggioranza.

Paola GOISIS (LNP) ritiene che il provvedimento così come è strutturato e la proposta di parere non corrispondono alle posizioni del proprio gruppo. Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata.

Andrea SARUBBI (PD), pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore e manifestando in particolare il proprio ap-

prezzamento per la seconda condizione della proposta di parere, rileva che il testo unificato in esame non può essere condiviso e preannuncia pertanto il proprio voto contrario sulla proposta di parere presentata.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), *relatore*, concorda con la proposta del collega Garagnani di votare la proposta di parere per parti separate nel senso indicato.

Valentina APREA, *presidente*, accogliendo la proposta del collega Garagnani ritiene che si possa votare il parere per parti separate, riformulando peraltro la prima condizione nel senso di sopprimere le parole « da sostenere all'ottavo anno di residenza in Italia », conformemente al testo proposto nella Commissione di merito dal relatore sul provvedimento; votando prima le prime due premesse e la prima condizione e, successivamente, la prima e la terza premessa insieme alla seconda condizione. Rileva che la tutela dei minori stranieri è di pertinenza della Commissione cultura, avendo le scuole italiane integrato da tempo molti alunni stranieri che apprendono la lingua italiana e che concludono regolarmente gli studi.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), *relatore*, constata l'insistenza del deputato Bianconi, presente ai lavori della Commissione, ad invitare i colleghi, seppure informalmente, ad esprimere un voto conforme a quello della Commissione affari costituzionali. Non ritiene ammissibile che un collega di un'altra Commissione possa dare indicazioni di voto presso Commissioni di cui non è membro. Precisa che, in qualità di firmatario, insieme all'onorevole Sarubbi, di una delle proposte di legge da cui è scaturito il testo unificato in esame, partecipando ai lavori della I Commissione non ha neanche inteso sostituire un componente di quell'organo parlamentare, ponente di quell'organo parlamentare, proprio per non influenzare il voto di altri colleghi.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire avverte quindi che, essendo stato richiesto, si procederà alla votazione per parti separate della proposta di parere del relatore, mettendo dapprima in votazione le prime due premesse della proposta di parere insieme alla prima condizione, e successivamente la prima e la terza premessa insieme alla seconda condizione.

Avverte che qualora la prima votazione avesse esito favorevole, non si procederà alla seconda.

La Commissione respinge quindi la votazione per parti separate della proposta di parere favorevole del relatore, con riferimento alle prime due premesse insieme alla prima condizione.

Valentina APREA, *presidente*, mette quindi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore limitatamente alla prima e terza premessa e alla seconda condizione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore, limitatamente alla prima e terza premessa e alla seconda condizione (*vedi allegato 7*).

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 14.45.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) ritiene importante svolgere un'audizione del sottosegretario Bonaiuti, stigmatizzando la politica sull'editoria svolta per il Governo dal Ministro Tremonti, esautorando così i

poteri della Commissione cultura della Camera.

Stefano CALDORO (PdL) concorda con il collega Giulietti.

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna.

C. 2955 Garagnani.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio GARAGNANI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame è volta al riconoscimento quale monumento nazionale della Basilica di San Petronio in Bologna (articolo 1), e alla concessione di un contributo di 7.429.000 euro destinato al restauro – interno ed esterno – dell'edificio (articolo 2). Rammenta che la Basilica è diventata di proprietà della diocesi dopo i Patti Lateranensi. La relazione illustrativa evidenzia che la proposta di legge intende concorrere alla conservazione e valorizzazione della Basilica in occasione del trecentocinquantesimo anniversario del compimento dei lavori della sua costruzione (1663). Aggiunge che secondo la medesima relazione, il riconoscimento quale monumento nazionale della Basilica « non è motivato soltanto dal valore architettonico dell'edificio e dai tesori d'arte conservati al suo interno, ma considera anche il significato e la rilevanza degli eventi la cui memoria rimane ad esso legata ». Ricorda, preliminarmente, che la normativa vigente non prevede una specifica procedura da porre in essere per la dichiarazione di monumento nazionale. Al contempo, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato con decreto legislativo n. 42 del 2004, come da ultimo modificato con decreto legislativo n. 62 del 2008, definisce inalienabili i beni del demanio culturale « dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente » (articolo 54), e fa salve – tra le

altre – le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali (articolo 129) . Aggiunge che l'articolo 2 della proposta di legge, ai commi 1 e 2, prevede che i lavori di restauro della Basilica siano eseguiti tra il 2010 ed il 2012, sulla base di un programma degli interventi, integrato da uno specifico piano finanziario e dai relativi progetti esecutivi presentati dal Capitolo della Basilica e approvati dalla competente soprintendenza. Ricorda che per gli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale tutelati dal decreto legislativo n. 42 del 2004, si applicano le disposizioni della Parte seconda, Titolo IV, Capo II articoli 197 e 205, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cd. Codice appalti). Pertanto, ai sensi dell'articolo 203, l'affidamento dei lavori è disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.

Ricorda ancora che l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Sottolinea che per i lavori relativi a beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere, oltre all'attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte. Aggiunge inoltre, per ogni intervento, il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione preliminare, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteri-

stiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità. Ricorda che la progettazione esecutiva può essere omessa unicamente nelle seguenti ipotesi: per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche decorate che non presentino complessità realizzative; negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in corso d'opera, per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere. Rammenta infine, che ai sensi dell'articolo 128, comma 9, dello stesso Codice appalti, un autonomo piano finanziario viene richiesto qualora un lavoro non sia inserito nell'elenco annuale dei progetti relativi alla programmazione dei lavori pubblici degli enti locali e a patto che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco stesso.

Aggiunge altresì che il contributo statale è versato direttamente al Capitolo della Basilica con le seguenti modalità (comma 3): una prima rata, dell'importo di 429.000 euro, è corrisposta prima dell'inizio dei lavori e contabilizzata nella liquidazione finale dell'ultimo esercizio; sei rate semestrali (per un importo complessivo non superiore a 2.500.000 euro annui), versate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese, documentate e certificate dalla competente soprintendenza, relativi al semestre precedente. Il comma 4 dispone che all'onere derivante si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della Missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. In particolare, viene specificata la seguente ripartizione:(euro) 2010:1.679.000; 2011: 2.500.000; 2012:2.500.000; 2013: 750.000. Ricorda che con il comma 5 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Evidenzia per quel riguarda la formulazione del testo, con riferimento all'articolo 2, comma 3, che la previsione secondo cui il versamento del contributo deve essere « complessivamente non superiore a 2,5 milioni di euro annui » non appare del tutto coerente con quanto previsto dal successivo comma 4 in ordine agli oneri annuali determinati per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013. Segnala inoltre che non appare corretta la previsione secondo cui l'importo da versare a titolo di anticipo al Capitolo prima dell'inizio dei lavori venga conteggiato nella liquidazione finale dell'ultimo esercizio (anno 2013), posto che tale importo sarà versato nel 2010. Con riferimento allo stesso articolo 2, comma 4, inoltre la norma di copertura non appare idonea, sia perché l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia iscritto nel fondo speciale di conto capitale di cui alla Tabella B del disegno di legge finanziaria per il 2010 (A.C. 2936-A, attualmente all'esame della Camera), non presenta le sufficienti disponibilità per gli anni 2010 e 2011, sia perché gli oneri da coprire riguardano anche il 2013, mentre gli stanziamenti iscritti nella tabella B hanno durata triennale. Infine sottolinea che al comma 1 del medesimo articolo 2 si valuti l'opportunità di riformulare l'autorizzazione di spesa precisando che il contributo di euro 7,429 milioni costituisce l'importo complessivamente autorizzato e specificando, eventualmente, anche la distribuzione nel quadriennio 2010-2013 del contributo medesimo.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

C. 2393 Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre 2009.

Giancarlo MAZZUCA (Pdl), *relatore*, prende atto di alcune proposte di procedere a piccole correzioni del provvedimento in alcune sue parti, rinviandone l'esame a dopo la sospensione per le festività natalizie. Auspica che alla ripresa si possa procedere in tempi brevi alla sua approvazione.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) ritiene importante, data la situazione di blocco sulla riforma dell'ordine, di poter giungere ad una proposta approfondita ma condivisa da parte di tutta la Commissione. Chiede quindi di poter procedere ad audizioni mirate che aiutino a chiarire i punti nodali che attengono al provvedimento in esame.

Valentina APREA, *presidente*, intende rivolgere un saluto a tutti i componenti della Commissione in occasione delle festività natalizie, sottolineando ancora una volta l'importanza del lavoro condiviso e appassionato che contraddistingue la Commissione cultura. Ricorda che le materie di competenza sono importanti ed estremamente sensibili, a partire dal futuro dei giovani, dei bambini, la conoscenza e il patrimonio artistico e culturale dell'Italia. Nonostante la battaglia politica che, a volte, ha infiammato i lavori parlamentari, ritiene che alla ripresa dopo le festività, si possano riprendere, nel consueto clima di condivisione, le varie questioni che attendono ancora una soluzione. Rivolge quindi a tutti i componenti della Commissione e agli uffici i migliori auguri per le prossime festività.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMITATO RISTRETTO

*Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzerà, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.*

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. (atto n. 132).**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 –, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, della Cabina di regia sui nuovi licei e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati);

considerato che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio

una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo;

tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti con riduzione di orario per le classi già avviate;

apprezzato il richiamo all'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si ritiene necessario prevedere l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;

2) appare, altresì, necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

3) si considera necessario svolgere una accurata verifica dei quadri orari allegati e una migliore scansione dei due bienni, al fine di contemperare l'obbligo di istruzione, il diritto dovere all'istruzione, la possibile reversibilità delle scelte compiute dagli studenti ai fini del successo formativo. In particolare, occorre valutare l'opportunità di introdurre le scienze naturali nel primo biennio di tutti i licei e di

rafforzare ulteriormente, ove necessario, la matematica e la lingua straniera con la necessaria caratterizzazione data dalle materie di indirizzo;

4) si ritiene altresì necessario, rispetto all'articolazione dei quadri orari e dei profili in uscita, delineare con maggiore nettezza il percorso di studi del liceo delle scienze umane, inclusa la relativa opzione economico sociale, con riferimento alle discipline caratterizzanti e ad un necessario rafforzamento dell'area giuridica ed economica;

5) con riferimento al liceo scientifico, l'opzione scientifico-tecnologica, così come formulata, anche dal punto di vista nominale, sembra per molti aspetti sovrapponibile all'analoga offerta formativa dell'istruzione tecnica: si reputa pertanto necessario modificarne la denominazione in opzione scientifico-informatica e tener conto delle sperimentazioni del PNI, pur con i necessari aggiornamenti;

6) risulta altresì necessario procedere ad una ricognizione puntuale del rapporto tra profili e quadri orari, per verificare puntualmente la loro congruenza, anche a seguito delle verifiche di cui alle condizioni n. 2 e 3 del presente parere;

7) si rende necessario inoltre rafforzare, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, il monte ore destinato alle discipline storiche di indirizzo, quali storia della musica e storia della danza, al fine di meglio garantire una solida preparazione culturale;

8) sempre con riferimento al liceo musicale e coreutico, nelle more del processo di attuazione della legge n. 508 del 1999 e del riordino del settore, appare necessario privilegiare la scelta di attivazione delle sezioni previste dall'articolo 13, comma 6, dello schema di decreto attraverso lo strumento della convenzione tra licei ed istituzioni dell'Afam consentito dall'articolo 2, comma 8, lettera g), della medesima legge 508/1999. Ciò, al fine di tutelare la tradizione di eccellenza degli studi musicali e coreutici, integrandola con

la tradizione liceale, e di tutelare la possibilità di accesso all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

9) si ritiene inoltre necessario verificare la possibilità di superare, senza oneri aggiuntivi, il limite posto di 40 sezioni musicali e 10 sezioni coreutiche;

10) con riferimento al liceo artistico, si ritiene necessario separare i sub-indirizzi attualmente raggruppati negli indirizzi arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo e multimediale, grafica, scenografia anche al fine di preservare i passaggi tra vecchio e nuovo ordinamento e alla luce della trasformazione degli istituti d'arte in licei artistici, anche tenendo conto dell'esigenza di riconoscere per gli istituti d'arte la possibilità di confluenza negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato;

11) all'articolo 3, comma 3, appare necessario considerare anche la riorganizzazione delle sezioni liceali a indirizzo sportivo;

12) si ritiene infine necessario modulare la tabella di confluenza di cui all'allegato I, in modo da chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti.

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 10, comma 6, si ritiene altresì opportuno utilizzare l'espressione « diploma di laurea conseguito in uno Stato dell'Unione europea » invece che « titolo di laurea comunitario »;

2) all'articolo 11, comma 1, sarebbe inoltre opportuno sostituire le parole « dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con le parole « e dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 »;

3) all'articolo 13, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di chiarire gli eventuali termini per la presentazione di proposte alternative e le modalità di eventuale

formalizzazione delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza di cui all'allegato L;

4) al comma 10 del medesimo articolo 13, si ritiene opportuno esplicitare inoltre a chi fa capo l'emanazione del decreto ministeriale previsto;

5) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

6) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 13, rispetto all'ordinamento previgente;

7) si valuti infine l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato e altresì di definire il concetto di flessibilità, in modo distinto da quello dell'autonomia

per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla corretta indicazione di alcuni riferimenti normativi e di alcuni riferimenti interni. In particolare:

1) all'articolo 2, comma 3, il riferimento corretto è all'articolo 13, comma 11, lettera *a*), e non all'articolo 13, comma 9, lettera *a*);

2) all'articolo 12, comma 2, il riferimento corretto è alle indicazioni relative agli obiettivi di apprendimento di cui all'articolo 13, comma 11, lettera *a*) e non al comma 10 del medesimo articolo;

3) al comma 6 dell'articolo 13 il riferimento corretto è al « decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 » e non al « decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 186 »;

4) al comma 9 dell'articolo 13, il riferimento corretto è alla « legge 20 maggio 1982, n. 270 » e non alla « legge 20 maggio 1981, n. 270 ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. (Atto n. 133).**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (atto n. 133);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 –, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati);

premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale – pari a 660

– rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo – pari a 396;

considerato che al fine di raccogliere le proposte degli ordini professionali interessati e per rendere più chiara la natura della certificazione finale per gli utenti, appare necessario modificare la denominazione dei titoli di studio contenuta nello schema di regolamento in esame;

tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti con riduzione di orario per le classi già avviate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si ritiene necessario fissare l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;

2) si considera altresì necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

3) si ritiene necessario all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole « diploma di perito », con le parole « diploma di istruzione tecnica », allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo rilasciato a

conclusione degli esami di Stato per l'accesso agli albi dei periti industriali e agrari;

4) in particolare per gli istituti tecnici del settore tecnologico, occorre potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale; tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un taglio del 50 per cento per accogliere le richieste del Ministero dell'economia e delle finanze, suscitando perplessità da parte degli istituti interessati;

5) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

6) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all'allegato d), accogliendo il criterio di cui al precedente punto 5), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;

7) con riferimento agli istituti tecnici del Settore tecnologico:

a) appare necessario modificare la denominazione dell'indirizzo « Agraria e agroindustria » in: « Agraria, agroalimentare ed agroindustria », e aggiungere una ulteriore articolazione denominata « Viticoltura ed enologia », anche allo scopo di tenere conto delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) si ritiene necessario inoltre modificare l'articolo 8 dello schema in esame,

per consentire che l'articolazione di cui alla lettera a) si sviluppi a livello post-secondario con un ulteriore percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di due semestri, con l'utilizzo del personale attualmente in organico;

c) si considera necessario chiarire le articolazioni previste per l'indirizzo « Chimica, materiali e biotecnologie », eliminando il riferimento alla chimica nelle articolazioni per le biotecnologie ambientali e sanitarie, anche sulla base di quanto richiesto dalle parti sociali interessate;

d) appare necessario inoltre prevedere una coerente confluenza degli istituti tecnici del settore minerario nell'indirizzo « Costruzioni, ambiente e territorio », inserendo un'articolazione denominata: « Geotecnica », tenendo conto delle richieste rappresentate in questo senso dalle parti sociali e dagli istituti interessati, visto che la questione assume particolare rilievo anche per la necessità di assicurare tecnici preparati sui temi riguardanti il dissesto idrogeologico del territorio e la sua prevenzione;

8) con riferimento agli istituti tecnici del Settore economico, si ritiene necessario prevedere due articolazioni dell'indirizzo « Amministrazione, finanza e marketing », riguardanti: 1) « Relazioni internazionali », allo scopo di raccogliere i risultati delle sperimentazioni – cosiddetto progetto Erica – attuate dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, come richiesto anche dalla Conferenza unificata; 2) « Sistemi informativi gestionali », per raccogliere i risultati delle sperimentazioni – cosiddetto progetto Mercurio – attuate dagli istituti tecnici commerciali ad indirizzo programmatori, considerando in particolare che in relazione a quest'ultima articolazione, vanno ripristinate le compresenze con gli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di informatica;

9) con riferimento agli istituti tecnici di cui all'Allegato C.2, indirizzo trasporti e logistica, si espliciti ulteriormente il profilo relativo al settore aeronautico;

e con le seguenti osservazioni:

a) si ricorda la necessità di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge n. 69 del 2009;

b) all'articolo 6, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con quelle « e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 »;

c) all'articolo 6, comma 3, si ritiene altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;

d) all'articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di chiarire ulteriormente il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;

e) al fine di definire una data e termini certi per le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del provvedimento in esame, si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1, come segue: « 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e suc-

cessive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: « gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico »; b) l'ultimo periodo. », non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole « gli istituti tecnici » all'articolo 191, comma 2;

f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell'assetto dei licei;

h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.
(Atto n. 134).**

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (atto n. 134);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 –, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato dal primo livello (qualifiche) al terzo livello (dottorati);

premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegna-

menti di istruzione generale – pari a 660 – rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo – pari a 396;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

2) all'articolo 6, comma 4, appare necessario sostituire le parole « diploma di tecnico », con le parole « diploma di istruzione professionale », allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che si consegue a conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale: così, si corrisponderebbe anche alle richieste formulate da alcune Regioni interessate a dare una completa articolazione al sistema di istruzione e formazione professionale (qualifiche e anche diplomi professionali);

3) per gli istituti professionali del settore industria e artigianato, occorre potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente compromessi

gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale, tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un ridimensionamento del 50 per cento per assecondare le richieste espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze;

4) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero;

5) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all'allegato d), in modo da accogliere il criterio di cui al precedente punto 4), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;

6) appare necessario prevedere un nuovo comma all'articolo 8 dello schema di regolamento in esame, volto a riconoscere agli istituti professionali di Stato la facoltà di assicurare l'offerta formativa nel settore con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche – sino alla compiuta attuazione da parte di tutte le Regioni degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale – almeno con riferimento agli atti dispositivi che le Regioni devono compiere in base all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

7) appare necessario richiamare la possibilità di ammettere all'esame di Stato coloro che sono in possesso del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previa frequenza dell'apposito corso di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

8) si ritiene necessario ricondurre nel settore Industria e artigianato l'indirizzo

« Servizi di manutenzione e assistenza tecnica ». Inoltre, occorre prevedere la possibilità di confluenza nel medesimo settore Industria e artigianato, oltretutto nei licei artistici, anche degli istituti d'arte, come rappresentato da alcuni istituti che formano giovani per le lavorazioni artigianali a carattere artistico;

9) con riferimento all'indirizzo « Servizi socio-sanitari », appare inoltre necessario prevedere due articolazioni specifiche per « Ottici » e per « Odontotecnici », come richiesto dal Ministero delle politiche sociali, del lavoro e della salute, dalle associazioni di categoria e dagli istituti interessati;

10) appare necessario, in merito all'indirizzo « Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera », prevedere adeguate specificazioni relative ai diversi servizi concernenti i laboratori dei settori di: 1) enogastronomia; 2) servizi di sala e di vendita; 3) accoglienza turistica;

11) si ritiene infine necessario prevedere un nuovo comma all'articolo 6 che preveda che: « in provincia di Bolzano e Trento, per coloro che hanno superato i concorsi quadriennali di formazione professionale e che intendono sostenere l'esame di Stato di cui al comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le province autonome di Bolzano e Trento realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato dinanzi ad apposite commissioni d'esame nominate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca su richiesta della stessa provincia e con le modalità e i programmi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 e successive modificazioni », stabilendo altresì che il percorso finale sia coerente con quello seguito;

e con le seguenti osservazioni:

a) si ricorda la necessità di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge n. 69 del 2009;

b) all'articolo 6, comma 1, appare opportuno sostituire le parole « dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con le parole « e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 »;

c) al comma 3 del medesimo articolo 6, si considera altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;

d) all'articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di chiarire il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;

e) si valuti inoltre l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1, al fine di definire una data e termini certi per l'abrogazione, come segue: « « 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: « gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico »; b) l'ultimo periodo », non

sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole « gli istituti professionali » al comma 2 del medesimo articolo 191;

f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell'assetto dei licei;

h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente;

i) con riferimento al profilo degli indirizzi del settore Industria e artigianato, si valuti infine l'opportunità di integrarlo con i riferimenti relativi alle filiere che attualmente caratterizzano gli istituti professionali del settore.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo « Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009 » (n. 163).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009 » (atto n.163);

rilevato che, all'articolo 3, lettere *a)* e *b)* il riferimento all'articolo 7 comma 3-*bis* della legge 24 dicembre 2007, n. 245 andrebbe sostituito con il riferimento all'articolo 7, comma 4, della legge n. 204 del 2008 (legge di bilancio 2009);

sottolineato che all'articolo 5 non appare chiaro il riferimento alla nozione di « somme consolidate » ivi richiamata;

evidenziato che l'articolo 6 fa riferimento alla legge 27 settembre 2007, n. 165 e che tale legge è stata modificata dalla legge 18 giugno 2009, n.69;

rilevato che occorre aumentare le risorse a disposizione del CNR al fine di finanziare le attività connesse al progetto Station at High Altitude for Research on the environment (SHARE), al programma internazionale *Iter Broader Approach* e la quota di partecipazione dell'Italia al laboratorio *European synchrotron radiation facility di Grenoble* (E.S.R.F);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 3, commi 1 e 2, occorre effettuare il riferimento normativo corretto che risulta essere quello dell'articolo 7, comma 4, della L. 204/2008 (legge di bilancio 2009);

2. all'articolo 5, occorre chiarire il significato della locuzione « somme consolidate » e, in particolare, se tale inciso debba intendersi nel senso che il Fondo ordinario, d'ora in avanti, includerà le spese per il personale derivanti dalle disposizioni citate nella premessa dello schema;

3. all'articolo. 6, occorre aggiungere, in fine, le parole « e successive modificazioni », poiché la legge n. 165 del 2007 è stata modificata dalla legge n. 69 del 2009;

4. allo scopo di finanziare in maniera adeguata per il perseguimento di progetti di rilevanti interesse scientifico nazionale e internazionale, le attività connesse al progetto Station at High Altitude for Research on the environment (SHARE), al programma internazionale *Iter Broader Approach* e la quota di partecipazione dell'Italia al laboratorio *European synchrotron radiation facility di Grenoble* (E.S.R.F), appare necessario prevedere un aumento delle risorse a disposizione del CNR.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo «Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009» (n. 163).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009» (atto n.163);

rilevato che, all'articolo 3, lettere *a)* e *b)* il riferimento all'articolo 7 comma 3-*bis* della legge 24 dicembre 2007, n. 245 andrebbe sostituito con il riferimento all'articolo 7, comma 4, della legge n. 204 del 2008 (legge di bilancio 2009);

sottolineato che all'articolo 5 non appare chiaro il riferimento alla nozione di «somme consolidate» ivi richiamata;

evidenziato che l'articolo 6 fa riferimento alla legge 27 settembre 2007, n. 165 e che tale legge è stata modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69;

rilevato che occorre aumentare le risorse a disposizione del CNR al fine di finanziare le attività connesse al progetto *Station at High Altitude for Research on the environment* (SHARE), al programma internazionale *Iter Broader Approach* e la quota di partecipazione dell'Italia al laboratorio *European synchrotron radiation facility di Grenoble* (E.S.R.F);

rilevata, altresì, l'esigenza che per il futuro il Governo trasmetta nei tempi dovuti e puntuali lo schema di decreto in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, commi 1 e 2, occorre effettuare il riferimento normativo corretto che risulta essere quello dell'articolo 7, comma 4, della legge 204/2008 (legge di bilancio 2009);

2) all'articolo 5, occorre chiarire il significato della locuzione «somme consolidate» e, in particolare, se tale inciso debba intendersi nel senso che il Fondo ordinario, d'ora in avanti, includerà le spese per il personale derivanti dalle disposizioni citate nella premessa dello schema;

3) all'articolo. 6, occorre aggiungere, in fine, le parole «e successive modificazioni», poiché la legge n. 165 del 2007 è stata modificata dalla legge n. 69 del 2009;

4) allo scopo di finanziare in maniera adeguata per il perseguimento di progetti di rilevanti interesse scientifico nazionale e internazionale, le attività connesse al progetto *Station at High Altitude for Research on the environment* (SHARE), al programma internazionale *Iter Broader Approach* e la quota di partecipazione dell'Italia al laboratorio *European synchrotron radiation facility di Grenoble* (E.S.R.F), appare necessario prevedere un aumento delle risorse a disposizione del CNR.

ALLEGATO 6

Norme in materia di cittadinanza (Testo unificato C. 103 Angeli e abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 103 Angeli e abbinate, recante nuove norme sulla cittadinanza,

rilevato con riferimento agli articoli 2 e 3 che occorre prevedere che il previsto termine di dieci anni sia reso effettivo attraverso l'avvio delle procedure di ottenimento della cittadinanza e sia collegato al superamento di un esame di lingua e di storia nazionali, da sostenere all'ottavo anno di residenza in Italia;

sottolineato altresì che occorre prevedere forme di tutela anche con riferimento ai i minori nati in Italia o che abbiano completato un ciclo di studi in Italia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario che il previsto termine di dieci anni sia reso effettivo attraverso l'avvio delle procedure di ottenimento della cittadinanza e sia collegato al superamento di un esame di lingua e storia nazionali, da sostenere all'ottavo anno di residenza in Italia;

2) appare altresì necessario che i minori nati in Italia o che abbiano completato un ciclo di studi in Italia, da genitori non italiani legalmente residenti in Italia da almeno cinque anni, siano riconosciuti cittadini italiani.

ALLEGATO 7

Norme in materia di cittadinanza (Testo unificato C. 103 Angeli e abbinato)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 103 Angeli e abbinato, recante nuove norme sulla cittadinanza,

sottolineato che occorre prevedere forme di tutela con riferimento ai i minori nati in Italia o che abbiano completato un ciclo di studi in Italia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

appare necessario che i minori nati in Italia o che abbiano completato un ciclo di studi in Italia, da genitori non italiani legalmente residenti in Italia da almeno cinque anni, siano riconosciuti cittadini italiani.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dei lavoratori precari dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) 78

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 78

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare (*Deliberazione di una proroga del termine*) .. 79
Sui lavori della Commissione 79

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 dicembre 2009.

Audizione di rappresentanti dei lavoratori precari dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 10 dicembre 2009.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che la Conferenza unificata non ha ancora espresso il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo in titolo. Avverte inoltre che, in ragione del fatto che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato per il 4 gennaio 2010, il Governo ha comunicato il proprio impegno ad attendere l'espressione del parere parlamentare prima della definitiva adozione del provvedimento in esame, anche qualora tale parere fosse reso oltre il termine previsto a motivo della mancata espressione, ad oggi, del parere da parte della Conferenza unificata.

La Commissione prende atto.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.40.**Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.**

(Deliberazione di una proroga del termine).

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 30 giugno 2010, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sul mercato immobiliare, secondo quanto concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 10 dicembre 2009.

Propone, quindi, di approvare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

La Commissione approva.

Sui lavori della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) esprime il rammarico del gruppo del partito democratico per il fatto che l'assenza del Governo alla prevista seduta delle Commissioni riunite VII e VIII non abbia consentito l'avvio della discussione della risoluzione n. 7/00238, in tema di riconoscimento della qualifica di restauratore ai fini dell'affidamento dei lavori di restauro, sulla quale, peraltro, si era registrata un'ampia convergenza fra deputati di maggioranza e di opposizione. Nel

sottolineare come il tema oggetto dell'atto di indirizzo in questione sia un tema molto sentito, che interessa migliaia di professionisti i quali rischiano di rimanere esclusi dalla possibilità di accesso al titolo di restauratore, stigmatizza la mancata soluzione da parte del Governo di un problema che rischia di aggravare la crisi già in atto di un settore imprenditoriale che fin qui ha rappresentato un punto di eccellenza del nostro sistema-Paese e che, se sostenuto adeguatamente, potrebbe portare un contributo positivo alla ripresa del ciclo economico.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime il proprio rammarico per il fatto che la condotta del Governo possa accentuare il rischio di una chiusura corporativa degli operatori del restauro e allontanare la soluzione positiva di un'apertura e di una crescita, non solo professionale, ma anche del mercato nel fondamentale settore dei lavori di restauro dei beni culturali. Dichiarò, inoltre, di voler sottoscrivere la risoluzione n. 7/00238 di cui condivide i contenuti e sottolinea la necessità di accelerare la sua discussione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nel prendere atto delle considerazioni del deputato Mariani, di cui comprende le ragioni, ritiene che l'importanza del tema avrebbe richiesto la presenza del Governo, oggi impossibilitato ad intervenire; segnala, altresì, l'opportunità di concordare con la VII Commissione lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni al fine di approfondire le varie questioni con le associazioni maggiormente rappresentative del settore.

La seduta termina alle 14.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00948 Misiti: Crisi dell'autotrasporto nel triveneto a causa del cabotaggio stradale sul territorio italiano da parte di vettori di altri Stati membri dell'Unione europea	80
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	84
5-02145 Misiti: Cessazione dell'attività da parte della società ferroviaria Cisalpino e conseguente soppressione dei collegamenti ferroviari diretti tra Italia e Svizzera	81
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	88
5-02045 Tommaso Foti: Trasferimento all'ANAS della gestione della strada « tangenziale », di collegamento al polo logistico di Pontenure, in provincia di Piacenza	81
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	89
5-02151 Lovelli: Riduzione dei servizi ferroviari da e per il Piemonte in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario	82
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	90
5-02168 Fiano: Mancanza di dati relativi alla puntualità nel sistema ferroviario italiano ..	82
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	92
5-02176: Graziano: Prevista soppressione del treno Eurostar nella tratta Caserta-Roma, in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario	82
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	93
AVVERTENZA	83

INTERROGAZIONI

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 9.45.

5-00948 Misiti: Crisi dell'autotrasporto nel triveneto a causa del cabotaggio stradale sul territorio italiano da parte di vettori di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carlo MONAI (IdV), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il sottosegretario per la risposta ampia e articolata, che ha fornito numerosi elementi, anche di carattere giuridico inerenti il settore dell'autotrasporto. Ritiene apprezzabile la disposizione che prevede il fermo del mezzo in caso di viaggi effettuati irregolarmente, che rappresenta un'efficace misura di contrasto all'abusivismo. Osserva che il comparto dell'autotrasporto, in conseguenza all'ingresso nell'Unione europea dei Paesi dell'est, soffre di una concorrenza anomala dovuta al basso costo del lavoro e alla disponibilità delle imprese di quei territori a praticare prezzi più competitivi rispetto a quelli praticati dagli autotrasportatori nazionali, più elevati in

ragione dell'alto costo del lavoro. Esprime perplessità, invece, sull'incremento numerico delle imprese di autotrasporto aventi sede nella regione Friuli Venezia-Giulia e iscritte nell'albo nazionale, in quanto non ritiene che esso sia dovuto ad un reale sviluppo del settore, bensì alla frammentazione delle grandi imprese e costituisca pertanto un ulteriore segnale di crisi. Ricorda che la categoria degli autotrasportatori è stata costretta a manifestazioni di protesta importanti e che questo testimonia della crisi in cui versa il settore. Invita quindi il rappresentante del Governo a fare una riflessione complessiva sulle criticità che affliggono il comparto dell'autotrasporto, anche al fine di individuare soluzioni che permettano di superare l'attuale situazione di crisi. In particolare sottolinea le ricadute positive che potrebbe avere l'introduzione di misure fiscali, e segnatamente la domiciliazione fiscale delle imprese nel territorio italiano, che potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di trasparenza. Ritiene, in conclusione, che dovrebbe essere avviata una riflessione più ampia sul settore, che tenga conto anche della necessità di neutralizzare il più possibile le ricadute negative che si sono determinate a causa dell'ingresso dei vettori stranieri, in particolare nelle regioni del Nord-est.

5-02145 Misiti: Cessazione dell'attività da parte della società ferroviaria Cisalpino e conseguente soppressione dei collegamenti ferroviari diretti tra Italia e Svizzera.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aurelio Salvatore MISITI (Misto), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa, ma sottolinea la preoccupazione propria e di altri rappresentanti istituzionali, tra cui ricorda in particolare le considerazioni allarmate sullo stato dei collegamenti tra Italia e Svizzera espresse dall'ambasciatore italiano in Svizzera alla de-

legazione della Commissione durante la missione a Zurigo del 19 e 20 ottobre. Fa presente che, a seguito della chiusura della società Cisalpino, che effettuava collegamenti diretti tra i due Stati, adesso un viaggiatore che desiderasse recarsi in Svizzera dovrebbe percorrere un primo tratto ferroviario fino al confine italiano e quindi servirsi del collegamento operato dalle società ferroviarie svizzere per raggiungere la località svizzera. Pur avendo appreso dalla risposta resa dal sottosegretario che si è pervenuti ad un miglioramento del servizio sia sotto l'aspetto della qualità che del comfort del viaggio, ritiene che l'integrazione del servizio ferroviario, che fa venir meno la necessità di cambiare treno, costituisca il più importante parametro di efficacia e di qualità del trasporto. Rileva inoltre che l'Italia e la Svizzera non hanno i medesimi parametri di riferimento in ordine all'accettazione dei ritardi, che in Italia è pari a quindici minuti e in Svizzera è pari a cinque minuti, il che fa sì che in presenza di un ritardo superiore a cinque minuti i passeggeri che arrivano al confine svizzero perdano la coincidenza con il treno delle ferrovie svizzere. Osserva che le decisioni relative ad un servizio di trasporto ferroviario di tale importanza, che pone in collegamento due Stati, dovrebbe essere assunte dagli organi istituzionali e non semplicemente demandato alle società che gestiscono il servizio e che definiscono le loro strategie essenzialmente sulla base di valutazioni economico-finanziarie. Ritiene, in conclusione, che i Governi dei due Paesi dovrebbero assumere la responsabilità di individuare forme adeguate di integrazione del servizio e chiede pertanto al Governo italiano di adottare le opportune iniziative in tale direzione.

5-02045 Tommaso Foti: Trasferimento all'ANAS della gestione della strada « tangenziale », di collegamento al polo logistico di Pontenure, in provincia di Piacenza.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, dalla quale si evince che il comune di Pontenure ha realizzato la strada tangenziale a proprie spese senza prendere i necessari accordi preliminari con l'ANAS.

5-02151 Lovelli: Riduzione dei servizi ferroviari da e per il Piemonte in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario LOVELLI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta resa, che fotografa la situazione dei collegamenti ferroviari con il Piemonte conseguente all'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario. Si dichiara, tuttavia, parzialmente soddisfatto della risposta poiché il rappresentante del Governo ha esposto le valutazioni di Trenitalia in merito alla riorganizzazione del servizio ferroviario dopo l'entrata in vigore del sistema ad alta velocità, mentre sarebbe importante avviare una riflessione in ordine al servizio universale ferroviario. Ritiene che l'entrata in vigore del sistema ad alta velocità presupponga una rivisitazione complessiva sia dei collegamenti sulle medie e lunghe percorrenze, sia dei collegamenti regionali e locali. Giudica completamente insoddisfacente la qualità del servizio ferroviario offerto, in particolar modo riguardo ai collegamenti regionali utilizzati per lo più dai pendolari e dagli studenti. Al di là delle rassicurazioni rese dal rappresentante del Governo in merito al collegamento di Torino con le altre città d'Italia, rileva che la scarsa qualità del servizio e i disagi che si creano agli utenti sono evidenziati quotidianamente da articoli di stampa che lamentano la mancanza di efficienza nel trasporto ferroviario. Ricorda che ieri a Piacenza si sono avuti ritardi fino a settanta minuti e fa presente di aver ricevuto proprio oggi una comunicazione dal comitato pendolari piemontesi

riguardo ad un ritardo avutosi sulla linea Aquis-Asti di ottanta minuti. Ribadisce che l'entrata in vigore dell'alta velocità deve presupporre un cambio di logica complessivo del sistema ferroviario, anche in ragione dell'aumento delle tariffe conseguente all'utilizzo di un servizio di categoria superiore. Rileva, a tale proposito, che l'abbonamento per i treni ad alta velocità non è utilizzabile su treni di categoria inferiore. Ritiene che l'insieme delle considerazioni espresse evidenzia l'assoluta rilevanza del problema, e ponga l'urgenza di verificare i contenuti del contratto di servizio, anche al fine di dare una risposta puntuale alle problematiche rappresentate quotidianamente dai pendolari.

5-02168 Fiano: Mancanza di dati relativi alla puntualità nel sistema ferroviario italiano.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Emanuele FIANO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa. Rileva di aver ascoltato spesso esponenti delle Ferrovie dello Stato operare confronti con realtà di altri Paesi in ordine al ritardo dei servizi ferroviari, ma che spesso tali confronti risentono del fatto che vengono messi a paragone dati non omogenei. Ritiene infine non corretta la pratica del cosiddetto « allungamento dell'orario dei treni » secondo la quale, nell'orario ferroviario di un anno successivo a quello in cui su una certa tratta si è avuto un ritardo consolidato, questo sia computato all'interno del normale orario di quel collegamento, al fine di assorbirlo.

5-02176: Graziano: Prevista soppressione del treno Eurostar nella tratta Caserta-Roma, in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Stefano GRAZIANO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa, perché ritiene che sia stato soppresso l'unico treno Eurostar city che consente di arrivare da Caserta nella capitale nella prima mattinata. Osserva che i collegamenti regionali citati nella risposta del rappresentante del Governo non sostituiscono il collegamento effettuato precedentemente e ora soppresso, in quanto non consentono di arrivare a Roma nella prima mattinata se non partendo in orari antelucani. Ritiene che una possibile soluzione sarebbe l'istituzione di un treno Intercity che parta da Caserta nelle prime ore mattutine per arrivare a Roma entro le dieci del mattino. Ricorda che Caserta comprende un territorio molto vasto, che il bacino di utenza è assai ampio e che la soppressione del collegamento diretto e veloce

con la capitale danneggia i pendolari che abitano a Caserta e lavorano a Roma.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-02208 *Barbareschi: Obsolescenza e inadeguatezza del sistema ferroviario della regione Sardegna.*

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00948 Misiti: Crisi dell'autotrasporto nel triveneto a causa del cabotaggio stradale sul territorio italiano da parte di vettori di altri Stati membri dell'Unione europea.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il regolamento CEE n. 3118/93 fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada (cabotaggio) sul territorio di uno Stato membro.

A partire dallo scorso 1° maggio, il Regolamento si applica anche a quei Paesi che, entrati nell'Unione il 1° maggio 2004, ne erano stati esclusi sulla base dei rispettivi Atti di adesione, per un periodo transitorio complessivo massimo di cinque anni, a seconda della opzione degli altri stati membri interessati. L'Italia aveva scelto di non ammettere, reciprocamente, i vettori di tali Paesi all'esecuzione del cabotaggio per l'intero periodo massimo di interdizione possibile.

Sul piano nazionale, stante l'inefficacia dell'azione della Commissione europea sul punto, al fine di precisare opportunamente i contenuti del regolamento comunitario con riferimento al concetto di temporaneità dell'attività di cabotaggio, nel 2004 e, successivamente, nel giugno del 2005, sono stati emanati due decreti ministeriali in base ai quali era consentita l'effettuazione di trasporti di cabotaggio, per i vettori dei Paesi membri a questo autorizzati, per un numero massimo, per ciascun veicolo, di 30 giorni su periodi mobili di 60 giorni, con obbligo di uscita dal territorio nazionale almeno una volta nel mese di calendario.

In sede comunitaria, a partire dai primi mesi del 2008, è stato esaminato un pacchetto di regolamenti in materia di trasporto stradale che, tra l'altro, riformando almeno in parte la disciplina dell'accesso

al mercato comunitario, contiene delle nuove norme per l'effettuazione dell'attività di cabotaggio stradale.

In particolare, si prevede che i trasportatori di merci su strada dei Paesi membri dell'Unione potranno effettuare, con lo stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio consecutivi ad un trasporto internazionale diretto nello Stato ospitante entro i sette giorni successivi all'ultimo scarico eseguito nel trasporto internazionale medesimo.

L'iter di approvazione del pacchetto di regolamenti di riforma è concluso, salva la pubblicazione, e la parte relativa al cabotaggio sarà applicata sei mesi dalla data di pubblicazione effettivamente avvenuta il 14 novembre 2009.

In contemporanea rispetto alla trattazione in sede comunitaria del pacchetto, a seguito anche di richiesta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'autotrasporto di merci che ritenevano la disciplina italiana vigente, peraltro a suo tempo concordata con la categoria, non adeguata a tutelare gli interessi dell'autotrasporto nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo aver raccolto il consenso delle suddette Associazioni sui contenuti di una nuova disciplina nazionale sul cabotaggio, ha emanato, in data 3 aprile 2009, un decreto che fissa le condizioni in base alle quali tale attività può essere svolta sul territorio italiano.

Il suddetto decreto, anticipando in maniera più restrittiva, i contenuti della prossima normativa comunitaria, stabilisce che i trasportatori di merci su strada appar-

tenenti ai Paesi membri dell'Unione sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo, fino a due trasporti di cabotaggio in consecutiva invece di tre, come previsto dal nuovo regolamento comunitario, rispetto ad un trasporto internazionale proveniente da un altro Stato membro o da un paese terzo rispetto all'Italia, entro i sette giorni successivi all'ultimo scarico della merce relativa al trasporto internazionale.

Non è inoltre ammessa l'esecuzione di trasporti di cabotaggio nel corso del transito in territorio italiano come, invece, previsto dal futuro regolamento comunitario.

L'attuale normativa nazionale, che rimarrà in vigore fino a quando non si applicherà quella comunitaria, detta regole più stringenti anche rispetto alla normativa precedente, basata sul concetto di « giornate di attività », così come auspicato dall'Onorevole interrogante, e non su quello di « trasporti » che, invece, ispira sia la nuova disciplina comunitaria che quella nazionale.

L'introduzione di un nuovo regime, incentrato sulle giornate di attività, appare quindi non in linea con la politica comunitaria dei trasporti chiaramente tracciata dal legislatore comunitario con il menzionato nuovo regolamento e, in quanto tale, da assoggettare a comunicazione preventiva alla Commissione e agli altri Stati membri per le valutazioni di competenza prima dell'eventuale possibilità di una sua introduzione.

In realtà, il riferimento a « giornate di attività » consente un numero di operazioni di cabotaggio imprecisato, purché esse si svolgano tutte nel medesimo giorno mentre il concetto di « trasporti » consente di fissare in maniera certa, in questo caso nel numero massimo di due, il numero delle operazioni che possono essere effettuate a seguito di un trasporto internazionale nell'arco massimo di sette giorni successivi alla sua conclusione.

A completamento, è da evidenziare che la scelta dello strumento di controllo dell'attività di cabotaggio che ha sostituito il libretto dei resoconti previsto dalla nor-

mativa del 2005, concordata in via preliminare con le Associazioni di categoria, è stata fatta in coerenza rispetto alla prossima normativa comunitaria che prevede anch'essa, come mezzo di controllo, l'esibizione da parte del vettore di un documento avente i medesimi specifici contenuti che attesti ciascun trasporto di cabotaggio ed il trasporto internazionale a seguito del quale lo stesso viene eseguito.

In merito alla paventata diminuzione del numero di imprese di trasporto operanti nelle regioni di confine nel Nord-Est, in particolare nel Friuli Venezia Giulia, si deve evidenziare quanto risulta invece sul numero di imprese attive aventi sede nella citata Regione iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, secondo l'elaborazione fornita dal CED del Ministero.

Secondo questi dati, al 31 dicembre 2007 risultavano iscritte 2.457 imprese, al 31 dicembre 2008, 2.524 imprese e al 31 agosto 2009, 2.583 imprese.

Tali dati palesano una crescita del numero delle imprese di trasporto per conto di terzi presenti, sia complessivamente che nelle singole province negli Albi della regione Friuli Venezia Giulia negli ultimi due anni e mezzo.

Dai dati in possesso del Ministero, riferiti proprio al periodo in cui ha trovato applicazione il regolamento 3118/93 anche per i nuovi Paesi membri dal 2004, nonostante la nota crisi economica non risulta potersi attribuire a tali fatti un effetto negativo sul numero delle imprese del Friuli Venezia Giulia presenti negli Albi dei trasportatori.

Per quanto riguarda la questione dei pesi massimi ammissibili nell'esecuzione dell'attività di cabotaggio sul territorio italiano, si ricorda che in base all'articolo 6 del Regolamento 3118/93 in materia di pesi e dimensioni di veicoli stradali si applicano, senza discriminazioni a tutti i vettori comunitari, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria. Pesi e dimensioni possono superare quelli vigenti nello Stato membro di

stabilimento del vettore purché non violino i valori tecnici certificati nella prova di conformità del singolo veicolo.

Come noto, sul territorio italiano vige il limite delle 44 tonnellate quale peso massimo ammissibile sul trasporto nazionale che si applica, come tale, anche al trasporto di cabotaggio in quanto, pur svolto da vettori non italiani, è pur sempre un trasporto interno.

La fonte di tale diritto risiede, quindi, nel Regolamento comunitario n. 3118/93 obbligatorio in ogni sua parte e direttamente applicabile in ogni Stato membro e non nelle modifiche della disciplina nazionale sul cabotaggio introdotte con il decreto del 3 aprile 2009.

Sulla menzionata ipotesi, collocata in premessa all'interrogazione, di ricorrere alla cosiddetta « clausola di salvaguardia » prevista dall'articolo 7 del Regolamento CEE n. 3118/93, è opportuno segnalare che si tratta di una procedura particolarmente complessa nella quale lo Stato membro interessato appura l'esistenza di una grave perturbazione del mercato del trasporto nazionale, anche in aree limitate, ricollegabile all'attività di cabotaggio, e chiede alla Commissione l'applicazione di misure a fini di salvaguardia.

Lo Stato membro dovrà, in caso di decisione positiva della Commissione, adottare misure equivalenti nei confronti dei vettori residenti.

Dai dati sopra forniti, riguardo l'evoluzione del numero delle imprese di trasporto di merci in conto terzi aventi sede nel Friuli Venezia Giulia, non sembra ci siano le condizioni, almeno sotto il profilo della quantità delle imprese operanti, per avviare una procedura di richiesta alla Commissione di applicazione della clausola in questione.

Inoltre, per quanto attiene i controlli, si deve sottolineare che il Protocollo d'intesa del 14 luglio 2009 tra il Ministero dell'interno e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dedica una disposizione specifica proprio ai Controlli sul nuovo regime di cabotaggio introdotto con il decreto ministeriale del 3 aprile 2009.

Riguardo, invece, le modalità di svolgimento dei controlli su strada con i « Centri Mobili di Revisione » (CMR) e l'intensificazione degli stessi nelle zone di confine del Nord-Est, è opportuno evidenziare che l'attività di controllo viene svolta attraverso una programmazione delle uscite, di intesa tra la Direzione Generale per il Trasporto Stradale e gli Uffici competenti della Polizia Stradale.

Periodicamente, vengono concertate « operazioni speciali » che comportano, per due o tre giornate, la concentrazione dei CMR disponibili in punti particolarmente sensibili del territorio nazionale, per svolgerli in maniera capillare un'attività di controllo, anche attraverso pattuglie miste.

Nella programmazione dei controlli di routine, così come delle « operazioni speciali », particolare attenzione è posta nei confronti delle zone del Nord-Est, *in primis* il Friuli-Venezia Giulia, i valichi di Fernetto, S. Andrea, Tarvisio ed il Porto di Trieste.

In ogni caso, riguardo al tema dei controlli, va ricordato che questi si devono svolgere in maniera non sistematica alle frontiere né discriminatoria ed in modo tale da non costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente.

In ogni caso, ad intervalli di tempo, si continuerà a monitorare la situazione delle iscrizioni agli Albi del Friuli Venezia Giulia, per appurare se si evidenzino segnali preoccupanti in merito al numero delle imprese iscritte.

Quanto alla auspicata possibilità di introdurre un obbligo di domiciliazione fiscale per le imprese estere di trasporto, operanti in regime di cabotaggio in Italia, tale misura, con riferimento agli adempimenti IVA, è stata, sulla scorta del testo del regolamento 3118/93, già in passato posta all'attenzione dei competenti uffici in materia tributaria. In tale sede si era tuttavia ritenuto che, alla luce della normativa comunitaria in materia di IVA, non vi fossero margini per l'introduzione di tale obbligo.

Le norme attualmente in vigore non consentono, per le operazioni in questione effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta nazionale, di imporre al soggetto estero l'obbligo di identificarsi ai fini IVA in Italia.

Per tali operazioni, il trasportatore comunitario sarà tenuto ad emettere, nei confronti del committente italiano, la fattura relativa alla prestazione resa mentre quest'ultimo sarà tenuto ad integrarla con l'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del decreto-legge n. 331 del 1993.

L'obbligo di identificarsi ai fini IVA in Italia è invece previsto nel caso in cui le imprese di trasporto estere dovessero effettuare le medesime prestazioni nei confronti di privati consumatori nazionali.

Ai sensi dell'articolo 196 della Direttiva n. 2006/112/CE, le operazioni di cabotaggio poste in essere nei confronti di soggetti passivi nazionali rientrano tra i casi di *reverse charge* obbligatorio ovvero tra i casi per i quali il legislatore comunitario ha previsto che il committente o cessionario residente, sia designato come debitore di imposta adempiendo agli obblighi relativi al pagamento dell'imposta tramite emissione di autofattura in luogo del proprio dante causa non residente.

Pertanto, l'eventuale modifica della normativa vigente, al fine di prevedere l'obbligo di identificazione ai fini IVA in Italia per i soggetti comunitari che pongono in essere operazioni di cabotaggio nei confronti di soggetti passivi residente, non sarebbe compatibile con la normativa comunitaria citata.

In conclusione, va osservato che il Governo, dal mese di aprile, ha assunto una linea più restrittiva rispetto a quella prevista in sede comunitaria e rispetto anche alla disciplina precedentemente vigente in sede nazionale, proprio al fine di tutelare le imprese di autotrasporto nazionali rispetto alla concorrenza di imprese straniere.

Si rileva che il Governo ha messo in campo un'ulteriore iniziativa volta alla difesa delle imprese italiane di autotrasporto, prevedendo che siano accentuati i

controlli sulla frontiera a nord est, per verificare lo stato e le condizioni di viaggio dei mezzi pesanti che arrivano in Italia per effettuare servizi di cabotaggio. Sono stati convocati presso la prefettura di Trieste i prefetti del luogo, le forze dell'ordine e le associazioni degli autotrasportatori per pervenire alla definizione di una modalità efficace di controllo dei mezzi alle frontiere.

Lo scorso mese di luglio è stato firmato dai Ministri Matteoli e Maroni un protocollo relativo alla qualità dei controlli, proprio al fine di limitare il fenomeno dell'abusivismo e difendere le aziende di autotrasporto nazionali da una concorrenza sleale. Prima della fine dell'anno ci sarà una nuova riunione presso la prefettura di Trieste che vedrà convocata, oltre ai soggetti già presenti alla prima riunione, anche l'Agenzia delle dogane, e che il protocollo firmato dai Ministri Maroni e Matteoli sarà esteso anche alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze.

Oltre l'85 per cento del trasporto nazionale in Italia viene effettuato su gomma e ribadisce quindi l'importanza che tali servizi vengano svolti in modo regolare dalle imprese di autotrasporto: Nel provvedimento sulla sicurezza stradale, licenziato dalla Commissione in sede legislativa e attualmente all'esame del Senato, di cui più volte ricorda di aver auspicato che si pervenga in tempi rapidi alla definitiva approvazione, è stata inserita una norma specifica che rende più stringente la disciplina del cabotaggio stradale in Italia, attraverso la previsione del fermo del mezzo qualora le condizioni del trasporto siano irregolari.

L'applicazione delle previste sanzioni sui mezzi esteri sarà un segnale forte per il mondo dell'autotrasporto e che da quel momento diminuirà in modo sensibile l'irregolarità dei trasporti da parte delle imprese estere. Inoltre, il Governo segue con attenzione le problematiche dell'autotrasporto, come dimostrano le norme a difesa del settore, approvate dal Parlamento su proposta dal Governo, relative allo sconto sul bollo e alla riduzione dei premi Inail.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02145 Misiti: Cessazione dell'attività da parte della società ferroviaria Cisalpino e conseguente soppressione dei collegamenti ferroviari diretti tra Italia e Svizzera.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La Società Cisalpino (controllata paritetivamente da Trenitalia e dalle ferrovie svizzere SBB) gestiva i collegamenti ferroviari internazionali tra l'Italia e la Svizzera effettuati in regime di mercato senza alcuna contribuzione pubblica. A partire dall'orario in vigore dal 13 dicembre 2009 ha cessato la sua attività poiché il suo mantenimento non rispondeva più all'interesse dei partecipanti.

Trenitalia e SBB hanno, comunque, concordato di proseguire in cooperazione il servizio precedentemente gestito da Cisalpino, riorganizzando e dimensionando l'offerta sulla base delle reali esigenze del mercato, affinché fosse economicamente sostenibile e orientata prevalentemente al mercato internazionale.

La precedente offerta Italia-Svizzera era costituita da 11 coppie di treni Cisalpino in circolazione via Chiasso – delle quali 7 con destinazione Zurigo (alcune delle quali con trasbordo a Lugano) e 4 limitate a Bellinzona – e da 8 coppie di treni in circolazione via Domodossola.

Dal 13 dicembre scorso, la nuova offerta Italia-Svizzera è programmata su 28 collegamenti giornalieri diretti: 14 che attraversano la Galleria del Gottardo – via Chiasso – e 14 che percorrono quella del Sempione, via Domodossola.

Il nuovo servizio giornaliero diretto via Chiasso, che prevede – nella specializzazione dei collegamenti verso il mercato « *cross border* » di medialunga percorrenza – l'impiego di materiale rotabile intero-

perabile di qualità, serie ETR, è strutturato in un'offerta oraria sistematica in cadenzamento bioorario.

Analogamente, sul Sempione – via Domodossola – l'offerta è interamente costituita da collegamenti diretti per i quali viene impiegato materiale rotabile di ultima generazione ETR 610.

L'offerta così strutturata, che risulta notevolmente migliorata sotto l'aspetto della qualità e del *comfort* di viaggio, ha consentito, peraltro, la velocizzazione dei collegamenti tra l'Italia e la Svizzera. Si percorrerà la linea Milano-Chiasso in 40 minuti, contro i 56 minuti impiegati precedentemente dai collegamenti che percorrevano la cosiddetta « via lenta », come gli EC Milano-Bellinzona.

Va, peraltro, considerato che da dicembre 2010, a fronte di una verifica dei volumi di domanda e in coincidenza con la consegna degli ulteriori convogli ETR 610, l'offerta tra l'Italia e la Svizzera potrà essere incrementata.

In ordine, infine, ai collegamenti notturni citati dall'Interrogante, interessanti il territorio svizzero, si fa presente che la soppressione del treno EN 314-313 Roma-Ginevra (effettuato sempre in regime di mercato) ed attuata a partire dall'orario in vigore, si è resa necessaria a causa dei risultati economici da tempo insoddisfacenti presentando oltre 2 milioni di euro di perdite annue, per Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere.

Tutte le destinazioni in precedenza servite dal treno EN sopra citato restano, comunque, raggiungibili utilizzando i servizi AV nelle stazioni di Milano.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02045 Tommaso Foti: Trasferimento all'ANAS della gestione della strada «tangenziale», di collegamento al polo logistico di Pontenure, in provincia di Piacenza.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito alla richiesta di trasferimento del tratto di Statale Emilia Parmense che attraversa il centro abitato di Pontenure e il contestuale passaggio ad ANAS della strada di collegamento del polo logistico (cosiddetta tangenziale), allo scopo di alleviare i disagi ai residenti, l'ANAS ha fatto conoscere elementi di informazione che qui illustro.

È opportuno premettere che con ordinanza n. 177 del 4 novembre 2009 è stato posto il divieto di transito dalle ore 8,00 del 5 novembre 2009 ai veicoli che a pieno carico superino le 3,5 tonnellate sulla statale n. 9 « Emilia » dal Km. 251+933 al km 253+376 (centro abitato di Pontenure).

La tangenziale è stata costruita dal comune ed il raccordo con la viabilità ordinaria, sia in ingresso che in uscita, è effettuato tramite una rotatoria che consente la scelta del percorso da parte dell'utente della strada, per cui in caso di

trasferimento all'ANAS della tangenziale andrebbe verificata puntualmente la compatibilità con eventuali adeguamenti.

Solitamente, ANAS favorisce il percorso delle tangenziali, mantenendo le stesse come aste principali e raccordandosi con i tracciati ordinari tramite svincoli per svolta e immissione.

Il comune di Pontenure ha realizzato la tangenziale a sua cura e spese e non sussiste alcun accordo antecedente la costruzione che preveda il passaggio di proprietà della strada ad ANAS e contestuale declassificazione della via Emilia a strada comunale, né ad oggi l'Amministrazione comunale si è espressa in tal senso.

La richiesta avanzata dall'interrogante potrà comunque essere oggetto di attenzione da parte degli uffici del Ministero che conferma la propria disponibilità alla collaborazione con l'ente locale e con l'ANAS per l'eventuale disamina della citata soluzione.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02151 Lovelli: Riduzione dei servizi ferroviari da e per il Piemonte in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione ai collegamenti ferroviari di media/lunga percorrenza del Piemonte, si premette che, a partire dal nuovo orario in vigore dal 13 dicembre scorso, a seguito del completamento dell'Alta Velocità, è stato ridisegnato il sistema dei collegamenti ferroviari di media/lunga percorrenza su diverse direttrici, tenendo conto delle nuove opportunità offerte dal sistema AV.

Con specifico riferimento ai rilievi avanzati dagli Interroganti, Ferrovie dello Stato fa conoscere tra Torino e Milano (e viceversa) sono programmate giornalmente 7 coppie di treni AV « Frecciarossa »; di queste, 6 coppie sono state previste da/per Roma (contro una sola coppia della precedente programmazione). I treni AV sono collegamenti effettuati a regime di mercato e, pertanto, è opportuno procedere gradualmente alla intensificazione dell'offerta, tenendo conto dei volumi di traffico generati dai bacini interessati.

È evidente, peraltro, che a fronte di una domanda in crescita si procederà con corrispondenti adeguamenti dell'offerta.

Sempre tra Torino e Milano, per agevolare la mobilità pendolare – specie dalle località intermedie di Vercelli e Novara – sono state istituite tre coppie di treni Intercity a cui si aggiungono i numerosi collegamenti regionali previsti durante la giornata.

I collegamenti del sud del Piemonte con la Capitale – oltre che attraverso una coppia di Intercity diretti da/per Salerno – sono previsti con interscambio (a Torino, Piacenza, Bologna) e consentono di ri-

durre considerevolmente i tempi di percorrenza rispetto agli ES City diretti precedentemente previsti.

Ad esempio, da Alessandria a Roma si passa dalle quasi 6 ore della precedente offerta ad un minimo di 5 ore e 17 minuti dell'offerta attuale; da Asti a Roma dalle 6 ore e 15 minuti ad un minimo di 5 ore e 11 minuti.

Si deve, fra l'altro, tener conto che i dati di frequentazione dei 6 collegamenti ES City (3 coppie) precedentemente in servizio sulla relazione Torino-Roma (e viceversa), facevano registrare una media complessiva, per tutti i collegamenti, di soli 54 viaggiatori/giorno in partenza da Asti e Alessandria verso Roma e 44 di ritorno da Roma verso Alessandria e Asti.

I collegamenti tra Torino e Venezia sono assicurati con cambio a Milano, anche in questo caso, con tempi di percorrenza inferiori rispetto ai servizi diretti precedentemente programmati: da Torino a Venezia si passa, infatti dalle 4 ore e 35/45 minuti della precedente offerta diretta ad un minimo di 3 ore e 41 minuti attuali.

Anche per i collegamenti tra Torino e la Puglia l'interscambio con l'Alta Velocità consente una riduzione della percorrenza: da Torino a Bari i due precedenti servizi diretti impiegavano, rispettivamente, 9 ore e 28 minuti e 10 ore e 45 minuti, contro le 8 ore e 50/55 minuti degli attuali due collegamenti più veloci.

Va, peraltro, evidenziato che i sistemi con interscambio, se da un lato com-

portano la necessità di cambiare treno, dall'altro consentono di estendere i benefici di velocizzazione dell'AV anche a località che non sono direttamente interessate dai nuovi tracciati ad alta velocità.

Si sottolinea, inoltre, come nessuno degli interventi di riorganizzazione sopra riportati abbia riguardato treni del « servizio universale », regolati dal Contratto di Servizio tra Trenitalia e il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02168 Fiano: Mancanza di dati relativi alla puntualità nel sistema ferroviario italiano.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione andamento della puntualità dei treni Eurostar, con riferimento ai quesiti specificatamente posti dagli Interroganti, Ferrovie dello Stato ha fatto conoscere quanto segue.

La rilevazione della puntualità dei treni, in Italia, avviene con le modalità della Leaflet 450-2 dell'UIC e con gli standard stabiliti dal decreto ministeriale 146 T del 4 luglio 2000 che stabilisce la fascia 0-15 minuti per misurare la puntualità dei treni di media/lunga percorrenza e la fascia 0-5 minuti per la misurazione della puntualità dei treni del trasporto regionale. Tali modalità di misurazione sono, pertanto, le uniche riconosciute e rilevanti ai sensi della normativa vigente in materia.

Il decreto sopra citato, definisce anche il cosiddetto « Standard B »: cioè, la modalità di calcolo della puntualità che esclude le cause di ritardo non dipendenti dalle ferrovie.

Va rilevato che il processo di registrazione della puntualità delle Ferrovie dello Stato è stato automatizzato da 3 anni e – da 2 anni – è certificato da un Ente terzo (TUV).

La percentuale dei treni Eurostar giunti a destinazione entro 15 minuti dall'orario di arrivo previsto (Standard B), è stata: dell'89 per cento nel 2007, del 91 per cento nel 2008 e del 91 per cento nel 2009 (periodo gennaio-ottobre).

La percentuale dei treni « Frecciarossa » sulla relazione Milano-Roma (e viceversa) giunti a destinazione entro 15 minuti dall'orario di arrivo previsto (Standard B), è stata – nel periodo gennaio-ottobre del 2009 – del 94 per cento.

La percentuale dei treni Eurostar usciti fuori fascia rispetto al totale dei treni

Eurostar circolati con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009 è invece la seguente:

anno 2007: il 2,4 per cento per cause imputabili all'infrastruttura; il 8,6 per cento per cause imputabili alle Imprese ferroviarie;

anno 2008: il 2 per cento per cause imputabili all'infrastruttura; il 7 per cento per cause imputabili alle Imprese ferroviarie;

anno 2009: il 2 per cento per cause imputabili all'infrastruttura; il 7 per cento per cause imputabili alle Imprese ferroviarie.

Con riferimento, quindi, agli « allungamenti degli orari », si fa presente che l'orario commerciale di un treno comporta un'elaborazione particolarmente complessa: essa si costruisce partendo dal tempo di percorrenza pura (ricavato matematicamente), al quale si sommano i tempi di sosta nelle stazioni e i margini di regolarità.

I margini di regolarità – a cui gli interroganti fanno riferimento parlando di allungamenti di percorrenza – sono definiti dalla Leaflet 450-1 dell'UIC che ne prevede l'obbligatorietà; tale documento ne stabilisce i valori minimi da inserire nelle tracce orarie, diversi a seconda delle cause, al fine di assicurare la stabilità della traccia oraria e, conseguentemente, dell'intero sistema di circolazione.

La loro funzione è quella di assorbire i perditempo dovuti a lavori di manutenzione in linea e a eventuali ritardi aleatori.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-02176: Graziano: Prevista soppressione del treno Eurostar nella tratta Caserta-Roma, in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione ai collegamenti ferroviari del mattino tra Caserta e Roma, si informa che con l'orario ferroviario in vigore dal 13 dicembre 2009 sono state previste alcune modifiche alla programmazione dei servizi Eurostar della direttrice Puglia-Roma.

In particolare il primo Eurostar del mattino, in partenza da Bari alle ore 5,35, è stato posticipato alle ore 9,50, orario di maggior interesse per la clientela. A causa della partenza eccessivamente anticipata, il treno ha avuto un livello di frequentazione estremamente basso (160 viaggiatori medi totali) con un rapporto costi-ricavi negativo per circa 2 milioni di euro l'anno interamente a carico di Trenitalia poiché trattasi di un servizio a mercato, effettuato senza alcuna contribuzione pubblica.

Di conseguenza, la fermata a Caserta risulta posticipata dalle ore 8,39 alle 13,05, con arrivo a Roma alle 14,15 (anziché alle 10,00).

Per la clientela di Caserta è comunque disponibile un'ampia offerta di collega-

menti con Roma nella fascia mattutina (dalle ore 6,00 alle 10,00), rispondenti alle diverse esigenze di viaggio che di seguito si elencano.

R 2418 – partenza da Caserta ore 6,05 – arrivo a Roma ore 8,18;

R 2496 – partenza da Caserta ore 6,12 – arrivo a Roma ore 8,48;

R 2352 – partenza da Caserta ore 7,14 – arrivo a Roma ore 9,45;

R 12307 – partenza da Caserta ore 7,52 – cambio a Napoli con AV 9514 – arrivo a Roma ore 10,00;

R 7954 – partenza da Caserta 8,14 – cambio ad Aversa con IC 588 – arrivo a Roma ore 10,21;

ES Fast 9350 – partenza da Caserta ore 10,03 – arrivo a Roma ore 11,15.

Quest'ultimo treno, in particolare, consente di coprire il tragitto tra Caserta e Roma in 1 ora e 12 minuti, senza fermate intermedie.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 94

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 103 e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 97

COMITATO RISTRETTO:

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino 101

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 9.50.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che nella riunione di ieri dell'ufficio di presi-

denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono state ridefinite – a parziale modifica di quanto già comunicato nella precedente seduta – le modalità di organizzazione dei lavori della Commissione in relazione al provvedimento in titolo; in particolare, si è convenuto che l'esame preliminare proseguirà anche nella giornata di martedì 12 gennaio 2010 e si concluderà nella giornata di mercoledì 13 gennaio 2010, mentre il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge sarà fissato dalla presidenza in una data compresa tra giovedì 14 e lunedì 18 gennaio 2010, sulla base delle determinazioni che saranno assunte oggi dalla Conferenza dei presidenti di gruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il prossimo mese di gennaio.

Ivano MIGLIOLI (PD), ripercorrendo le recenti fasi di esame parlamentare dei documenti di bilancio, paventa il rischio che sul presente provvedimento si registri una completa indisponibilità al confronto

da parte del Governo e della maggioranza, come avvenuto in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2010, durante il quale – a causa della presentazione di un unico maxi-emendamento presso la V Commissione – è stato impedito, di fatto, alla XI Commissione di entrare nel merito delle questioni di propria competenza, nonostante queste ultime incidessero in modo significativo su aspetti di enorme rilievo in materia di lavoro e previdenza sociale. Nello stigmatizzare, pertanto, il metodo di legiferare utilizzato dal Governo in carica, che lo stesso Presidente della Camera, a seguito dell'ennesima questione di fiducia posta, ha definito « deprecabile », si interroga sull'effettiva utilità della discussione odierna, facendo notare che lo stesso relatore, in una recente intervista resa agli organi di stampa, ha lasciato trapelare la volontà della maggioranza di procedere speditamente e senza ulteriori riflessioni lungo il suo percorso di approvazione del testo trasmesso dal Senato, alimentando in tal modo la preoccupazione che sul provvedimento possano risultare ristretti i margini di un confronto tra gli opposti schieramenti.

Pur esprimendo apprezzamento per la parziale revisione dei tempi di discussione avvenuta ieri in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ritiene che la delicatezza del provvedimento – peraltro largamente modificato e integrato nel corso del lungo esame svoltosi presso il Senato – richieda una migliore organizzazione dei lavori, che consenta gli adeguati approfondimenti e gli opportuni interventi di modifica, giudicando il testo, nella sua attuale formulazione, significativamente insufficiente, per motivi sia formali sia sostanziali. Infatti, ritiene che esso, oltre a presentare un contenuto dal carattere eccessivamente eterogeneo, sia affetto da rilevanti vizi di forma, ad esempio per quanto concerne, anzitutto, le terminologie utilizzate con riferimento al Ministero del lavoro (dal quale, di recente, è stato « scorporato » il dicastero della salute), nonché, in secondo luogo, il contenuto del comma 4 dell'ar-

ticolo 50, che interviene a novellare una norma già precedentemente abrogata. Inoltre, sotto il profilo sostanziale, osserva che il testo in esame risulta molto peggiorato rispetto a quello approvato in prima lettura, rappresentando, peraltro, l'ennesima occasione persa da un Governo, che, sin dall'inizio della legislatura, è intervenuto in materia di diritto del lavoro con provvedimenti legati tra di loro da un unico « filo conduttore », rappresentato dalla volontà di rendere il mercato del lavoro meno sicuro per i lavoratori. Cita, in proposito, le norme contenute nel testo in materia di orario di lavoro, di contrattazione decentrata e di ammortizzatori sociali, per i quali, peraltro, si stabilisce esclusivamente una riapertura *sine die* della delega legislativa ormai scaduta, non prevedendosi né un'estensione ai lavoratori precari né un'adeguata riconversione professionale dei lavoratori alla scadenza del trattamento di integrazione salariale.

A suo avviso, altrettanto dannose appaiono le disposizioni in materia di processo del lavoro, anch'esse prive di un carattere riformatore (oltre che incostituzionali e suscettibili di alimentare il contenzioso) e gravemente lesive dei diritti del lavoratore, fortemente limitato nella sua azione in sede giurisdizionale, anche per quanto concerne l'obbligo di pagamento delle spese processuali e la possibilità di ricorrere agli strumenti di conciliazione. Fa notare che, mentre a livello internazionale, a fronte di una grave crisi economica, è in atto una profonda riflessione sul mercato del lavoro, nell'ottica di individuare nuovi strumenti di tutela per il soggetti più deboli della società, in Italia si assiste al processo opposto, ossia ad un percorso di deregolamentazione della materia, che mira a premiare i disonesti e i furbi (ad esempio, i datori di lavoro che compiono plurime violazioni delle norme in materia di orario di lavoro o i soggetti che fanno rientrare dall'estero i capitali illegittimamente esportati) e a punire gli onesti, sia imprenditori che lavoratori. Si è di fronte, a suo giudizio, ad una linea di azione dell'Esecutivo – assai lontana da quella del precedente Governo di centro-

sinistra — che sembra orientata ad « avvelenare i pozzi » della convivenza civile attraverso l'introduzione di disposizioni che, come quelle tese ad attenuare l'applicazione delle misure di contrasto al lavoro nero, pongono i soggetti economici e del mondo professionale gli uni contro gli altri, in un contesto di competizione largamente alterata e profondamente viziata da comportamenti irregolari, che non vengono sanzionati.

In conclusione, nel preannunciare l'intenzione del suo gruppo di presentare proposte di modifica al testo in esame, che consentano quanto meno di ridurre il danno potenzialmente derivabile dalla sua applicazione, auspica che la maggioranza dia finalmente ascolto alle voci di dissenso provenienti dai gruppi di minoranza e da talune parti del suo stesso schieramento, predisponendosi ad un dialogo serio e leale sul merito del provvedimento, in vista di un suo significativo miglioramento.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti la naturale prosecuzione di un'azione governativa tesa a demolire, in modo sistematico, pervicace ed accurato, l'impianto normativo delineato dal precedente Governo di centrosinistra, in materia di lavoro, con il « Protocollo sul *Welfare* ». Ritiene, pertanto, che ci si trovi di fronte all'introduzione di una vera e propria « contro-riforma » del mercato del lavoro — testimoniata, ad esempio, dalla reintroduzione dell'istituto dello *staff leasing*, precedentemente abrogato — condotta sul piano della deregolamentazione e della definizione di un impianto normativo alternativo, penalizzante per i lavoratori e suscettibile di portare ad una riscrittura dei fondamenti giuridici posti alla base del diritto del lavoro, che individuano nella diversità di posizione tra lavoratore e datore di lavoro la ragione sostanziale delle norme poste a tutela della parte più debole di tale rapporto. Auspica che l'esame del provvedimento si svolga secondo congrue modalità di organizzazione dei lavori, che siano rispettose dei diritti delle minoranze, evitando, pertanto, che prevalgano logiche di

« blindatura » — più volte assecondate dalla maggioranza di centrodestra (non da ultimo, in occasione della discussione dell'ultima legge finanziaria) — tese ad ostacolare un serio confronto di merito. Ricorda che proprio in queste ore si stanno discutendo in Assemblea diverse norme di diretto interesse della Commissione, contenute nel disegno di legge finanziaria, che segnano un evidente distacco tra l'azione politica del Governo in carica e quella dell'Esecutivo precedente: mentre il Governo Prodi si era lungamente impegnato per addivenire ad un'ampia intesa sul versante delle politiche attive per il lavoro, ricercando un confronto con le parti sociali e l'individuazione di soluzioni tese a garantire i lavoratori (ad esempio, in materia di TFR, attraverso una opportuna destinazione delle risorse allo scopo necessarie e una rivalutazione dei relativi trattamenti), la linea d'azione dell'Esecutivo in carica sembra rispondere solo a logiche di cassa e di semplificazione a vantaggio delle imprese.

Entrando nello specifico del provvedimento in questione, esprime profonde perplessità sull'articolo 50, comma 4, che, novellando una disposizione già abrogata e contenendo una vera e propria « aberrazione giuridica », giustificerebbe, da solo, un ritorno immediato del testo al Senato. Dopo aver segnalato la necessità di ampliare i principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di lavori usuranti, contenuta all'articolo 1, dando seguito ad un accordo raggiunto, al riguardo, in via informale tra i gruppi presso la XI Commissione, esprime la sua ferma contrarietà sull'articolo 8, comma 2, che interviene negativamente sul tema della rappresentatività sindacale, riconoscendo ai sindacati operanti sul piano territoriale la facoltà di introdurre deroghe alla contrattazione collettiva nazionale: si rischia, in tal modo, di porre i presupposti per la nascita di veri e propri sindacati di comodo, associazioni fittizie istituite per tutelare esclusivamente i datori di lavoro e per favorire la stipula di « contratti-pirata » al ribasso, anche al fine di giustificare odiose pratiche di *dumping* sociale

attuata in un contesto di competizione sleale ed irregolare. Dopo aver rilevato la criticità delle disposizioni in materia di orario di lavoro, si sofferma sull'articolo 25 del provvedimento, secondo il quale le norme concernenti il diritto di riscatto per i periodi dei congedi di maternità o di paternità e dei congedi parentali si applicano solo qualora le relative domande siano presentate in costanza di rapporto di lavoro. Ritiene che dall'applicazione di tale disposizione, soprattutto se posta in relazione con la pratica delle « dimissioni in bianco » – il cui divieto è stato abrogato nel corso della corrente legislatura – possano derivare gravi conseguenze per le lavoratrici madri, nei cui confronti si registra la totale mancanza di attenzione da parte dell'Esecutivo. Soffermandosi, poi, sulla delega legislativa contenuta all'articolo 48, sottolinea la necessità di fissare principi e criteri direttivi in relazione al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, nonché con riferimento alla revisione della disciplina in materia di occupazione femminile, tuttora non indicati.

In conclusione, pur dichiarando la disponibilità ad accettare un confronto propositivo con la maggioranza al fine di apportare le necessarie modifiche al testo in esame, fa presente che il suo gruppo, in caso di « blindatura » del provvedimento, è pronto a lanciare nel Paese una sfida politica rigorosa in difesa dei diritti dei lavoratori e delle categorie più disagiate, al fine di contestare le decisioni sbagliate del Governo, assunte su tale terreno.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerata l'esigenza di passare al successivo punto all'ordine del giorno e atteso che il dibattito di carattere generale sul provvedimento in titolo potrà proseguire anche alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la prevista sospensione per le festività natalizie, ritiene opportuno concludere, con l'intervento appena svoltosi, l'odierna seduta in sede referente, fermo restando che il relatore e il rappresentante del Governo potranno replicare, rispetto al complesso

delle questioni poste, al termine dell'esame preliminare.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2009 — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 10.30.

Norme in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 103 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, osserva che è in corso di esame presso la I Commissione il testo unificato delle proposte di legge in titolo – di cui è imminente l'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea – finalizzato ad introdurre talune modifiche alle vigenti disposizioni legislative in materia di cittadinanza, in particolare sotto il profilo dell'acquisto della cittadinanza medesima da parte di stranieri presenti sul territorio italiano da diversi anni: fa presente, pertanto, che ai fini dell'espressione del prescritto parere occorre fare riferimento al citato testo unificato, già adottato come testo base dalla Commissione di merito. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che tale provvedimento non reca disposizioni di diretta competenza della XI Commissione, fa notare che esso si incentra su un preciso « principio-cardine », per cui l'acquisto della cittadinanza non può rappresentare un meccanismo automatico a seguito della permanenza sul territorio italiano per un determinato numero di anni,

ma deve costituire il riconoscimento di un'effettiva integrazione.

In questo contesto, segnala che l'articolo 1 del provvedimento — diretto a disciplinare l'acquisto del diritto da parte dei soggetti nati sul suolo italiano — chiarisce che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia, occorre che la residenza fino al raggiungimento della maggiore età sia « senza interruzioni » e che lo straniero stesso abbia frequentato con profitto le scuole almeno fino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, con ciò ponendo due condizioni essenziali per l'acquisto di un'identità legata al territorio, oltre che di una manifestazione dell'effettiva volontà di essere italiani.

Al contempo, sottolinea che gli articoli 2 e 3 del testo unificato intervengono sul profilo dell'acquisto delle cittadinanza italiana da parte di stranieri che non siano nati in Italia, ma che vi soggiornino da un determinato periodo di tempo, mediante l'introduzione di un innovativo istituto, denominato « percorso di cittadinanza », che disciplina le modalità per avvicinare lo straniero all'acquisto della cittadinanza stessa. In tale ambito, osserva che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, non basta la permanenza nel territorio della Repubblica per almeno dieci anni, ma occorre, in primo luogo, che tale permanenza sia stabile, anche al fine di evitare che possa accedere alla cittadinanza lo straniero che, pur avendone la possibilità, non abbia chiesto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ma si sia avvalso invece di permessi di soggiorno temporanei. Rileva, inoltre, che le specifiche disposizioni di cui all'articolo 3 del testo unificato — fermo restando il principio generale appena illustrato — stabiliscono che per il riconoscimento del diritto occorrono: la frequentazione di un corso annuale, funzionale alla verifica del « percorso di cittadinanza », finalizzato all'approfondimento della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana; l'acquisizione di un effettivo grado di in-

tegrazione sociale e il rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione; il rispetto degli obblighi fiscali. Fa notare, infine, che l'articolo 4 prevede il giuramento, da parte dello straniero, sia nel caso di acquisto della cittadinanza a seguito della maturazione dei presupposti di legge, sia nel caso di concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica; nella formula del giuramento è previsto, tra l'altro, un riferimento espresso anche al principio della pari dignità sociale di tutte le persone, che lo straniero che diventa cittadino italiano deve dunque impegnarsi a riconoscere.

Preso atto dell'equilibrio generale del testo — che cerca di contemperare le legittime esigenze di acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri soggiornanti da lungo periodo con quelle di assicurare una loro effettiva assimilazione al contesto sociale e culturale italiano — e atteso anche che in esso non si rinvennero disposizioni di diretta e immediata competenza della XI Commissione, ritiene che ricorrano le condizioni per un orientamento positivo sul provvedimento in esame. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge in titolo.

Giulio SANTAGATA (PD) dichiara anzitutto che su un argomento di civiltà, quale il tema dell'immigrazione, che risulta decisivo per le sorti del Paese, si sarebbe aspettato un'analisi più seria da parte della maggioranza, che invece si è limitata a trasformare le tematiche in discussione in un vero e proprio terreno di scontro politico contingente, peraltro caratterizzato da forti contrasti interni alle stesse forze politiche che sostengono il Governo. Pur condividendo l'interpretazione politica secondo cui la cittadinanza va intesa come un traguardo da raggiungere — e non un diritto naturale da acquisire in modo automatico — ritiene che il provvedimento in esame presenti un'impostazione di fondo inaccettabile, che nega *a priori* quel benefico rapporto di scambio che sottende ad ogni corretto

processo di integrazione tra i popoli; al contrario, la maggioranza finisce per costringere l'immigrato in uno stato di precarietà perenne e di totale assenza di tutele.

Giudica, quindi, il testo in esame anacronistico e punitivo nei confronti degli stranieri, dal momento che, per il riconoscimento della loro cittadinanza, esso richiede il possesso di requisiti eccessivamente stringenti – in materia di istruzione, obblighi fiscali, costumi in ambito familiare – nonché il rispetto di quelle buone pratiche che si farebbe fatica ad individuare nel comportamento degli stessi cittadini italiani, peraltro non sottoposti alle difficoltà di ambientamento cui sono costretti gli immigrati stessi. Osserva che la maggioranza farebbe meglio a riconoscere che, al suo interno, prevale l'idea – di più facile presa politica – secondo cui è preferibile affrontare la tematica dell'immigrazione come mera questione emergenziale, anche al fine di contrastare lo stesso processo di integrazione sociale degli stranieri. Pur dichiarando di non essere aprioristicamente contrario a porre dei precisi « paletti » nell'ambito delle procedure rivolte al riconoscimento della cittadinanza, ritiene che i criteri previsti nella proposta normativa in esame non siano credibili e alimentino i motivi di scontro tra cittadini italiani e immigrati. Auspica, pertanto, una profonda revisione della filosofia che sta alla base di tale provvedimento, al fine di giungere, oltre che ad una modifica del testo in esame, anche ad un radicale mutamento delle politiche poste in essere dal Governo in tema di immigrazione.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene che il provvedimento in esame contenga disposizioni di legge profondamente sbagliate, dietro alle quali si cela la volontà della maggioranza di mantenere un profondo divario tra cittadini italiani e stranieri immigrati, attraverso la negazione a questi ultimi – già in difficoltà per questioni legate al processo di integrazione sociale – della stessa dignità personale. Nel ritenere che dall'applicazione di tale provvedi-

mento possano derivare gravi problematiche, soprattutto rispetto a quegli stranieri nati e cresciuti in Italia, osserva che in esso sarebbe stato preferibile affrontare questioni ben più importanti, come quelle connesse all'esigenza di dare certezza alle procedure di identificazione dei minori fatti transitare negli appositi centri di accoglienza in vista del loro rimpatrio: fa notare che, in tali casi, vi è il rischio fondato che il minore, per la mancanza di documenti che ne certifichino l'età, venga rimpatriato al pari di un adulto ed entri successivamente nel circuito della criminalità organizzata.

In conclusione, invita la maggioranza a rivedere l'impostazione di un provvedimento che mira a costruire un complesso e burocratico « percorso ad ostacoli » in danno degli immigrati, disconoscendo qualsiasi forma di tutela nei loro confronti, soprattutto nelle situazioni a più elevato rischio di esclusione sociale, come nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Elisabetta RAMPI (PD) osserva che il testo in esame rischia di recare un danno soprattutto ai tanti giovani di seconda generazione nati e cresciuti in Italia, che, nonostante siano già pienamente integrati nella società, potrebbero sentirsi esclusi e discriminati da uno Stato che tende a considerarli più un problema che una risorsa preziosa e utile alla collettività. Fa poi notare che tale provvedimento mira a subordinare il riconoscimento della cittadinanza al completamento di un difficile percorso, il quale, lungi dall'agevolare i processi di integrazione, potrebbe favorire il proliferare di nuove forme di identità prossime all'integralismo e alla criminalità, pericolose per la comunità, così come avvenuto in altri Paesi. Auspica, quindi, che nel prosieguo dell'esame del provvedimento si possa giungere ad una radicale modifica delle norme in esso contenute, nel segno del riconoscimento del contributo positivo offerto al Paese dallo straniero.

Teresio DELFINO (UdC), dopo aver osservato che la discussione sui processi

migratori non può essere confinata entro gli ambiti nazionali, ma deve trovare una sua precisa collocazione a livello comunitario, osserva che il suo gruppo si è sempre battuto, nelle opportune sedi politiche, per l'integrazione degli stranieri immigrati, intesi come una risorsa per la collettività e non come un problema da risolvere. Sul merito del provvedimento in esame, preannuncia la presentazione di una serie di emendamenti in Assemblea, tesi a rafforzare il principio dello *ius soli* — soprattutto nel caso in cui vi sia un genitore già residente — oltre che a prevedere una riduzione del termine necessario per l'acquisizione della cittadinanza e ad implementare i percorsi di formazione per gli stranieri. Ritiene, altresì, necessario prestare la massima attenzione all'esigenza di rispettare, in ambito familiare, i principi fondamentali della Costituzione, soprattutto laddove sia in gioco la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne.

Preannuncia, per tali ragioni, l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, riservandosi di esprimere una posizione più articolata sull'argomento nel prosieguo del dibattito in Assemblea, il cui esame dovrà necessariamente portare a profondi miglioramenti del testo.

Giuliano CAZZOLA (PdL) intende innanzitutto rilevare che il comportamento degli esponenti del gruppo del Partito Democratico — teso più a demolire in modo generalizzato e strumentale il contenuto del testo in esame piuttosto che a formulare motivate e legittime proposte di modifica — appare sensibilmente diverso dalla posizione esposta, in modo efficace e pacato, dal gruppo dell'Unione di Centro, il quale ha anche introdotto interessanti elementi propositivi. Ritiene, infatti, puramente demagogico parlare di integrazione sociale senza porsi il problema di fissare regole e confini certi, attraverso i quali regolamentare e indirizzare i processi di una immigrazione che considera, a tutti gli effetti, una risorsa fondamentale per il Paese. A tale riguardo, ritiene necessario

citare il caso degli Stati Uniti d'America, Paese che — pur disponendo di un grado di civiltà che non può essere messo in discussione — rappresenta comunque un esempio di rispetto rigoroso delle regole e dei criteri introdotti ai fini del riconoscimento della cittadinanza.

Antonino FOTI (PdL), nel dichiarare di condividere totalmente le considerazioni testé espresse dal deputato Cazzola, osserva che la citazione riferita agli Stati Uniti d'America appare molto opportuna e calzante, soprattutto alla luce della storia vissuta dai numerosi cittadini italiani che sono stati protagonisti di intensi fenomeni migratori verso l'intero Continente americano.

Maria Grazia GATTI (PD), intervenendo sulle modalità di organizzazione dei lavori della Commissione, fa presente che è imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea. Prospetta, pertanto, l'opportunità di rinviare al pomeriggio di oggi il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, fa presente che l'inizio delle votazioni in Assemblea è previsto per le ore 11 e che la seduta dell'Aula, pertanto, non è ancora cominciata. Ricordato, peraltro, che nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di concludere la seduta della Commissione in sede consultiva nella mattinata di oggi, auspica che i gruppi di opposizione — che si sono diffusamente soffermati sui diversi profili recati dal testo in esame — vogliano consentire anche a quelli di maggioranza di esprimere le proprie valutazioni, sia pur sintetiche, sul provvedimento medesimo.

Antonino FOTI (PdL), riprendendo le riflessioni appena avviate, intende sottolineare che gli stessi cittadini italiani residenti all'estero, in molti casi (tra i quali cita quello dell'Argentina), non hanno ancora neanche il diritto di voto, pur essendo ormai integrati nei Paesi esteri da diverse generazioni ed avendo contribuito al be-

nessere e alla crescita di tali Stati. Ritiene, dunque, che la proposta di legge in esame possa certamente essere migliorabile, con gradualità, ma abbia comunque una struttura condivisibile, ampiamente in grado di coniugare diritti e doveri degli stranieri che ambiscono all'acquisizione della cittadinanza italiana.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, in relazione al complesso degli interventi sinora svolti, ricorda di avere precisato, nella sua relazione introduttiva, che il testo unificato in esame non reca profili di specifica competenza della XI Commissione, il cui compito odierno, pertanto, consiste soltanto nell'esprimere il proprio parere su un testo che, in prospettiva, appare ampiamente migliorabile. A suo avviso, ciò sarà possibile nel corso del dibattito in Assemblea, dove – se ne dichiara certo – sarà garantita a tutti i gruppi la massima apertura in termini di capacità di riflessione e di opportunità di apportare eventuali modifiche di merito al provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ringraziandolo per la relazione approfondita

e dettagliata che ha voluto esporre alla Commissione, che è andata anche oltre i limiti di competenza della stessa. A suo avviso, infatti, il provvedimento in esame è teso ad assicurare una effettiva integrazione degli stranieri, poiché si muove nella direzione – che giudica corretta – di premiare esclusivamente gli immigrati onesti.

Cesare DAMIANO (PD), per le ragioni esposte in precedenza dai deputati Santagata, Schirru e Rampi, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 17 dicembre 2009.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.
C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 11 alle 11.10.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02263 Livia Turco: Utilizzo del vaccino anti influenza A e delle dosi già acquistate e non utilizzate	102
5-02264 Barani: Tempi di attuazione del regolamento (CE) 2032/2003 per l'immissione sul mercato comune dei biocidi	104
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	108

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2326 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	104
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	109
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. Nuovo testo C. 1524 Lo Presti (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	104

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
AVVERTENZA	107

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.05.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, esprimendo compiacimento al Ministro Fazio per la sua recente nomina alla guida del dicastero della salute, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regola-

mento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02263 Livia Turco: Utilizzo del vaccino anti influenza A e delle dosi già acquistate e non utilizzate.

Anna Margherita MIOTTO (PD), dopo essersi associata alle parole di soddisfazione del presidente nei confronti del

ministro Fazio anche per sottolineare che l'istituzione di un Ministero della salute a se stante è più consona alle istanze del Paese in tema di sanità, illustra l'interrogazione di cui è cofirmataria. Sulla finalità dell'interrogazione in titolo, osserva che essa è volta ad ottenere conferma sui dati disponibili, riferiti all'esiguo numero di vaccini realmente somministrati. Richiamando gli esiti dell'attività istruttoria svolta su tale materia dalla Commissione, segnala la domanda di vaccini che proviene da parte dei cittadini sessantacinquenni, che sono al momento esclusi dal novero delle categorie indicate dal Ministero.

Il Ministro Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo ringraziando i presentatori per il tono collaborativo. A titolo di premessa, sottolinea che non può essere messa in discussione la natura di pandemia in relazione al diffondersi del virus H1N1, considerato che si tratta di un nuovo tipo di virus nei cui confronti l'essere umano non ha ancora sviluppato un sistema di immunizzazione. Rilevato che il virus in questione, al momento piuttosto debole, può comunque mutare nel tempo o associarsi ad altri virus ed assumere conseguentemente una carica infettiva più aggressiva, sul piano dell'interesse pubblico alla salute occorre porre in essere delle strategie di combattimento e di contenimento della pandemia, anche in vista di una probabile seconda ondata virulenta prevista per il prossimo anno. Alla luce di tale prospettiva, sulla base di quanto indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutti i Governi stanno ponendo in essere una strategia vaccinale. Anche il Governo italiano si è mosso in tal senso anche se, a seguito della simulazione fatta per pervenire ad una stima del fabbisogno, a differenza degli altri maggiori Paesi OCSE, si è tenuto al più basso valore possibile, programmando il vaccino per il 40 per cento della popolazione. Si può pertanto quasi argomentare che è stato corso un rischio, pur nella rigorosa osservanza delle prescrizioni dell'OMS quanto alle categorie di persone da tute-

lare in via prioritaria. Alla luce dell'andamento effettivo della pandemia, si è poi registrata la ridotta incidenza dell'infezione tra gli ultrasessantacinquenni, che però esprimono le statistiche più elevate quanto ai decessi. Segnala che il 13 dicembre scorso è stata quindi da lui siglata l'ordinanza che estende la possibilità del vaccino ai cittadini di sessantacinque anni e a quelli di età compresa tra i sei mesi e i diciassette anni, nell'intento di pervenire alla copertura dell'intera popolazione.

Sottolinea quindi che l'Italia è anche il Paese OCSE in cui si sono registrati i problemi minori quanto a difetto di comunicazione tra istituzioni e cittadini, malgrado la scarsa risposta ottenuta nel nostro Paese da parte dei medici sia in termini di autovaccinazione che in termini di disponibilità a praticare il vaccino ai pazienti, come conferma il dato relativo al contenuto numero di vaccini somministrati nell'ultima settimana, pari a 35 mila. Segnala inoltre che è attualmente in corso una riunione dell'unità di crisi per la valutazione di una strategia di formazione e informazione dell'intero personale medico e per la definizione di ulteriori eventi volti a diffondere la pratica del vaccino. Ribadisce che occorre estendere la misura soprattutto nei confronti dei più giovani, esposti a possibili recrudescenze della pandemia nel corso del prossimo anno. Rileva quindi che, in considerazione dell'effettivo esubero di dosi attualmente disponibili, il 10 per cento di esse sarà donato all'OMS. Segnalando che anche da questo punto di vista l'Italia è in una condizione migliore rispetto agli altri Paesi europei, insiste tuttavia sulla necessità che l'impiego primario di tali dosi sia la vaccinazione della stessa popolazione italiana, costituendo la questione dello smaltimento un aspetto secondario rispetto alla prosecuzione della strategia vaccinale.

Anna Margherita MIOTTO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, osservando che le dosi di vaccini in esubero dovrebbero a suo avviso essere destinate ai Paesi in via di sviluppo, anche oltre la percentuale

indicata dal Ministro Fazio, atteso che soltanto il 70 per cento dei vaccini disponibili è stato davvero somministrato. Occorre infatti tenere presente che tali Paesi, se non adeguatamente attrezzati a far fronte alla pandemia, rischiano di rappresentare un serbatoio di infezione assai pericoloso.

5-02264 Barani: Tempi di attuazione del regolamento (CE) 2032/2003 per l'immissione sul mercato comune dei biocidi.

Lucio BARANI (Pdl) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lucio BARANI (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2326 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri è stata svolta la relazione.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*) sul provvedimento in titolo, segnalando che le Commissioni Giustizia e Affari esteri, al cui lavoro ha preso parte, hanno apportato modifiche migliorative al testo del disegno di legge al fine di meglio inquadrare le fattispecie di pedofilia culturale e di adescamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

Nuovo testo C. 1524 Lo Presti.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione.

Gianni MANCUSO (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Ricorda, inoltre, che la Commissione ha votato gli emendamenti fino all'emendamento 1.88. Constata quindi l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calgaro 1.24: s'intende vi abbiano rinunciato.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira i suoi emendamenti 1.171, 1.172 e 1.173. Illustra quindi l'emendamento 1.178, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 1.178.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 1.18: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.174, 1.176 e 1.177.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 1.105, volto a sopprimere l'ultima parte della lettera *b*), al fine di prevedere che sia riconosciuta e garantita la dignità di ogni persona, senza ulteriori specificazioni. Ri-

tiene che tale formulazione sia più rispondente alla finalità di un pieno riconoscimento di tale valore.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che, se fosse approvato l'emendamento 1.105, la norma che ne risulterebbe andrebbe nel senso opposto a quello testé evidenziato dall'onorevole Farina Coscioni. Infatti, la formulazione della lettera *b*), che l'emendamento tende a modificare, afferma che la dignità della persona è garantita in via prioritaria rispetto all'interesse della società. Se si eliminasse tale precisazione, la garanzia della dignità della persona ne risulterebbe in un certo senso diminuita.

Anna Margherita MIOTTO (PD) non condivide le considerazioni svolte dal deputato Polledri, riguardo all'interpretazione dell'emendamento 1.105.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 1.105.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 1.17: s'intende vi abbia rinunciato.

Barbara SALTAMARTINI (PdL) osserva che le finalità dell'emendamento 1.106 appaiono diametralmente opposte a quelle sottese all'emendamento 1.105 testé votato, cosa che dimostra l'intento prettamente ostruzionistico degli stessi.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), contestando i rilievi mossi dall'onorevole Saltamartini, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.106.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.106 e 1.170.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), nell'annunciare il ritiro del suo emendamento 1.240, intende evidenziare che la proposta emendativa in questione riguarda una questione centrale che si pone al centro del dibattito sviluppatosi

nel Parlamento e nell'opinione pubblica sul testamento biologico, e cioè il diritto all'eutanasia. Poiché, infatti, il progresso della medicina ha creato tempi intermedi anche lunghi tra la vita e la morte, l'eutanasia diventa il mezzo per accompagnare la persona verso una morte dignitosa e senza sofferenza, con la conseguenza che, a suo avviso, non c'è ragione per non accettare anche terminologicamente l'eutanasia e per non superare ogni tipo di pregiudizio verso questa pratica.

Paola BINETTI (PD) ritiene di dover osservare come la cultura dell'autodeterminazione rappresenti quella sorta di « sabbia mobile » sopra la quale si muove il provvedimento in esame e che vede contrapposti, da un lato, i sostenitori del diritto all'eutanasia e, dall'altro, coloro che contestano tale diritto. A suo avviso, invece, su questo punto non sono accettabili ambiguità terminologiche e il testo non dovrà essere suscettibile di interpretazioni poco chiare o imprecise: la legge dovrà negare esplicitamente il diritto all'eutanasia.

Massimo POLLEDRI (LNP) tiene a evidenziare come l'autodeterminazione debba trovare i suoi spazi all'interno dell'alleanza terapeutica ma non possa assolutamente arrivare fino al riconoscimento del diritto all'eutanasia. Con riferimento poi all'emendamento 1.47, non comprende perché faccia riferimento al divieto di « ogni forma di eutanasia », quando anche il senatore Veronesi ha sostenuto che non esistono forme di eutanasia passiva.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda alla Commissione che l'emendamento 1.240 è stato ritirato, invitando pertanto coloro che si sono iscritti a parlare ad intervenire sull'emendamento 1.47.

Livia TURCO (PD) illustra il suo emendamento 1.47, che propone di sostituire il testo della lettera c) con una formulazione molto più chiara e netta, che non potrà dare adito a problematiche interpretative. La formulazione proposta dal suo emen-

damento evita di ribadire ciò che è ovvio per ogni medico, dando fiducia alla relazione terapeutica tra medico e paziente. Il testo attuale, invece, lascia trasparire una visione negativa di fondo come se la disposizione di cui alla lettera c) fosse necessaria per fronteggiare una richiesta di eutanasia diffusa nel paese. Ciò non risponde a verità: nel nostro paese c'è una richiesta di cure, di attenzione al paziente, di vita.

Laura MOLTENI (LNP) desidera osservare come dal dibattito emerga una deriva eutanastica da parte di alcuni deputati, che non condivide affatto. Non ritiene poi che dalla lettera della norma traspaia un pessimismo di fondo, ma giudica invece opportuno il richiamo in essa contenuto alle norme del codice penale, richiamo che serve proprio a chiarire in quali fattispecie penali si incorre.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) ritiene che l'emendamento 1.47 sia lontanissimo da una deriva eutanastica, come dimostra il divieto assoluto, espresso con la massima chiarezza, di ogni forma di eutanasia.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL), dopo aver rilevato come la sensibilità dell'opinione pubblica su questo tema sia alta, ritiene non si possa qualificare negativamente l'esigenza di porre delle regole per disciplinare l'eutanasia. Ciononostante, se il Parlamento italiano desidera approvare un testo condiviso sarà necessario vietare condotte eutanastiche sia attive che passive, come peraltro prevede il testo da lui proposto. Tuttavia, osserva che la lettera c) non appare formulata in modo adeguato, lasciando spazi aperti a condotte eutanastiche diverse da quelle riconducibili alle fattispecie penali citate nella norma, mentre l'emendamento 1.47 vieta in maniera più ampia e più completa tali condotte.

Carla CASTELLANI (PdL) osserva che la formulazione della lettera c), come approvata dal Senato, fotografa esatta-

mente la situazione attuale, nella quale se si accerta che il medico abbia praticato forme di eutanasia lo stesso viene condannato ai sensi dei tre articoli del codice penale richiamati dalla lettera medesima.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (PdL) concorda con le considerazioni espresse dal collega Della Vedova e giudica preferibile la formulazione proposta dall'emendamento 1.47 dell'onorevole Turco. Non comprendendo infatti la necessità di richiamare norme del codice penale per vietare condotte che comunque risultano già proibite in base all'ordinamento vigente e ribadendo che i medici sono deontologicamente tenuti a non praticare l'eutanasia, ritiene superfluo il disposto della lettera c).

Massimo POLLEDRI (LNP) non condivide quanto da ultimo affermato circa l'inutilità del richiamo agli articoli del codice penale contenuto nella lettera c). Infatti, i divieti acquistano efficacia solo se provvisti di sanzione penale o amministrativa per la loro inottemperanza: un divieto non può sostanziarsi in una mera affermazione di principi, ma deve essere corredato di apposita sanzione. Osserva, infine, che la norma appare ancor più necessaria in considerazione del fatto che, a volte, la giurisprudenza non ha ravvisato in tali condotte le fattispecie penali richiamate.

Luisa BOSSA (PD), dichiarando il proprio voto favorevole sull'emendamento

1.47, osserva che la formulazione del divieto di ogni forma di eutanasia suggerita da tale proposta emendativa sia completa, chiara ed esaustiva e non necessita di alcuna precisazione aggiuntiva.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 1.47.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, essendo imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglia e C. 2693 Zazzera.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli e C. 2831 Jannone.

ALLEGATO 1

**5-02264 Barani: Tempi di attuazione del regolamento (CE) 2032/2003
per l'immissione sul mercato comune dei biocidi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta con la presente I.P., intendo chiarire fin da subito che, come è noto i Regolamenti Comunitari sono di portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Pertanto, il Regolamento (CE) 2032, segnalato dell'onorevole interrogante, peraltro aggiornato dal Regolamento (CE) N. 1048/2005, non necessita di un apposito provvedimento di recepimento.

Tuttavia, per maggiore chiarezza, mi sembra opportuno segnalare che, il decreto legislativo n. 174 del 2000 che recepisce la direttiva 98/8/CE, ha armonizzato le procedure comunitarie in materia di autorizzazione dei prodotti biocidi, con la previsione di un periodo transitorio durante il quale doveva essere operata una revisione delle sostanze attive, ad uso biocida, presenti sul mercato alla data del 14 maggio 2000 (data ultima per l'attuazione della direttiva medesima).

Nel corso del suddetto periodo transitorio, stabilito originariamente in dieci anni decorrenti dal 14 maggio 2000, gli Stati membri potevano continuare ad applicare le disposizioni nazionali relative ai prodotti ricompresi nell'ambito dei biocidi (articolo 16); tale periodo era stato concesso in quanto la revisione delle sostanze attive era propedeutica alla successiva fase di autorizzazione dei prodotti biocidi.

La procedura di revisione è stata disciplinata con Regolamenti fin dal 2000; da ultimo il Reg. (CE) n. 1048/2005, di cui sopra, che prevede un calendario dei lavori per la revisione delle diverse tipologie di prodotti.

Ne consegue che la procedura di revisione delle sostanze attive è una procedura comunitaria, i cui tempi e modalità, definiti dalla Commissione europea, non possono essere oggetto di variazioni da parte degli Stati membri.

Aggiungo che, a livello comunitario si è preso atto che tale programma di revisione non potrà essere completato entro il 14 maggio 2010; pertanto si è ritenuta necessaria una proroga del programma di lavoro decennale per consentire il completamento del riesame dei principi attivi.

A tal fine è stata emanata la Direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, che proroga il termine di completamento della procedura di revisione comunitaria al 14 maggio 2014.

L'Italia sta partecipando al programma di revisione secondo i tempi e le modalità indicate dal Regolamento (CE) N. 1048/2005, più volte citato, procedendo alla valutazione delle sostanze attive che le sono state assegnate dalla Commissione Europea.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2326 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2326 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordi-

namento interno », quale risultante dagli emendamenti approvati,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 608-*octies* prevedere che la diminuzione della pena sia pari ad un terzo.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2326 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 103 Angeli e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	111
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	115
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dagli onorevoli Gozi e Farinone</i>) ..	116

ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. COM(2009)154 def. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	112
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:	
Seguito dell'esame istruttorio del « Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020 » (COM(2009)647 def.)	113
ERRATA CORRIGE	114

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.25.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote

il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2326 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2009.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Norme in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 103 Angeli e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2009.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, anche alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole con osservazione, del quale illustra il contenuto (*vedi allegato 1*).

Ribadisce quindi il rilievo del provvedimento in esame, che si pone in linea con la legislazione di altri Stati membri dell'Unione europea, introducendo il percorso di cittadinanza, e indica, finalmente, tempi certi per l'acquisizione della cittadinanza.

Enrico FARINONE (PD) ritiene che i contenuti della proposta di legge in esame riflettono una visione ideologica del tema della cittadinanza, che esprime un sentimento di preoccupazione verso lo straniero piuttosto che la volontà di sua inclusione. È invece convinto che occorra

mettere in atto politiche volte a favorire l'integrazione, altrimenti si rischia di creare forti discriminazioni e divisioni tra cittadini. Pensa in particolare al problema, già ampiamente trattato ieri nel suo intervento dal collega Gozi, delle giovani generazioni, che sono di fatto pienamente integrate e che hanno bisogno che tale integrazione sia riconosciuta. Invita la maggioranza a riflettere seriamente su questi temi, anche al proprio interno, poiché dalle scelte sulla cittadinanza dipende il futuro del Paese. Si tratta di un problema di civiltà che il Parlamento ha di fronte, e auspica, in conclusione, che vi sia ancora spazio, nel corso dell'esame in Assemblea, per modificare il testo del provvedimento in senso migliorativo.

Alla luce delle motivazioni esposte, formula quindi, a nome del suo gruppo, una proposta di parere contrario sul provvedimento in esame, alternativa a quella presentata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Antonio RAZZI (IdV) sottolinea l'importanza per l'Italia della popolazione immigrata, ricordando che in Svizzera esiste un fondo specificamente destinato all'integrazione dei cittadini stranieri; riterrebbe opportuno che analoghe risorse fosse previste anche in Italia.

Sandro GOZI (PD) richiama le osservazioni svolte nella seduta di ieri, anche contenute nella proposta di parere alternativo formulato dal suo gruppo. Osserva come il testo in esame sia il frutto di un compromesso raggiunto all'interno della maggioranza, che tuttavia non sembra soddisfare ugualmente tutte le istanze; ritiene infatti che sia prevalso l'orientamento più chiuso e diffidente rispetto all'integrazione dei cittadini stranieri, e che privilegia – come sembra emergere dall'intervento del collega Pini – lo *ius sanguinis* rispetto allo *ius soli*. La proposta di legge, peraltro, non riflette le indicazioni date dal Parlamento europeo nella risoluzione adottata il 2 aprile 2009 sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea, nella quale, tra l'al-

tro, si invitavano gli Stati membri a riesaminare le loro leggi sulla cittadinanza e ad esplorare le possibilità di rendere più agevole per i cittadini non nazionali l'acquisizione della cittadinanza e il godimento dei pieni diritti.

Si affronta, dunque, una legge sulla cittadinanza – che dovrebbe contenere norme fondanti per la società italiana dei prossimi anni – senza rispondere alle esigenze di ammodernamento che il nostro Paese necessita.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, sottolinea che la proposta di legge in esame riflette la posizione che la maggioranza ha assunto sul tema della cittadinanza già nei programmi elettorali per le elezioni politiche del 2008, e sui quali ha ottenuto il voto e il consenso del popolo italiano. Le posizioni espresse dagli esponenti del PD sono invece, a suo avviso, minoritarie nel Paese, né possono trovare consensi tra le forze di maggioranza. Con questo intervento normativo si va dunque nella direzione richiesta dal Paese e non ha difficoltà a ribadire la propria preferenza per lo *ius sanguinis* rispetto allo *ius soli*, orientamento coerente con le posizioni che ha sempre sostenuto.

Elena CENTEMERO (PdL) richiama l'esperienza statunitense in tema di acquisizione della cittadinanza, ottenibile solo attraverso un percorso definito e sulla base di regole certe. Si tratta di una vera e propria concessione, che avviene attraverso un processo programmato nel tempo che prevede, tra l'altro, la conoscenza della lingua e delle regole del Paese; i cittadini stranieri che intendono acquistare la cittadinanza statunitense sono, ad esempio, chiamati a giurare sulla Costituzione americana. Ritene che il multiculturalismo – dimensione che nei prossimi anni anche l'Italia è destinata a conoscere in forma significativa, per i flussi crescenti di cittadini stranieri che si dirigono verso l'Europa – richieda regole certe e il provvedimento in esame fa un primo passo in questa direzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore, risultando così preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo depositata dai deputati Gozi e Farinone.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.55.

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

COM(2009)154 def.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, tenuto conto del dibattito svoltosi in Commissione, con particolare riferimento agli elementi evidenziati dai colleghi dell'opposizione, ritiene opportuno integrare la proposta di parere depositata nella seduta di ieri. Formula pertanto una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e una osservazione (*vedi allegato 3*).

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per il nuovo parere formulato dal relatore, che tiene conto delle risultanze del dibattito, e preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 14.20.

Seguito dell'esame istruttorio del «Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020» (COM(2009)647 def.).

Sandro GOZI, *presidente*, ai fini della prosecuzione dell'esame del documento di consultazione sul futuro della Strategia di Lisbona dopo il 2010, presentato dalla Commissione europea il 24 novembre 2009, evidenzia alcune questioni sulle quali, a suo avviso, la Camera dovrebbe definire indirizzi specifici per il Governo.

Occorre innanzitutto identificare un numero ristretto di priorità ad effettivo valore aggiunto su cui concentrare la Strategia UE 2020 (PMI, ammodernamento del mercato interno, del mercato del lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale, occupazione degli immigrati, reti di trasporti energia e comunicazioni, ricerca). Il documento della Commissione europea, pur richiamando tre grandi priorità (crescita basata sulla conoscenza; coinvolgimento dei cittadini in una società partecipativa; un'economia compe-

titiva, interconnessa e più verde), prospetta un numero eccessivo di obiettivi e di aree di intervento, definite spesso in modo generico. Si rischia così di ripetere gli errori che hanno pregiudicato il successo della Strategia di Lisbona.

Bisogna inoltre stabilire strumenti di *governance* della Strategia in grado di garantirne un'attuazione effettiva. Il documento della Commissione europea si limita a sottolineare l'esigenza di individuare una *governance* chiara per la nuova strategia, tramite il partenariato tra l'azione a livello UE, nazionale e regionale. Alla luce delle lacune riscontrate nella Strategia, occorre definire procedure e strumenti rigorosi e vincolanti di *governance* delle politiche economiche e dell'occupazione e non il mero ricorso al metodo di coordinamento aperto. A questo scopo, è essenziale coinvolgere adeguatamente i Parlamenti nazionali, che, essendo dotati dei poteri di spesa nei rispettivi ordinamenti, risultano decisivi nell'effettiva attuazione degli obiettivi della Strategia.

È opportuno destinare risorse adeguate per la Strategia, sia a livello europeo sia a livello nazionale. Occorre, sin dalla revisione intermedia del bilancio UE nel 2010, prevedere la concentrazione di stanziamenti consistenti del bilancio UE sulle nuove priorità, in modo da produrre un effetto leva sia per gli stanziamenti pubblici nazionali sia per quelli privati. Questo è il presupposto per esplorare anche nuovi modelli di finanziamento (partenariati pubblico-privato, ricorso alla Banca europea per gli investimenti).

I tempi dell'esame dovrebbero essere particolarmente serrati, tenuto conto che la consultazione della Commissione scade il 15 gennaio e sulla base dei relativi esiti la Commissione presenterà proposte al Consiglio europeo di marzo 2010 che varrà la nuova strategia per i prossimi cinque. Sarebbe dunque opportuno approvare un atto di indirizzo al Governo entro la prima metà di febbraio.

Auspica, in conclusione, che atti di tale rilievo possano essere, in futuro, calenda-

rizzati in Commissione con adeguato anticipo e non, come è avvenuto in questo caso, a ridosso della sospensione dei lavori parlamentari per le festività natalizie, con conseguente contrazione dei tempi di esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta odierna.

La seduta termina alle 14.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 261 del 10 dicembre 2009, a pagina 194, seconda colonna, alla ventiseiesima riga, le parole: « Gianluca PINI » sono sostituite dalle seguenti: « Sandro GOZI ».

ALLEGATO 1

**Norme in materia di cittadinanza.
Testo unificato C. 103 Angeli e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato per i profili di competenza il testo unificato delle proposte di legge C. 103 Angeli ed abb., recante norme in materia di cittadinanza, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente dalla I Commissione;

valutato positivamente l'inserimento del nuovo articolo 9-*bis* alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, di cui all'articolo 3, riguardante la previsione di un percorso di cittadinanza incentrato sulla frequentazione di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana;

valutata positivamente la modifica dell'art 10 della legge 5 febbraio 1992,

n. 91, di cui all'articolo 4, riguardante l'obbligatorietà del giuramento alla Repubblica con la particolare formula che richiama la pari dignità sociale di tutte le persone,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo del provvedimento la previsione del rilascio di un attestato finale della frequenza con esito positivo del corso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 9-*bis*, come introdotto dall'articolo 3 novellando la legge 5 febbraio 1992, n. 91.

ALLEGATO 2

**Norme in materia di cittadinanza.
Testo unificato C. 103 Angeli e abb.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAGLI ONOREVOLI GOZI E FARINONE**

La XIV Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 103 Angeli ed abb., recante norme in materia di cittadinanza;

premesso che:

la risoluzione sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea, adottata il 2 aprile 2009 dal Parlamento europeo, invita gli Stati membri a riesaminare le leggi nazionali sulla cittadinanza e ad esplorare le possibilità di renderne più agevole l'acquisizione per i cittadini non nazionali e il godimento dei pieni diritti connaturati;

al fine di limitare le discriminazioni che i diversi regimi giuridici nazionali comportano, il Parlamento europeo auspica, inoltre, che sia favorito uno scambio di esperienze sui processi di naturalizzazione in essere nei diversi Stati membri, al fine di pervenire – sia pur nel rispetto della competenza dei singoli Stati membri nel determinare i modi di acquisto e perdita della cittadinanza – ad un maggior coordinamento quanto ai criteri e alle procedure di accesso alla cittadinanza dell'Unione;

l'esame del provvedimento presso la I Commissione ha evidenziato la presenza in Italia di circa 4 milioni e mezzo di stranieri regolari, dei quali solo circa 40.000 arrivano ad acquisire la cittadinanza; di questi, due terzi la acquisiscono attraverso il matrimonio con cittadini italiani e solamente un terzo attraverso la naturalizzazione ed altre modalità;

la necessità di rivedere i requisiti per rendere più agevole la procedura per l'acquisizione della cittadinanza, stabiliti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, discende sia dai recenti orientamenti politici espressi dal Parlamento europeo, sia dalla consapevolezza che l'attuale normativa non risponde più in modo adeguato alle esigenze della società contemporanea: in un mondo sempre più globalizzato è assolutamente necessario individuare un percorso che in tempi certi e secondo parametri equi consenta di riconoscere a coloro che risiedono stabilmente e regolarmente nel nostro paese, o che vi sono nati e vi frequentano i percorsi formativi e scolastici, la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana;

il testo base, adottato in I Commissione, contiene al contrario disposizioni che rendono ancora più gravoso per lo straniero regolarmente residente in Italia il percorso che può condurre alla concessione della cittadinanza;

in particolare, il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, che consente allo straniero nato in Italia, e che vi risieda legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, di diventare cittadino se dichiara di volerlo fare entro un anno da tale data, viene modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame con l'aggiunta di ulteriori requisiti, quale quello dell'aver frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, indebolendo così ulteriormente

la tenue forma di *ius soli* già prevista nel nostro ordinamento;

non è chiaro, peraltro, il percorso da seguire per chi l'obbligo scolastico lo abbia assolto frequentando la scuola fino al raggiungimento della maggiore età, ma senza profitto, o per chi, a causa di invalidità psichica o fisica grave, non possa proprio accedere al percorso di istruzione e formazione;

appare grave la totale mancanza nel testo di ogni previsione normativa relativa ai minori stranieri, con il conseguente rischio di perdurante emarginazione tra ragazzi nati e cresciuti in Italia, già integrati socialmente nel territorio italiano, che frequentano gli stessi percorsi di studio dei minori di cittadinanza italiana e che una volta divenuti adulti, non potranno partecipare ad un concorso pubblico o avviare attività commerciali perché impossibilitati all'apertura di una semplice partita I.V.A, specie in considerazione del fatto che secondo i recenti dati Istat, gli stranieri nati in Italia sono oggi 520 mila;

viene altresì resa più difficile la naturalizzazione dello straniero che risieda legalmente per dieci anni in Italia, condizionata dal provvedimento in esame anche alla presenza di ulteriori requisiti: possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, e mantenimento dei requisiti di reddito e alloggio previsti per il rilascio del permesso medesimo; frequentazione di un corso finalizzato all'approfondimento di storia e cultura italiana ed europea, educazione civica e principi della Costituzione; raggiungimento di un effettivo grado di integrazione sociale e rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione nonché svolgimento di un percorso di cittadinanza, con modalità che dovranno essere definite con regolamento;

in luogo dei nuovi ostacoli che vengono legislativamente introdotti dal te-

sto in esame nell'ambito del termine dei dieci anni previsti ai fini dell'acquisto della cittadinanza, sarebbe stato più opportuno prevedere una procedura maggiormente snella e rapida in favore di chi svolge un percorso di integrazione;

appare assolutamente imprescindibile, in tal senso, lavorare in Europa per giungere ad una diversa concezione della stessa cittadinanza europea, intesa non più e non solo come mero complemento o sommatoria della cittadinanza nazionale dei singoli Stati membri, ma come istituto ulteriore, dotato di una propria autonomia, capace di estendere anche ai soggiornanti di lungo periodo diritti fin qui riconosciuti ai soli cittadini europei, in primo luogo il diritto di voto alle elezioni amministrative e alle elezioni al Parlamento europeo; si realizzerebbe così uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sull'intero territorio dell'Unione europea, inteso come spazio di integrazione, riconoscimento di diritti e partecipazione alla vita civile e sociale;

contrariamente alle tendenze politico-giuridiche espresse in Europa, il testo base adottato dalla I Commissione non risponde all'esigenza di ammodernamento del nostro ordinamento, al fine di adeguarlo alle modifiche sempre più palesi della composizione demografica in atto in Italia che registra un numero sempre più elevato di stranieri di seconda generazione, nati in Italia e frequentanti regolarmente le nostre scuole;

in definitiva, il provvedimento in esame non riduce le discriminazioni e le ineguaglianze esistenti, né favorisce una più ampia integrazione, ma finisce per inasprire, emarginare e rendere ancora più difficile il percorso di accesso alla cittadinanza italiana, con effetti particolarmente gravi sui minori,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
COM(2009)154 def.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata la « Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo » (COM(2009)154 def.);

rilevato che:

in base ai dati disponibili risulta che i casi di successioni transfrontaliere sono molto frequenti e tali da coinvolgere valori mobiliari e immobiliari di ingente entità;

l'esistenza di normative nazionali fortemente differenziate implica costi e adempimenti amministrativi gravosi per i cittadini dell'Unione;

apprezzata l'intenzione della Commissione europea di intervenire in materia in modo da definire un quadro giuridico meno frammentario e incerto attraverso la definizione di norme comuni in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici e istituzione di un certificato successorio europeo;

considerato che:

sotto il profilo del principio di sussidiarietà sembrano pertanto fondate le ragioni per l'adozione di una disciplina UE in materia;

la base giuridica della proposta, costituita, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dall'articolo 80, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, appare appropriata rispetto all'ambito e alle finalità dell'intervento prospettato;

l'adozione di una normativa a livello dell'Unione europea non deve tuttavia pregiudicare la tutela che l'ordinamento italiano garantisce, in primo luogo attraverso le disposizioni previste dalla Costituzione, nei confronti della famiglia;

anche l'ordinamento dell'Unione europea si preoccupa di tutelare il diritto di famiglia prevedendo in particolare all'articolo 81, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali siano adottate secondo una procedura legislativa speciale, in base alla quale il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e riconoscendo ai Parlamenti nazionali un diritto di opposizione in materia;

tenuto conto che, di norma, il criterio adottato nella proposta di regolamento per l'individuazione della legge applicabile è quello della residenza abituale del defunto al momento della morte, in quanto regime più diffuso tra gli Stati membri, relativamente al quale tuttavia la stessa proposta di regolamento non provvede a fornire una definizione certa;

fermo restando che la proposta di Regolamento in esame non influisce sul trattamento fiscale dell'eredità applicato dagli Stati membri e che in occasione della presentazione da parte della Commissione europea di una comunicazione in materia, prevista nel corso del 2010, sarà opportuno valutare l'adozione di strumenti volti a risolvere le attuali discrepanze tra regimi nazionali, che possono generare situazioni di doppia imposizione ovvero, al contrario, di fenomeni elusivi;

tenuto conto che nella risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e testamenti, approvata il 16 novembre 2006, il Parlamento europeo, tra le altre cose, ha auspicato la creazione di una rete europea dei registri testamentari, attraverso la messa in rete dei registri testamentari nazionali;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico nonché al Parlamento europeo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) allo scopo di evitare che risulti pregiudicata la tutela riservata dall'ordinamento nazionale ai familiari, in quanto legittimari, si inseriscano nel testo del Regolamento disposizioni volte a garantire che gli stessi possano comunque far valere i diritti loro riconosciuti dal regime vigente nello Stato membro di cittadinanza del defunto, se più favorevole;

2) si inserisca nel testo del Regolamento una specifica disposizione volta a definire la nozione di residenza abituale, intesa quale residenza effettiva del *de cuius*, in modo da evitare eventuali incertezze e pronunce contraddittorie in sede di contenzioso;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di prevedere nel testo del Regolamento una disposizione relativa alla creazione di una rete europea dei registri testamentari, attraverso la messa in rete dei registri testamentari nazionali, al fine di agevolare la ricerca e l'accertamento delle disposizioni di ultima volontà del defunto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattaccini	120
Comunicazioni del presidente	120
Esame della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo radiofonico (Esame ed approvazione)	121
Atto di indirizzo sulle linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso (Esame e rinvio)	121
ALLEGATO (Testo proposto dal relatore)	123
Esame di domande per l'Accesso	121

*Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza
del presidente PALMIZIO.*

Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 14.35.

*(La Sottocommissione approva il verbale
della seduta precedente).*

Comunicazione del presidente

Il presidente, senatore PALMIZIO, comunica che, a seguito di segnalazioni ricevute in merito e di successivi contatti con i competenti uffici della RAI, si profila la possibilità, nonché opportunità, di prevedere una regolamentazione più definitiva e aggiornata degli *spot* per il sociale che la RAI già attualmente programma e manda

in onda, ma sulla base di una regolamentazione ormai datata e secondo criteri di valutazione non ben individuati.

Premesso che al momento la regolamentazione cui la società concessionaria si affida è costituita dal combinato disposto di un Atto di indirizzo approvato dalla Commissione di vigilanza il 13 febbraio 1997 in materia di pluralismo (politico, sociale, culturale, etnico e religioso, delle realtà locali, di genere e di età, associativo e produttivo) e di un Regolamento approvato dalla Direzione Generale Rai il 23 febbraio 2000 in materia di trasmissioni con pubbliche raccolte di fondi, campagne « RAI per il sociale » e iniziative di sensibilizzazione, le tipologie di soggetti che possono accedere a tale forma di comunicazione/informazione sono, a parte il Governo e la Fondazione Pubblicità Progresso, quelle provenienti dal mondo del volontariato e delle associazioni.

La nuova regolamentazione che si vorrebbe immaginare potrebbe invece prevedere una più precisa definizione di questa ulteriore modalità di accesso al mezzo televisivo e radiofonico attraverso la predisposizione di appositi cicli di *spot* da assegnare ai soggetti ritenuti idonei a tali programmi. A tal fine, si potrebbe proporre che nel prossimo contratto di servizio sia espressamente riportato un richiamo alla possibilità di predisposizione di trasmissioni dell'Accesso connesse alla programmazione di cicli di *spot* su tematiche sociali, con particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato.

Sulla base di tale richiamo, infatti, sarà possibile predisporre il testo di un Atto di indirizzo, da sottoporre all'esame della Commissione di vigilanza in sede plenaria, finalizzato alla regolamentazione – previo ovviamente un confronto con i referenti della RAI – delle modalità cui improntare tale forma di accesso. La valutazione delle conseguenti domande potrà essere poi demandata alla competenza della Sottocommissione permanente per l'Accesso, analogamente alla valutazione di tutte le altre tipologie di domande.

Non è invece necessaria alcuna modifica alle norme del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. Sarà altresì opportuno creare un rapporto di collaborazione continuativo con l'Agenzia per le Onlus.

La Sottocommissione ne prende atto.

Esame della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo radiofonico.

(Esame ed approvazione).

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione approva il calendario predisposto dalla RAI relativamente al periodo dal 10 al 29 gennaio 2010.

Atto di indirizzo sulle linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso.

(Esame e rinvio).

Il PRESIDENTE procede ad una breve relazione del documento in esame che, come già preannunciato nella seduta del 20 ottobre, risponde ad alcune esigenze riscontrate nell'affrontare il lavoro di istruttoria delle domande per l'Accesso all'inizio della legislatura, con particolare riferimento alle domande eccessivamente « datate » oppure non provviste della necessaria documentazione. Lo scopo essenzialmente è quello di approvare una sorta di « testo unico » in tema di modalità di presentazione delle domande per l'Accesso, per fornire informazioni più precise da un lato ai richiedenti, dall'altro alla RAI. In particolare, esso prevede: le modalità di pubblicazione su Internet del registro delle domande presentate, l'impossibilità di presentazione di una domanda, per lo stesso mezzo (televisivo, radiofonico o televideo) qualora non siano trascorsi almeno tre mesi dalla precedente, l'obbligo di ripresentare la documentazione richiesta qualora siano trascorsi due anni dalla precedente domanda. Il testo si prefigge altresì di fornire maggiori informazioni circa le modalità di predisposizione dei testi da trasmettere su Televideo; favorire le comunicazioni di tipo amministrativo mediante il mezzo della posta elettronica e specificare con maggiore chiarezza i requisiti necessari nella compilazione delle domande (documenti, firma autenticata eccetera).

Il PRESIDENTE comunica infine che provvederà a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo proposto, il cui esame viene rinviato alla prossima seduta.

La Sottocommissione ne prende atto.

Esame di domande per l'Accesso.

Il PRESIDENTE comunica che alcune domande giacenti presso la segreteria sono prive della documentazione necessaria, che non è stata fornita neanche dopo

esplicita richiesta ai soggetti interessati, inoltrata il 22 ottobre scorso. Propone pertanto di considerare decadute le domande in questione, invitando nel frattempo i richiedenti ad inviare nuova domanda formalmente corretta, nonché di

rimandare alla prossima seduta l'esame di tutte le altre domande giacenti.

La Sottocommissione concorda.

Sono da considerare pertanto decadute le seguenti domande:

Prot.	Richiedente	Titolo	Tipologia
6111	INTERNATIONAL PEN FRIENDS	Dieci minuti di...	TELEVISIVA
6248	Fondazione Italiana per la sicurezza della circolazione Onlus	Ferma la strage, firma per la sicurezza stradale	TELEVISIVA
6249	Fondazione Luigi Guccione	Verso il decennale della Fondazione	TELEVISIVA
6268	Istituto polacco di Roma	Dieci minuti di...programma TV	TELEVISIVA
6309	Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica ed economia	Luigi Einaudi primo Presidente eletto della Repubblica Italiana	TELEVISIVA
6311	Istituto Garuzzo per le arti visive	L'IGAV esporta e promuove l'arte italiana	TELEVISIVA
6314	Sindacato Libero Scrittori Italiani	Cesare Giulio Viale a 50 anni dalla scomparsa – Viale e De Sica	TELEVISIVA
6373	Fare Ambiente – Movimento Ecologista Europeo	Azioni a tutela dell'ambiente	TELEVISIVA
6380	Centro per i diritti del cittadino		TELEVIDEO

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso**TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
(Sen. PALMIZIO)**

La Sottocommissione permanente per l'Accesso radiotelevisivo, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti

il Regolamento interno della Commissione, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9;

il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, approvato dalla Commissione il 30 gennaio 2001 e successivamente modificato il 20 ottobre 2004;

le precedenti determinazioni della Commissione, in particolare la delibera approvata il 10 dicembre 1997, relativa alle modalità di programmazione delle trasmissioni dell'Accesso, ai sensi dell'articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

il notevole arretrato di domande per l'Accesso giacente presso la segreteria all'inizio dell'attività della Sottocommissione;

considerato che

lo scioglimento anticipato delle Camere della XV legislatura ha determinato l'inattività della Sottocommissione permanente per l'Accesso per un periodo considerevole, causando la giacenza di un gran numero di richieste, dovuto anche alla circostanza che quelle presentate nelle legislature precedenti e non evase non potevano considerarsi decadute con lo scioglimento delle Camere;

è opportuno che il numero delle richieste non pregiudichi ulteriormente l'attuazione dei principi normativi che regolano l'Accesso radiotelevisivo, né le posizioni giuridiche soggettive dei richiedenti;

è nel contempo indispensabile vagliare, sotto il profilo della rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge n. 103/1975, l'attualità delle richieste presentate in epoca più remota, nonché individuare con certezza i soggetti titolari e responsabili di ciascuna di tali richieste, e che tale necessità sembra profilarsi comunque come endemica all'attività di acquisizione ed esame delle richieste di accesso, stante la continuità amministrativa che la Commissione deve garantire anche rispetto a fasi di inattività;

è necessario comunque realizzare una gestione ottimale delle trasmissioni, anche sotto il profilo della tecnica radiotelevisiva e delle esigenze di varietà della programmazione generale, nonché, compatibilmente con la natura delle trasmissioni, della ricerca del massimo ascolto;

dispone

nei confronti della Rai, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, e dei richiedenti l'Accesso, come di seguito:

1. *(Presentazione delle domande)*

1. Le domande per l'Accesso devono essere presentate alla segreteria della Sottocommissione compilando l'apposito mo-

dulo disponibile in formato cartaceo presso la Segreteria della Commissione o scaricabile in formato PDF dal sito della Commissione o dal sito della RAI-Segretariato sociale.

2. Alle singole domande, da compilare comunque secondo le istruzioni incluse nel modulo, i richiedenti devono allegare:

copia dello Statuto dell'Ente, Istituto o Associazione;

copia del verbale da cui risulta la nomina del legale rappresentante dell'Ente, Istituto o Associazione, o elementi di documentazione assimilabile;

dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata sotto la propria responsabilità, che attesti la carica ricoperta e le funzioni svolte dallo stesso in seno all'organizzazione dell'Ente, Istituto o Associazione;

copia del verbale da cui risulta la designazione del responsabile agli effetti civili e penali del programma di accesso richiesto, o elementi di documentazione assimilabili (delega del Presidente al responsabile, ecc.);

elenco e documentazione delle attività svolte dall'Ente, Istituto o Associazione in relazione al contenuto del programma proposto negli ultimi 24 mesi;

copia dell'ultimo bilancio approvato.

2. Le domande devono altresì essere corredate di tutte le informazioni idonee a consentire alla Sottocommissione di valutare la consistenza organizzativa degli organismi richiedenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *d*), del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

3. Le domande sfornite di documentazione attestante la consistenza organizzativa del soggetto richiedente non saranno prese in considerazione dalla Sottocommissione, e pertanto verranno considerate decadute.

4. Ciascun soggetto richiedente non può presentare simultaneamente più di una domanda a trimestre, per ciascuna sede di

accesso, radiofonica, televisiva e per il mezzo di televideo (o per ulteriori sedi che dovessero essere individuate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi), come disposto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. In caso di presentazione di più domande, al richiedente sarà chiesto di optare per una di esse, che sarà presa in considerazione nella programmazione dell'accesso, laddove l'altra o le altre presentate congiuntamente saranno considerate irricevibili e pertanto non saranno prese in considerazione. L'eventuale esclusione riguarderà anche domande presentate da soggetti distinti di cui sia però palese l'identità organizzativa o personale.

5. In caso di presentazione reiterata nel tempo di domande per l'accesso da parte dello stesso soggetto, l'onere di cui al comma 2 può essere non ottemperato, purché non siano trascorsi due anni dalla precedente presentazione di documentazione e purché la precedente domanda fosse corredata di tutti i requisiti richiesti; qualora tale termine temporale sia trascorso, ciascuna domanda va corredata della documentazione richiesta, altrimenti non sarà presa in considerazione dalla Sottocommissione.

2. (*Autenticazione delle firme e identificazione dei responsabili*).

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *d*), del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, ciascuna domanda deve riportare la dichiarazione del firmatario di poter validamente rappresentare l'organismo ai fini della richiesta di accesso, nonché la dichiarazione di aver assunto la responsabilità agli effetti civili e penali del programma (articolo 6, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103). La Sottocommissione è pertanto tenuta a ricevere la detta dichiarazione, acclarando l'identità delle persone dichiaranti.

2. Il firmatario delle domande d'accesso e il responsabile del programma proposto devono essere identificati con certezza, di regola al momento della proposizione delle domande, da parte dei componenti la Sottocommissione o dei consiglieri parlamentari addetti alla segreteria, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. Le domande inviate a mezzo posta o con altre forme di trasmissione a distanza devono contenere, ai fini di tale identificazione, l'autentica della sottoscrizione dei firmatari, effettuata nei modi usuali di legge. In casi particolari i sottoscrittori possono essere identificati dalla concessionaria del servizio pubblico, comunque prima della trasmissione, che in caso contrario non può avere inizio.

3. La Sottocommissione o il suo Presidente possono chiedere in qualsiasi momento, nel rispetto della legislazione vigente in materia di prove e di certificazioni, che i richiedenti comprovino le affermazioni rese nelle domande, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. Le affermazioni non veritiere rese in sede di domanda d'accesso possono di per sé stesse dar luogo all'esclusione dalle trasmissioni, salva ogni altra eventuale conseguenza di legge.

3. *(Pubblicità del registro delle domande)*

1. L'articolo 2, comma 6, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico prevede che le domande presentate siano iscritte in un apposito Registro pubblico con numerazione progressiva, nel quale sono riportate le varie fasi della procedura relativa al loro esame ed alla trasmissione dei programmi.

2. La pubblicità del Registro di cui al comma 1 è garantita mediante consultazione del sito della Commissione. Tale Registro, redatto sia in ordine cronologico per data di presentazione delle domande, sia in ordine alfabetico per richiedente, sarà aggiornato con periodicità trime-

strale, con le seguenti cadenze: entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre.

4. *(Comunicazioni e pubblicità dei documenti)*

1. Le domande per l'Accesso vanno presentate in forma cartacea, mediante consegna diretta o per via postale, ai sensi degli articoli 1 e 2. Onde velocizzare le procedure, altre comunicazioni di dettaglio potranno eventualmente essere fornite anche tramite posta elettronica o via fax. I recapiti della segreteria della Sottocommissione sono pubblicati sul sito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Sul sito della Commissione, nello spazio riservato all'attività della Sottocommissione, saranno altresì pubblicati i calendari per l'Accesso, nonché i documenti approvati dalla Sottocommissione.

5. *(Comunicazione dell'esito dell'esame delle domande da parte della Sottocommissione)*

1. La Sottocommissione permanente per l'Accesso è soggetta al regime di pubblicità degli atti ai sensi del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. Delle sedute della Sottocommissione viene redatto resoconto sommario.

2. In caso di accoglimento o di reiezione di una singola domanda da parte della Sottocommissione, al richiedente verrà data sollecita comunicazione a mezzo raccomandata postale. Per tali comunicazioni ufficiali verrà utilizzato il recapito postale comunicato dal richiedente. La Sottocommissione declina ogni responsabilità circa eventuale mancata o ritardata comunicazione qualora il recapito postale fornito dal richiedente all'interno della domanda sia mancante o inesatto.

3. I documenti e le delibere approvati dalla Sottocommissione vengono pubbli-

cati sul sito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

6. *(Ricorsi contro le decisioni della Sottocommissione)*

1. Contro le decisioni della Sottocommissione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento interno della Commissione e dell'articolo 6 del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, possono essere avanzati ricorsi alla Commissione plenaria nel termine di decadenza di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. I ricorsi devono essere indirizzati al Presidente della Commissione. La discussione del ricorso deve aver luogo entro venti giorni dalla notifica dell'atto.

7. *(Tipologia di programmi dell'accesso)*

1. Le categorie nelle quali sono da dividersi le richieste d'Accesso, ai sensi del provvedimento adottato dalla Commissione il 10 dicembre 1997 e del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, sono le seguenti:

a) trasmissioni di carattere prevalentemente politico o di attualità politica, o riferite all'attività del mondo associativo;

b) trasmissioni concernenti prevalentemente aspetti specifici delle realtà territoriali e delle autonomie locali, nonché della tutela delle minoranze etniche e linguistiche;

c) trasmissioni concernenti prevalentemente temi di carattere sindacale, o temi dell'occupazione e della produzione, o aspetti connessi a tali temi delle categorie professionali e produttive, anche in riferimento al lavoro in forme cooperativistiche;

d) trasmissioni concernenti temi di carattere prevalentemente religioso, o re-

lativi alle varie religioni e confessioni religiose;

e) trasmissioni concernenti temi di carattere prevalentemente culturale;

f) trasmissioni concernenti prevalentemente temi delle organizzazioni di volontariato, di assistenza o beneficenza, della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti ai Paesi meno sviluppati;

g) trasmissioni di interesse prevalentemente ambientalistico, anche con riferimento ad ambiti territoriali specifici;

h) trasmissioni riferite prevalentemente a temi di carattere sociale, quali i contenuti delle riforme previdenziali, i temi delle pari opportunità e della condizione della donna nel lavoro e nella società, i vari profili della tutela dell'infanzia e dei giovani, la tutela dei diritti dei consumatori;

i) trasmissioni riferite prevalentemente ai vari profili della tutela della salute pubblica ed individuale;

l) trasmissioni concernenti prevalentemente i temi dell'integrazione europea;

m) trasmissioni di interesse prevalentemente sportivo e ricreativo.

2. Nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle trasmissioni devono osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza del dialogo democratico, nonché osservare la dignità della persona.

3. È vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

8. *(Accesso al mezzo televisivo tramite Televideo)*

1. Le domande di accesso a Televideo devono essere corredate del testo di cui si

chiede la pubblicazione. I requisiti tecnici di tale testo sono stabiliti dalla delibera in materia di Accesso al mezzo radiotelevisivo approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 29 aprile 1999 e sono riportati alla pagina 431 di Televideo.

2. A ciascun soggetto ammesso dalla Sottocommissione all'Accesso tramite Televideo saranno dedicate tre pagine *rolling*, composte da 16 righe dattiloscritte di 39 battute ciascuna, compresi gli spazi, ai sensi della delibera richiamata al comma 1.

3. Il contenuto del testo di cui al comma 1 deve essere rispettoso degli stessi requisiti cui devono attenersi i programmi proposti nei mezzi televisivo e radiofonico; in particolare, esso deve attenersi al divieto di cui al comma 3 dell'articolo 6.

4. La presentazione contestuale alla domanda del testo di cui al comma 1 è requisito fondamentale affinché la richiesta possa essere trasmessa alla RAI da parte della Sottocommissione.

9. *(Priorità delle richieste presentate nell'attuale legislatura ed in quella precedente)*

1. La Sottocommissione esaminerà prioritariamente le richieste di accesso televisivo e radiofonico validamente presentate alla Sottocommissione a partire

dal 28 aprile 2006, data di inizio della XV legislatura; ai richiedenti presentatori di tali domande sarà comunque richiesta conferma della domande stesse, onde evitare la presa in considerazione di domande eccessivamente datate e non più di interesse. Possono beneficiare della medesima priorità anche le richieste validamente presentate in periodi precedenti, se per esse è rivolta alla Sottocommissione apposita istanza, redatta con le modalità ed i contenuti di cui ai commi 2 e 3.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata dalla persona che, ai sensi dell'articolo 1, lettera *b*), del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, si assume la responsabilità civile e penale del programma. Questa persona può essere anche differente da quella designata al momento della presentazione della richiesta originaria. L'istanza deve contenere l'indicazione specifica ed analitica della richiesta cui si riferisce, la dichiarazione di conferma di tutti gli elementi in essa contenuti e dei documenti ad essa allegati, ovvero l'indicazione degli elementi nel frattempo mutati, e l'espressa dichiarazione di agire per conto dell'organizzazione richiedente, nonché quella di assumere ogni responsabilità per le eventuali conseguenze civili e penali derivanti dalla trasmissione richiesta.

3. La sottoscrizione in calce all'istanza di cui al presente articolo deve essere autenticata.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Atto n. 155 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	3
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei relatori)</i>	6
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere)</i>	9
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	11

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO DEI NOVE:

DL 152/2009: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016-A Governo, approvato dal Senato	14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

decreto-legge152/09 – Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Emendamenti C. 3016, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010. Atto n. 161 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

II Giustizia**SEDE CONSULTIVA:**

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli ed abb. (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dell'onorevole Ferranti</i>)	37

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti, C. 3028 Palomba e C. 3029 Paniz (<i>Seguito esame e rinvio. – Adozione del testo base</i>)	29
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato adottato dalla Commissione</i>)	38

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02265 Contento: Sulle dichiarazioni del Procuratore generale Vincenzo Gargano in ordine alle modalità con le quali alcuni pubblici ministeri napoletani amministrano la giustizia	33
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	39
5-02266 Ferranti e Motta: Sul decesso di Giuseppe Saladino, detenuto presso il carcere di Parma	34
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	40

INTERROGAZIONI:

5-02191 Vannucci: Sulla carenza di organico del Tribunale di Pesaro	34
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	42
AVVERTENZA	34

IV Difesa**RISOLUZIONI:**

7-00219 Moles: Sulle iniziative volte alla sostituzione del sopprimendo 91° Battaglione « Lucania » con altra struttura del Ministero della difesa o di altra amministrazione dello Stato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00219</i>)	43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008. Atto n. 137.	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare. Atto n. 138 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

V Bilancio, tesoro e programmazione**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare. Atto n. 138 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
---------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937-ter Governo (<i>Esame e conclusione</i>)	53
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 trasmessa dal Governo. C. 2937-ter Governo	54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	56
------------------------------	----

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Atto n. 132. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	56
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere del relatore</i>)	65
-------------------------------------------------------------------	----

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. Atto n. 133 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	56
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ALLEGATO 2 (<i>Nuova proposta di parere del relatore</i>)	68
-------------------------------------------------------------------	----

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. Atto n. 134 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	56
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ALLEGATO 3 (<i>Nuova proposta di parere del relatore</i>)	71
-------------------------------------------------------------------	----

Sui lavori della Commissione	56
------------------------------------	----

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009. Atto n. 163 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	74
-------------------------------------------------------------	----

ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	75
----------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 136 Angeli e abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	58
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	76
-------------------------------------------------------------	----

ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	77
----------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	61
------------------------------------	----

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 Garagnani (<i>Esame e rinvio</i>) .	61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisciocchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

AVVERTENZA	64
------------------	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dei lavoratori precari dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)	78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>) ..	79
Sui lavori della Commissione	79

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-00948 Misiti: Crisi dell'autotrasporto nel triveneto a causa del cabotaggio stradale sul territorio italiano da parte di vettori di altri Stati membri dell'Unione europea	80
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	84
5-02145 Misiti: Cessazione dell'attività da parte della società ferroviaria Cisalpino e conseguente soppressione dei collegamenti ferroviari diretti tra Italia e Svizzera	81
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	88
5-02045 Tommaso Foti: Trasferimento all'ANAS della gestione della strada « tangenziale », di collegamento al polo logistico di Pontenure, in provincia di Piacenza	81
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	89
5-02151 Lovelli: Riduzione dei servizi ferroviari da e per il Piemonte in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario	82
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	90
5-02168 Fiano: Mancanza di dati relativi alla puntualità nel sistema ferroviario italiano ..	82
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	92
5-02176: Graziano: Prevista soppressione del treno Eurostar nella tratta Caserta-Roma, in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario	82
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	93
AVVERTENZA	83

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 103 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMITATO RISTRETTO:

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino	101
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02263 Livia Turco: Utilizzo del vaccino anti influenza A e delle dosi già acquistate e non utilizzate	102
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

5-02264 Barani: Tempi di attuazione del regolamento (CE) 2032/2003 per l'immissione sul mercato comune dei biocidi	104
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	108
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2326 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	104
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	109
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. Nuovo testo C. 1524 Lo Presti (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
AVVERTENZA	107
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2326 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 103 Angeli e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	111
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	115
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dagli onorevoli Gozi e Farinone) ..	116
ATTI COMUNITARI:	
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. COM(2009)154 def. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	112
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:	
Seguito dell'esame istruttorio del « Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020 » (COM(2009)647 def.)	113
ERRATA CORRIGE	114
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (Sottocommissione permanente per l'accesso)	
Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattaccini	120
Comunicazioni del presidente	120

Esame della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo radiofonico (<i>Esame ed approvazione</i>)	121
Atto di indirizzo sulle linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso (<i>Esame e rinvio</i>)	121
ALLEGATO (<i>Testo proposto dal relatore</i>)	123
Esame di domande per l'Accesso	121

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 2,78



16SMC0002660